



VERBALE

Conferenza di servizi del 6.6.2017
ai sensi dell'art.25 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Conferenza di Servizi relativa al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. inerente il progetto "Impianto di biodigestione e compostaggio sito in località Selciatella, Anagni (FR)", proponente ENERGIA ANAGNI srl

Con nota prot.n. 251260 del 18.5.2017 è stata convocata in data 6.6.2017 alle ore 10:30 presso la sede dell'Area Valutazione di Impatto Ambientale della Direzione Regionale Valutazioni Ambientali e Bonifiche di via del Tintoretto 432, a conferenza di servizi ai sensi dell'art. 25 comma 3 parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nell'ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale attivato dal proponente ENERGIA ANAGNI srl in data 3.1.2017 (Registro elenco progetti n. 112017).

Sono stati convocati: vedi nota prot.n. 251260 del 18.5.2017.

Sono presenti vedi foglio allegato.

La conferenza inizia alle ore 11:20 circa.

Segue presentazione intervenuti alla conferenza che risultano essere solamente i soggetti rappresentanti i Comitati e associazioni di cittadini.

Si rileva l'assenza di tutte le amministrazioni convocate nonché della Società proponente, sentita per le vie brevi, ha evidenziato che si sono verificati problemi di ricezione interna della nota di convocazione della conferenza di servizi e che verrà inviata richiesta di invio della stessa.

L'Area V.I.A. constata la consistente presenza dei rappresentanti dei cittadini dichiara aperta la conferenza di servizi e ricorda, comunque, che l'obiettivo principale della stessa è quello dell'acquisizione di tutti i pareri e provvedimenti di natura ambientale necessari per la realizzazione del progetto oggi in esame, ai sensi del comma 4 dell'art.26 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Evidenzia anche che:

- la seduta odierna è tesa anche alla verifica documentale ovvero all'accertamento che tutte le amministrazioni convocate, come soggetti competenti in materia ambientale, abbiano ricevuto la medesima documentazione; a tal fine si allega l'elenco degli elaborati pervenuti a corredo dell'istanza;
- il verbale approvato e sottoscritto dai partecipanti verrà poi successivamente trasmesso completo degli allegati;

In riferimento al progetto in valutazione l'Area V.I.A. richiama comunque le caratteristiche principali del progetto oggi in esame che riguarda la proposta di realizzazione di per un impianto di biodigestione e compostaggio in località Selciatella, del Comune di Anagni.

Il progetto prevede la realizzazione di:

- una sezione dedicata alla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU);
- una sezione dedicata al compostaggio e alla produzione di compost di qualità;
- un impianto di upgrading a biometano per la trasformazione del biogas, prodotto nella fase di digestione anaerobica, in biometano e un cogeneratore per la produzione combinata di energia elettrica e termica

Si dà quindi la parola ai rappresentanti dei soggetti osservanti intervenuti.

Interviene il l'Ing. Mario Sarasso in rappresentanza di RE.TU.VA.SA. e Anagni Viva. Nulla aggiunge rispetto alle osservazioni già formulate, evidenzia in una sintesi le osservazioni principali al progetto:

1. specifiche delle fonti di approvvigionamento dei rifiuti
2. la descrizione della struttura e dei protocolli per il controllo e della sicurezza
3. il ritorno dell'investimento
4. il rispetto dei vincoli ambientali inteso come rispetto da autostrade, ecc.
5. chiarimenti sulla struttura e organizzazione aziendale.

Interviene la Sig.a Rita Ambrosino per Legambiente di Anagni. Fa osservazione sulla convocazione effettuata in quanto si rileva la significativa assenza tra i convocati il Ministero dell'Ambiente in riferimento alla collocazione dell'impianto proposto nel SIN della Valle del Sacco che è stato ufficializzato recentemente (DM 22.11.2016).

Ribadisce le osservazioni già presentate e richiede che l'impianto proposto venga valutato nel contesto del fabbisogno per la Regione Lazio.

Si associa alle osservazioni poc'anzi illustrate nel precedente intervento.

Aggiunge che gli stabilimenti industriali denominati Romana Chimici e OXIDO che sono due degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di entità superiore come rilevato dal catalogo ISPRA, sono prossimi all'impianto proposto.

Il presidente Legambiente Lazio Roberto Scacchi rileva precedenti rispetto alla situazione che si verifica oggi con l'assenza del proponente, che possono anche evidenziare l'assenza del confronto con la cittadinanza ma anche l'interesse ad avanzare percorsi che non stanno negli iter procedurali opportuni e legittimi.

Interviene il P.I. Giancarlo Ceci in rappresentanza del Comitato Ciociaria Terra dei Veleni / Alternativa Sostenibile. Si rimanda alle osservazioni in vostro possesso che risultano essere parziali, vista la scarsa documentazione disponibile in rete. Sollecita il proponente a rispettare quanto riportato al secondo punto della convocazione. Dalla data di ricezione dovrà passare un congruo arco di tempo per l'esame della stessa.

Il Sig. Paolo Ruggieri presidente Comitato Ciociaria Terra dei Veleni si associa a quanto detto dal consulente Ceci e resta in attesa della documentazione completa.

Interviene il Sig. Lorenzo Santovincenzo dell'Associazione CIVIS, deposita integrazione alle osservazioni già inviate il 3.3.2017 in relazione a tale integrazione chiede la responsabile del procedimento di acquisire il parere dell'ARPA Lazio, dell'Area Siti Inquinati della Regione Lazio e della Divisione III Bonifiche e Risanamento del Ministero dell'Ambiente. Produce anche delega del presidente dell'Associazione rappresentata.

Ribadisce le osservazioni presentate il 3.3.2017 sottolineando la assoluta necessità di acquisire il parere del Comitato Tecnico Regionale stante la circostanza che il sito dell'intervento ricade in area RIR di ben tre stabilimenti e che il Comune di Anagni non possiede l'elaborato ERIR come previsto dal D.Lgs. 205/2015.

L'Area V.I.A. evidenzia che il proponente illustri quali siano le eventuali connessioni impiantistiche con l'adiacente area di sede dell'impianto di produzione di ceramiche con recupero di scorie da termovalorizzazione di RSU in progetto proposto dalla SAXA GRES. Si rileva in proposito che l'ingresso e la relativa viabilità interna risulti in comune, così come la pesa e l'area di parcheggio, inoltre una delle due tettoie di stoccaggio del compost ricadrebbe nella parte afferente il progetto della SAXA GRES srl.

Chiede, inoltre, se tra i criteri di localizzazione degli impianti previsti nel Piano regionale dei rifiuti sia stata esaminata la presenza di edifici sensibili intesi come scuole, ospedali, centri turistici, impianti sportivi, aree di espansione residenziale. In merito dovrà essere effettuato un apposito elaborato grafico con l'individuazione degli stessi in un raggio di almeno 1.000 m.

L'Area V.I.A. si riserva comunque di richiedere eventuali approfondimenti e/o integrazioni.


Il verbale approvato e sottoscritto dai partecipanti verrà poi successivamente trasmesso completo degli allegati.

Al verbale verranno allegate tutte le osservazioni pervenute al fine di consentire alla Società proponente di effettuare proprie controdeduzioni.

La conferenza verrà nuovamente convocata dopo un termine di 60 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni del proponente.

La conferenza si chiude alle ore 12:20 circa.

Lotto approvato e sottoscritto.



Scheda partecipazione conferenza di servizi 6.6.2017
ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Oggetto:

procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Impianto di biodegradazione e compostaggio sito in località Selciatella, Anagni (FR)", proponente ENERGIA ANAGNI srl
Registro elenco progetti n. 1/2017

ENTE / SOCIETA' / UFFICIO	NOMINATIVO	TELEFONO	POSTA ELETTRONICA	FIRMA
LEGAMBIONE LAZIO	ROBERTO SCACCHI	3393063564	vsacchi@legambione.it	RS
Legambiente Anagni	RITA AMBROSINO	3338249449	citaambrosino@gmail.com	R. Ambrosino
RAI TIVOLI	MARIO ANDREA D'AMICO	3483324769	rai.tivoli@rai.it	M. And. D'Amico
ANAGNI VIVA	ANNA MATAIA	3408539683	anna.mataia@anagni.it	A. Mataia
Alternative del Sole	CECI GIANCARLO	3229108002	giancarlo.ceci@anagni.it	C. Giancarlo
CIOCARSI TERRA DI VELENI	PAOLO RUQUERI	3498608857	paolo.ruqeri@ciocarsi.it	P. Ruqeri
CIUS FERTILIZANTE	RENZO SANTOVITO	323743100	cius.fertilizzante@gmail.com	R. Santovito
ELAZIO - AREA VIA	DANIELE FERNANDO	06-51894362	daniele.fernando@elazio.it	D. Fernando
ELAZIO - AREA VIA	FABIO VECCHI	06-57688348	fabio@vecchi.it	F. Vecchi

Fernando Olivieri

Dal: eneanasrl@legalmail.it
Inviato: martedì 6 giugno 2017 11:21
A: ufficiovia@regione.lazio-legalmail.it
Cc: folivieri@regione.lazio.it
Oggetto: progetto l/2017 richiesta rinvio conferenza servizi via

Spettabile Ufficio Via Regione Lazio,

a seguito della comunicazione telefonica intercorsa si comunica che a causa di un disguido sul sistema di posta elettronica

aziendale non è stato possibile ricevere la convocazione e di conseguenza partecipare alla stessa seduta prevista per la data odierna

vi chiediamo pertanto di poter aggiornare la conferenza dei servizi prevista per oggi ci scusiamo per il disguido avvenuto.

Cordiali Saluti

energia anagni srl



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

Comunicazione PEC

Ferentino, lì 05 Giugno 2017

Egit. Arch. Fernando Olivieri
Responsabile Procedimento
Direzione Regionale Governo Ciclo Rifiuti
Area Valutazione Impatto Ambientale
Regione Lazio
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it
folivieri@regione.lazio.it

Oggetto: Procedimento VIA - impianto di compostaggio e biodigestione della Energia Anagni srl in Comune di Anagni, loc. Selciatella.

Integrazioni alle Osservazioni inviate il 03 Marzo 2017

L'Associazione CIVIS compare in Ferentino, in persona del suo Presidente Sig. Alessandro Ciuffarella,

PREMESSO

-che l'associazione CIVIS è intervenuta nel procedimento in oggetto depositando in data 03.03.2017 le Osservazioni previste dall'art.24 DLgs.vo 152/2006;
-che in data 18.05.2017 l'associazione ha ricevuto convocazione per la CdS presso l'Arca VIA della Regione Lazio per la data del 06.06.2017;

quanto premesso, con la presente si integrano con ulteriori motivi le Osservazioni suddette.

Integrazione alle Osservazioni del 03 Marzo 2017

1 – Piano di Utilizzo del materiale di scavo – Art.5 comma 1, DM 161/2012

Il progetto prevede una notevole attività edilizia consistente nella realizzazione di nuovi fabbricati ed impianti industriali, e conseguentemente una importante realizzazione di scavi e movimentazione delle terre.

Pertanto, trova applicazione il comma 1 dell'art. 5, DM 161/2012 qui riportato:

Comma 1. Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo è presentato dal proponente all'Autorità competente almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. Il



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

proponente ha facoltà di presentare il Piano di Utilizzo all'Autorità competente in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale.

Inoltre, i commi 3, 4 e 5 dell'Art.5 anzidetto, dispongono la verifica circa gli eventuali superamenti delle Concentrazioni Soglia Contaminazione CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni; gli Allegati n.1 e n.2 del DM 161/2016 indicano le modalità e le procedure di caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo e quindi dei suoli interessati dalle opere.

Ne consegue l'obbligo per il proponente di sottoporre all'Area VIA della Regione Lazio il Piano di Utilizzo delle terre di scavo completo della verifica delle CSC sui suoli oggetto dell'intervento.

2 – Obbligo di verifica CSC per il SIN Bacino del fiume Sacco

La verifica sulla potenziale contaminazione dei suoli oggetto dell'intervento, appare ancor più necessaria e stringente in considerazione del fatto che il sito dell'Energia Anagni srl ricade nel perimetro del SIN Bacino del fiume Sacco come definito dal DM 22.11.2016.

Infatti, nella Conferenza di Servizi Istruttoria presso il Ministero dell'Ambiente svolta il 04.04.2017, la Direzione III Bonifiche ha ribadito che:

In merito al punto a), l'Ing. D'Aprile precisa che, in presenza di segnalazioni alle autorità competenti di eventuali superamenti delle CSC nelle matrici ambientali, i soggetti obbligati dovranno trasmettere al MATIM il piano di caratterizzazione delle aree interessate. In assenza di evidenza di superamenti delle CSC/notifiche di potenziale contaminazione, l'assenza di criticità dovrà essere accertata mediante indagini ambientali da effettuare sulla base di un protocollo operativo, opportunamente elaborato da ISPRA, con il supporto di ISS e ARPA. Tale protocollo operativo verrà discusso e approvato in sede di Conferenza di servizi.

Ne consegue l'obbligo per il proponente di eseguire tale verifica nell'ambito del procedimento di VIA che ci occupa.

In ogni caso, si richiede sul punto l'acquisizione di parere dell'ARPA Lazio, dell'Area Bonifiche Siti Inquinati della Regione Lazio, e della Divisione III Bonifiche e Risanamento del Ministero dell'Ambiente.

Il Presidente - Alessandro Ciuffarella



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

Ferentino, li 06 Giugno 2017

Il sottoscritto ALESSANDRO CIUFFARELLA, presidente e legale rapp.to dell'Associazione CIVIS, delega il dott. Lorenzo Santovincenzo a partecipare alla conferenza di servizi per il procedimento VIA dell'impianto Energia Anagni srl presso l'Arca della Regione Lazio in data 06.06.2017.

Alessandro Ciuffarella

DOCUMENTO VALIDO FINO AL 31/12/2020

NR 8259880



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
PERNENTINO

CARTA D'IDENTITÀ

NR 8259880

DI
GIUFFRÈLLA
ALESSANDRO

Cognome GIUFFRÈLLA
Nome ALESSANDRO
Data 28/11/1988
Sex M
Codice 80000
Provincia ROMA
Paese ITALIANA
Abitazione PERNENTINO (RM)
Via CARLINO 00010 - 51
Telefono
Professione
Qualifica e competenza
Data
Capo
Data



Firma del titolare
Firma
Data

**Spett.le
Regione Lazio
Via del Tintoretto ,432
00100 Roma**

Oggetto : Impianto di Biodigestione e compostaggio sito in Loc. Anagni (FR)

In riferimento all'oggetto , si consegnano presso codesto ufficio le seguenti documentazioni :

- 1) n° 3 copie cartacee elaborati SIA + AIA + PROGETTO
- 2) n° 2 Copie supporto informatico(CD-ROM) Più uno formato editabile (PROGETTO+SIA+AIA
- 3) copia del quotidiano locale
- 4) copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore
- 5) Copia deposito comune di Anagni e Provincia di Frosinone
- 6) Certificato di destinazione urbanistica vigente
- 7) Attestazione pagamento

Distinti saluti

Anagni 02/01/2017

ENERGIA ANAGNI SRL



SEMPRE
COPERTURA
PAG. 8 DEL 12/01/17

31.3.2017

REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Governo del Ciclo dei rifiuti

Area Valutazione Impatto Ambientale

c.a. Arch. OLIVIERI

ufficiovia@regione.laziolegalmail.it



Io sottoscritto CECI GIANCARLO
in qualità di Consulente Tecnico
presento in allegato un volume
di 100 pagine quali "OSSERVAZIONI
AD OPPONENDUM" per l'impianto
di Trattamento Rifiuti denominato
"ENERGIA ANAGNI S.R.L."
Comune interessato ANAGNI (FR) Località
"Zona Industriale PADONI-SELCIATELLA"
Osservazioni elaborate per il Comitato
"CIOCIARIA TERRA DEI VECANI"

Roma 31-3-2017

DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI Area Valutazione Impatto Ambientale e Qualificazione Inform. 22300 e 22300/001 - Tel. 06-49800000 fax 06-49800001	
05 APR. 2017	
Prnc. 14694	Area GRILLI/2

14 fide

Spett.le REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Governo del Ciclo dei rifiuti

Area Valutazione Impatto Ambientale

c.a. Arch. OLIVIERI

ufficiovia@regione.laziolegalmail.it

PROV. ROMA	317257
12	1

Io sottoscritto CECI GIANCARLO
 in qualità di Consulente Tecnico
 presento in allegato un volume
 di 100 pagine quali "OSSERVAZIONI
 AD OPPONENDUM" per l'impianto
 di Trattamento Rifiuti denominato
 "ENERGIA ANAGNI S.R.L."
 Comune interessato ANAGNI (FR) localita'
 "Zona Industriale PADONI - SERCIATELLA"
 Osservazioni elaborate per il Comitato
 "CIOCIARIA TERRA DEI VECCHI"

Roma 31-3-2017

DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI Area Sistemi Informatici Organismo di valutazione Info: mail: direzione@regione.laziolegalmail.it e Archivio del personale	
05 APR. 2017	
PROG. 16901	Area GR/19/02

14 fide
 [Signature]
 [Circular Stamp: REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI - PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI]

Comune interessato dall'intervento:

ANAGNI (FR)

Ubicazione:

Zona industriale Paduni – Selciatella

OSSERVAZIONI TECNICO AMBIENTALI AL PROGETTO " ENERGIA ANAGNI S.R.L. "

***IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI
(con produzione Biogas/Biometano e ACM)***

Società Proponente: **ENERGIA ANAGNI S.R.L.**

Documento elaborato per conto del Comitato "Ciocciaria Terra Del Veleno" da:

Giancarlo P.A. Ceci

giancarlo.ceci@inwind.it



SOMMARIO

1. Premessa – Richiesta Assoggettabilità A V.L.A.	pg. 4
---	-------

OSSERVAZIONI TECNICO-AMBIENTALI

2	Considerazioni preliminari	pg. 8
3	Il Progetto	pg. 10
4	Normative Riferimento	pg. 14
4.1	Costituzione Italiana	pg. 14
4.2	Normative europee	pg. 14
4.3	Normative nazionali	pg. 16
4.4	Normative regionali	pg. 17
5	Principio di precauzione	pg. 19
6	Opzione zero	pg. 20
7	B.A.T.	pg. 21
8	Contesto ambientale- Valle del Sacco	pg. 23
9	Stato acque fiume Sacco	pg. 25
10	Qualità Aria	pg. 26
11	Struttura antropica	pg. 35
12	Cumulato con altri progetti	pg. 36
13	Vincoli	pg. 44
13.1	Beni culturali	pg. 44
13.2	Aree boscare	pg. 46
14	Traffico Veicolare	pg. 48
14.1	Studio emissioni traffico	pg. 50
15	Studio dei venti	pg. 56
16	Realità agricola	pg. 57
17	Anagni produzione rifiuti	pg. 61
18	Inquinamento acustico	pg. 62

19	Organico in entrata	pg. 64
20	Qualità Organico	pg. 64
21	Organico stoccato	pg. 65
21	Impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale	pg. 34
22	Emissioni odorigene	pg. 66
23	Inquinanti biogas Torcia emergenza	pg. 69
24	Cogeneratore	pg. 70
25	Inquinanti aria aspirata	pg. 74
26	Biometano	pg. 74
27	Perdite biogas	pg. 75
28	Purificazione biometano	pg. 76
29	Bilancio energetico	pg. 78
30	Consumi energetici	pg. 79
31	Componente idrica	pg. 80
32	Materiale strutturante	pg. 83
33	Emergenza incendio	pg. 83
34	Fattori escludenti	pg. 84
35	Criticità chimiche biologiche	pg. 86
35.1	Inquinanti gassosi	pg. 87
35.2	Inquinanti liquidi	pg. 87
35.3	Inquinanti micro biologici	pg. 88
36	Inquinanti nell'aria aspirata	pg. 88
37	Sistemi filtrazione	pg. 89
38	Inquinanti ciclo Anaerobico-aerobico	pg. 89

1- PREMESSA

La società "**ENERGIA ANAGNI SRL**", di seguito indicata anche come "proponente" dello **IMPIANTO DI BIODIGESTIONE E COMPOSTAGGIO SITO IN LOC. SELCIATELLA, ANAGNI (FR)**, afferma che :

l'elaborato S.I.A. Studio di Impatto Ambientale "è stato redatto a completamento della documentazione progettuale inerente alla procedura di V.I.A. nell'ambito della richiesta presentata dalla ditta Energia Anagni S.r.l. per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). Si ritiene opportuno sottolineare che per tale progetto si richiede Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) seppur rientrando nelle categorie progettuali di cui al punto 2.b. dell'Allegato IV del D.Lgs. 152/96 ossia nei progetti sottoposti a "Verifica di assoggettabilità a V.I.A."

Si ritiene che per tale progetto sia imprescindibile la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in applicazione del principio fondamentale di limitare e controllare i possibili impatti anziché intervenire sui successivi effetti, vista la natura e la tipologia dei rifiuti trattati nell'impianto "ENERGIA ANAGNI SRL" e,

- Visto l'impatto che la realizzazione di tale progetto potrebbe avere nell'ambiente globale di Anagni, già fortemente sottoposto e condizionato da inquinanti vari;
- Visto e considerato che negli allegati progettuali sono state riscontrate numerose anomalie, carenze e contraddizioni che in questo documento sono illustrate;
- Visto la presenza nell'area vasta di progetti in valutazione presso la sede V.I.A. regionale e relativi ad impianti di trattamento di rifiuti vari (I'ORSU, fanghi e altro) con o senza recupero di energia Elettrica-Termica-biogas/biometano e produzione di Compost/Ammendante Compostato.
- Viste le quantità di materia/rifiuti movimentati complessivamente nell'area del comune di Anagni e le criticità derivanti, e di seguito ampiamente descritte, dall'eventuale traffico veicolare indotto per la gestione dei rifiuti in ingresso e uscita dall'impianto.
- Visto il CUMULO DEI PROGETTI per impianti vari con utilizzo di rifiuti nell'Ambito della Provincia di Frosinone e tali da non poter essere considerati e valutati singolarmente



ma ricadenti in un vero e proprio "Polo Rifiuti" con produzione e CUMULO DI INQUINANTI VARI

- Vista la presenza in area prossime al sito in oggetto di civili abitazioni e di realtà sensibili quali le SCUOLE "ISTITUTO COMPRENSIVO F° e 2°", site nella frazione denominata "Osteria della Fontana", frequentate da oltre 400 bambini e poste a meno di 1,7 km dall'impianto di trattamento rifiuti. Si segnala a tal proposito anche la presenza di una Scuola Materna nel quartiere di S. Bartolomeo ubicata a meno di 3 km dall'area impiantistica in esame. La presenza di siti sensibili, Scuole, non sono state dichiarate nella varia documentazione progettuale come, ovviamente, non sono stati presi in considerazione i danni collaterali derivati dagli inquinanti vari che ricadrebbero sugli studenti e residenti.

Si ritiene comunque opportuno ribadire alcuni elementi vincolanti del procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.):

La Corte Costituzionale nella sentenza del 2013 n°8, ha affermato che il provvedimento VIA risulta di " *...particolare complessità, e che, a verifiche di natura tecnica circa la compatibilità ambientale del progetto, che rientrano nelle attività di gestione in senso stretto e che vengono realizzate nell'ambito della fase istruttoria, possono affiancarsi e intrecciarsi complesse valutazioni che nel bilanciare fra loro una pluralità di interessi pubblici quali la tutela dell'ambiente, il governo del territorio e lo sviluppo economico, assumono indubbiamente un particolare rilievo politico*"

La Valutazione dell'Impatto Ambientale di un qualsiasi progetto, nonché relativo Studio, viene effettuato in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 – Norme in Materia Ambientale e s.m.i. In tale Decreto Legislativo è stabilito all'art. 2 co. 01 che "Il presente decreto legislativo ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali".

Principio insostituibile di tutela delle caratteristiche sopra descritte che deve guidare il processo di Valutazione dell'Impatto Ambientale di qualsiasi opera deve essere lo Sviluppo Sostenibile, come evidenziato all'art. 3-quater il quale stabilisce che gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

Art. 3-quater D.lgs. 152/2006 - Principio dello sviluppo sostenibile



1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.
2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.
3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.
4. La risoluzione delle questioni che coinvolgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane. In particolare nella parte riguardante i principi generali per le procedure di VIA, VAS e AIA, le finalità specificate all'art. 04 del medesimo D.lgs. 152/2006 hanno l'obiettivo di assicurare la compatibilità degli interventi con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, garantendo la protezione dell'ambiente, il mantenimento delle specie, la salute umana, la qualità della vita, i beni materiali ed il patrimonio culturale.

Art. 4, D.lgs. 152/2006 - Finalità

1. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per



mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività operative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

2. In tale ambito:

- a) la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
- b) la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita.

A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni del presente decreto, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- 1) l'uomo, la fauna e la flora;
- 2) il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- 3) i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- 4) l'interazione tra i fattori di cui sopra;

L'art. 22 del medesimo Decreto definisce le modalità con le quali deve essere redatto lo Studio di Impatto Ambientale. Nel S.I.A. della "ENERGIA ANAGNI SRL" si dichiara che l'approccio di analisi adottato corrisponde, dal punto di vista dei contenuti, a quanto descritto nel citato art. 22 comma 3 del Decreto Legislativo del 3/4/06 n. 152 e s.m.i. che prevede che l'elaborato contenga informazioni quali :

- a) una descrizione del progetto
- b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti;
- c) i dati necessari per individuare e valutare (correttamente) i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio; (esplicitati nel punto successivo)



- d) esame della possibile "opzione zero" (esplicitato successivamente)
- e) una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

Si evidenzia e si richiama, inoltre, al rispetto di quanto previsto nel DECRETO 30 marzo 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare,


"Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che ribadiscono e rafforzano il principio dell'istruttoria interdisciplinare della VIA, aperta alla partecipazione del pubblico e che sfocia in un giudizio preventivo in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto la cui realizzazione pare suscettibile di provocare effetti rilevanti sull'ambiente globalmente considerato. Individuando nella procedura VIA lo stato di fatto e lo stato di progetto e la previsione di possibili effetti perturbativi della situazione ambientale iniziale, ossia gli impatti generati dalla realizzazione del progetto.

OSSERVAZIONI TECNICO – AMBIENTALI

2 - CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

La proposta di inserimento, in tale contesto, di un impianto di trattamento dei rifiuti non è che la spia di un ulteriore indebolimento del governo del territorio, con conseguenze potenzialmente gravi sulla salute e sulla sicurezza dei cittadini, nonché sulle stesse prospettive di ripresa della crescita economica dell'area.

La tutela dell'ambiente e della salubrità hanno risvolti di carattere economico oltre che culturale e ambientale e investire in questi ambiti significherebbe incrementare le opportunità di rilancio dell'intera economia di una realtà compromessa da scelte industriali dimostrate disastrose.



L'impianto proposto da ENERGIA ANAGNI S.r.l. produrrebbe, si rimanda ai capitoli successivi, effetti negativi e significativi sull'ambiente, con pesanti ricadute su aspetti non secondari quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. L'alterazione quali quantitativa dell'ambiente, provocata dall'impianto in esame, altererebbe permanentemente l'equilibrio dei sistemi di relazione tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici e paesaggistici oggi esistenti.

La volontà della società proponente di privilegiare soluzioni che prevedono a valorizzazioni di tipo energetico della matrice organica, contraddice l'ordine delle priorità fissate dalla normativa europea, direttiva 2008/98/CE,

- 1) Riduzione (prevenzione)
- 2) Riuso
- 3) Riciclo
- 4) Compostaggio (preparazione per il riutilizzo)
- 5) Recupero di altro tipo, come lo smaltimento ed il recupero energetico

in base alla quale bisogna privilegiare soluzioni volte al recupero di materia e solo come ultima ratio di energia. Con ciò la normativa intende affermare che il ricorso a soluzioni energetiche è giustificabile ove non siano percorribili vie tecnologiche più virtuose, ma non è questo il caso.

Infatti il compostaggio solo aerobico costituisce un'alternativa perfettamente praticabile basata sul recupero di sola materia.

Non è presente negli elaborati progettuali l'illustrazione e l'esame di questa tipologia di alternative messe a disposizione dalla tecnologia e dalla ricerca, né di conseguenza è stato effettuato un confronto con il progetto di digestione anaerobica presentato. In assenza di tale comparazione la scala delle priorità risulta arbitrariamente capovolta.

Si ritiene inoltre che il progetto in esame sia privo di importanti elementi descrittivi che limitano una puntuale e approfondita valutazione dell'impianto e, viste le tipologie di rifiuti conferiti, delle inevitabili ricadute che l'uso di tali matrici provocano sull'ambiente circostante.



Si fa presente che la documentazione progettuale , scaricabile dalla pagina "Progetti" della Regione Lazio, Area Rifiuti , Unità V.I.A. , non è completa ed esaustiva ai fini di una corretta "Valutazione ad Opponendum" . In particolare non sono stati resi disponibili i documenti citati nel progetto stesso e indicati come:

- R01_ENEANA_RTG – Relazione Tecnica Generale”.
- R03_ENEANA_IDR - Relazione tecnica idrologica e idraulica”, alla quale si rimanda per i dettagli, si è previsto il recapito sul corpo idrico superficiale Rio S.Maria (scarico MNT);
- Rif. elaborato "T06_UNI:ANA – Gestione separata delle acque”).
- R04_ENEANA_GTN - Relazione geotecnica e sismica” facente parte integrante della presente progettazione, in cui vengono descritte le indagini geofisiche effettuate e i risultati ottenuti.
- T08_ENEANA - Particolari costruttivi opere ed impianti ausiliari”);


3 - IL PROGETTO

Dagli elaborati progettuali risulta che l'impresa ENERGIA ANAGNI S.r.l. è intenzionata a realizzare un Impianto di trattamento di rifiuti organici con utilizzo di Biodigestore Anaerobico e successiva produzione di Ammendante Compostato, e non "Compost" come erroneamente viene riportato.

L'intervento è previsto sul sito distinto in catasto al foglio 84 , particella n° 125 della Mappa Catastale del comune di Anagni (FR) e ricade in una zona a destinazione d'uso industriale denominata "Zona Industriale Padini -Selciatella" , classificata come zona D1 "Zona per industrie comprese entro il perimetro del PRG dell'ASI di Frosinone".



Il sito oggetto dell'intervento, a detta del proponente, copre una superficie di 3,5 ha, parte dei quali coperti, 21.602 mq, e già destinati ad attività produttive (produzione di ceramiche) e magazzini. Su parte dei restanti 12.500 mq scoperti si vorrebbe realizzare l'impianto di progetto.



Vista dell'Area di progetto

Dalla descrizione del progetto si evince che l'impianto verrebbe strutturato su tre sezioni :

- SEZIONE 1 - DIGESTIONE ANAEROBICA;
- SEZIONE 2 - COMPOSTAGGIO;
- SEZIONE 3 - AREA UPGRADING BIOGAS E CENTRALE DI COGENERAZIONE DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS);

Nell'impianto si prevede di trattare complessivamente circa 84.000 t/a di rifiuti che a loro volta produrrebbero circa 13.800 t/a di rifiuti plastici e da sovrappiù da destinare a smaltimento presso impianti terzi.

Nella successiva tabella si riporta la sintesi dei materiali in ingresso/uscita con l'ipotesi di recupero di ammendante ipotizzata :

giancarlo.ceci@inwind.it

"Nel progetto si ipotizza la possibilità di recuperare materia per circa 34.200 t/anno di ammendante compostato misto, ovvero circa il 40% della quantità di rifiuti in ingresso all'impianto se si effettua la raffinazione finale.


Nel caso in cui non venga effettuata la raffinazione, si stima una produzione di compost pari a circa 38.800 t/a."

MATERIALE IN INGRESSO	Tonnellate/anno		MATERIALE IN USCITA	Tonnellate/anno
FORSU	60.000		Plastiche varie	7.000
VERDL	24.000		Rifiuti da sovrappeso	6.800
			Ammendante Compostato (raffinato)	34.200
			O non raffinato **	38.800 **
Totale	84.000 t/anno		Totale Totale **	48.000 52.600 **

Nell'impianto si prevedono operazioni di smaltimento riconducibili alle operazioni di gestione R3 ed R13 e per i quantitativi riportati nella successiva tabella.

OPERAZIONE	ATTIVITA'	Quantità annua [t/anno]	Quantità giornaliera [t/giorno]	Max. istantaneo Stoccaggio Tonn.
R13	MESSA IN DISCARICA	84.000	230 t/giorno	
R3	RECUPERO DI MATERIA			5.000

Nell'impianto dovrebbero essere effettuate operazioni di trattamento sulle seguenti tipologie di rifiuti con relativi codici CER:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Ceci", written diagonally.

Codice CER	Descrizione	Quantità (t/anno)	Operazione di gestione
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali		R3 - R13
02 01 05	Feci animali, urine e letame (comprese le latrine usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito		R3 - R13
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		R3 - R13
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti		R3 - R13
02 03 05	Fanghi dal trattamento in loco degli effluenti		R3 - R13
05 01 04	Scarti di corteccia e sughero		R3 - R13
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e pannelli diversi di quelli alla voce		R3 - R13
05 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti		R3 - R13
03 03 01	Scarti di corteccia di legno		R3 - R13
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica		R3 - R13
03 03 11	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi di quelli di cui la voce 030310		R3 - R13
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze		R3 - R13
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone		R3 - R13
15 01 03	Imballaggi in legno		R3 - R13
19 06 04	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani		R3 - R13
19 06 06	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale		R3 - R13
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		R3 - R13
20 01 01	Carta e cartone		R3 - R13
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense		R3 - R13
20 01 38	Legno, diverso di quello di cui alla voce 200137		R3 - R13
20 07 01	Rifiuti biodegradabili		R3 - R13
20 03 02	Rifiuti dei mercati		R3 - R13
Quantità totale		64.600	

4 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

4.1 - COSTITUZIONE ITALIANA

L'art.9 della Costituzione Italiana dichiara che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

L'art. 32 della Costituzione Italiana, nel sancire la tutela della salute come "diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività", di fatto obbliga lo Stato a promuovere ogni opportuna iniziativa e ad adottare precisi comportamenti finalizzati alla migliore tutela possibile della salute in termini di generalità e di globalità auso che il mantenimento di uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale costituisce oltre che diritto fondamentale per l'uomo, per i valori di cui lo stesso è portatore come persona, anche preminente interesse della collettività per l'impegno ed il ruolo che l'uomo stesso è chiamato ad assolvere nel sociale per lo sviluppo e la crescita della società civile;

L'art. 41 della Costituzione Italiana recita: L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali;

4.2 - RIFERIMENTI NORMATIVE EUROPEE

La mancata valutazioni del bacino di utenza e delle capacità di trattamento dei rifiuti di altri impianti esistenti e/o in corso di autorizzazioni sul territorio, non permettono una seria valutazione dell'intervento in causa e si ritiene la scelta di localizzare l'impianto nel Comune di Anagni, assolutamente in contrapposizione con il *Principio di Prossimità* e con il *Principio di Autosufficienza* espressi nella Direttiva europea 2006/12/CE, richiedenti rispettivamente che i centri di trattamento-stoccaggio dei rifiuti debbano essere localizzati in vicinanza delle fonti primarie di produzione, minimizzando i costi di trasporto stradale e favorendo la chiusura del ciclo dei rifiuti all'interno del territorio stesso che li ha prodotti.

L'ipotesi impiantistica , per la sua localizzazione , verrebbe ad essere inserita in una realtà assolutamente critica per la sua posizione nella tristemente nota "Valle del Sacco" e, dal punto di vista ambientale, si troverebbe ad essere in contrasto con il "*Principio di Precauzione*" e con giancarlo.ceci@inwind.it



l'ambito di cautela da adottarsi all'interno di decisioni scientificamente rilevanti. Tutto ciò è espresso dalla *Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite (Earth Summit) di Rio de Janeiro del 1992, ribadito dall'Unione Europea, ratificando la Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro (626/93/CE), poi ripreso dalla Costituzione Europea art. 111-233.*

La realizzazione dell' impianto previsto, implicherebbe necessariamente un peggioramento della qualità dell'aria, in contrasto quindi anche con la normativa europea sul "*Mantenimento o miglioramento della qualità dell'aria*" (Decreto Legislativo 155/2010 - 2008/50/CE).

La realizzazione del progetto costituirebbe violazione alla direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che stabilisce un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti all'interno della Comunità Europea e che mira a proteggere l'ambiente e la salute umana attraverso la prevenzione degli effetti nefasti della produzione e della gestione dei rifiuti.


Tale norma comunitaria prevede l'utilizzo del rifiuto, sia esso indifferenziato, differenziato e della frazione organica, come produttore di energia "sole in ultima istanza", dopo aver preventivamente provveduto a mettere in atto politiche volte a rispettare la seguente gerarchia di processi:

- 6) Riduzione (prevenzione)
- 7) Riuso
- 8) Riciclo
- 9) Compostaggio (preparazione per il riutilizzo)
- 10) Recupero di altro tipo, come lo smaltimento ed il recupero energetico.

Infine, il progetto si pone in contrasto con la Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente dell'Unione che, all'art. 1 individua tra i suoi obiettivi quello di "*mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi*".

Per approvare il progetto, con riferimento ai suoi possibili effetti sulla salute e sulla qualità dell'ambiente, sarebbe dunque opportuno imporre questa condizione: con l'entrata in funzione dell'impianto ENERGIA ANAGNI SRL, la qualità dell'aria e delle diverse matrici ambientali interessate dalle sue emissioni, deve migliorare o per lo meno restare uguale a quella preesistente.

4.3 - RIFERIMENTI NORMATIVE NAZIONALI



La realizzazione del progetto presentato risulta contraria al principio dello Sviluppo Sostenibile, così come enunciato nell'art. 3 quater del D.Lgs. 152/2006, per fattori quali:


- l'evidente sovradimensionamento dell'impianto rispetto alle reali e concrete esigenze di smaltimento e trattamento dei rifiuti di Anagni e dei comuni confinanti;
- l'ubicazione dell'impianto prossimo ad una consistente presenza abitativa. A poche centinaia di metri dal sito di progetto sono presenti attività produttive, Centri Commerciali, abitazioni, imprese agricole, campi con produzione ortofrutticola biologica e vigneti.
- **L'ubicazione di Scuole pubbliche a meno di 1800 mt. dall'area destinata all'impianto**
- la viabilità, sia di collegamento con le realtà limitrofe che a servizio della zona circostante l'area di progetto, verrebbe gravata dal traffico soprattutto di mezzi pesanti da e per il sito ENERGIA ANAGNI SRL. Il traffico verrebbe notevolmente appesantito determinando un significativo peggioramento della qualità della vita e compromettendo le potenzialità di sviluppo futuro del territorio.

La realizzazione del suddetto impianto si porrebbe, altresì, in contrasto con quanto enunciato nel comma 3 del sopra citato articolo, il quale precisa che: *"il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditarie, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché, nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo, si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro"*:

L'impianto si pone in contrasto anche con quanto previsto nel D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (IPPC).

4.4 - RIFERIMENTI NORMATIVE REGIONALI

L'individuazione dell'area, oggetto dell'intervento, appare in contrasto, anche, con i criteri di localizzazione degli impianti di lavorazione sui rifiuti individuati dall'attuale Piano Gestione Rifiuti della Regione Lazio, per quanto riguarda:



- i fattori di attenzione progettuale relativi ad aspetti idrogeologici e di difesa del suolo:
"interferenze con i livelli di qualità delle risorse idriche superficiali e sotterranee"
- i fattori di attenzione progettuale relativi ad aspetti territoriali:
"assenza di idonea distanza dall'edificato urbano"
- Il rispetto dei "Fattori Escludenti" (distanze da Scuole, insediamenti urbani, protezione Zone SIC ecc.)
- la "baricentricità" rispetto al bacino di produzione dei rifiuti che si intendono trattare e agli impianti esistenti e/o in corso di autorizzazione
- l'accessibilità da parte dei mezzi di conferimento senza aggravio del traffico locale.

Un impianto come quello proposto per il trattamento dei rifiuti e con quantità previste prossime alle 90.000 t/a, costituirebbe un onere ecologico sproporzionato anche per le comunità confinanti (Ferentino, Colliferro, Sgurgola, Montelanico) le quali condividerebbero, per il principio di prossimità, gli aspetti negativi connessi alla sua realizzazione.

Si rilevano, quindi, le conseguenze negative in termini di:

- aumento del traffico pesante,
- inquinamento da polveri pericolose,
- impoverimento dell'intera area non solo dal punto di vista ambientale. Sono presumibili ingenti danni economici a causa del deprezzamento immobiliare di abitazioni e terreni.
- effetti negativi sulle produzioni agricole di prossimità e sull'immagine dell'intero territorio.

Dovrebbe essere affermata l'indisponibilità del territorio alla realizzazione impianti di tale capacità e ribadire, con forza, la contrarietà di scaricare sulla comunità di Anagni il disagio provocato dal trasferimento e trattamento dei rifiuti provenienti soprattutto da altre realtà, molto probabilmente dalla città di Roma.

Per tale ragione detto progetto appare anche in contrasto con il Principio di Precauzione sopra richiamato.

Con la realizzazione dell'impianto si violerebbe anche il Principio di Solidarietà, poiché lo stesso non si inserirebbe nella prospettiva di salvaguardia e miglioramento della qualità dell'ambiente a causa:

giancarlo.ceci@inwind.it




- delle emissioni prodotte
- dall'aumento di traffico
- dagli impatti acustici ed odorigeni connessi alla entrata in esercizio del nuovo elemento

Si ritiene che il progetto ENERGIA ANAGNI SRL e la documentazione a suffragio dello stesso, siano carenti per quanto riguarda la "Valutazione Cumulativa degli Impatti" (152/2006) riferito agli impianti esistenti e al traffico veicolare. (vedi Consiglio di Stato - Sezione IV - sentenza 19 marzo 2012 n° 1541) e (TAR Veneto - sez. III - 8 marzo 2012 - n 333) e sia in contrasto con quanto previsto da :

- **Criteri localizzativi-** Piano Gestione Rifiuti Regione Lazio
cap. 16 DCR 18/12/2012
- **Fattori disturbo "Flora e Fauna"** direttiva EU allegato IV 92/43/CE
- **D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59** "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (IPPC).

5- PRINCIPIO DI PRECAUZIONE - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE



I responsabili amministrativi dovrebbero costantemente affrontare il dilemma di equilibrare le libertà e i diritti degli individui, delle industrie e delle organizzazioni con l'esigenza di ridurre o eliminare il rischio di effetti negativi per l'ambiente o per la salute.

L'Amministrazione comunale di Anagni dovrebbe invocare il principio di precauzione a tutela dei suoi cittadini e contro la possibilità di realizzare sul proprio territorio un impianto di trattamento rifiuti con recupero di Energia assolutamente importante. E' una decisione che andrebbe esercitata proprio perché per tali impianti si verificano quelle condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto.

La stessa Comunità europea definisce il principio di precauzione come "un principio di applicazione generale che deve essere preso in considerazione particolarmente nei settori della protezione dell'ambiente e della salute umana, animale o vegetale".

Una consacrazione di questo principio è avvenuta nella Conferenza di Rio sull'ambiente e lo sviluppo, nel corso della quale è stata adottata la Dichiarazione di Rio, il cui principio 15 recita: *"Al fine di proteggere l'ambiente, il principio di precauzione sarà ampiamente applicato dagli Stati secondo le rispettive capacità. Laddove vi siano minacce di danni seri o irreversibili, la mancanza di piene certezze scientifiche non potrà costituire un motivo per ritardare l'adozione di misure efficaci in termini di costi volte a prevenire il degrado ambientale"*.

Ne deriva che questo principio ha conosciuto un progressivo consolidamento nel diritto internazionale dell'ambiente, divenendo un vero principio di diritto internazionale di portata generale.

In tema di tutela della salute umana e dell'ambiente, il Principio di precauzione assurge addirittura a parametro di costituzionalità delle disposizioni di legge e il Sindaco è chiamato ad adottare in via precauzionale ogni possibile iniziativa di tutela, in ossequio all'omonimo principio di derivazione comunitaria (art. 191 del Trattato Cee e art. 117, primo comma, della Costituzione Italiana). Con riferimento in particolare alla tutela della salute, la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto, in ossequio al Principio di precauzione, l'esistenza di un vero e proprio "obbligo alle Autorità competenti" di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente e, se si pone come complementare al principio di prevenzione. Il diritto alla precauzione si caratterizza anche per una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche previste, una tutela dunque che non impone un monitoraggio dell'attività al fine di prevenire i danni, ma esige di verificare



preventivamente che l'attività non danneggi l'uomo o l'ambiente. Tale principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 304 del 2005 nonché, da ultimo, TRGA Trentino-Alto Adige, TN, 8 luglio 2010 n.171) e riceve applicazione in tutti quei settori ad elevato livello di protezione, ciò indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano (Corte di Giustizia CE, 26.11.2002 T132; sentenza 14 luglio 1998, causa C-248/95) ; (sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97, Bluhme) ; (Cons. Stato, VI, 5.12.2002,n.6657) ; (T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n.304.); (Tar Campania, Napoli, Sez. V - 14 luglio 2011, n. 3825.)


Il Principio di precauzione , per il progetto ENERGIA ANAGNI SRL, dovrebbe essere applicato in virtù, anche, della prossimità dell'impianto ad aree abitate e vissute nonché a plessi scolastici , ai sensi e per gli effetti degli artt. 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie, tenuto conto la corposa presenza di studi scientifici che dimostrano l'esistenza di gravi rischi per la salute derivanti dalle emissioni e dal rischio di inquinamento microbiologico provocati dagli impianti in oggetto.

Anche in virtù dei suddetti effetti appare inappropriata la localizzazione dell' impianto proposto

6 – OPZIONE ZERO

Ritenendo che il progetto debba rientrare nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) l'art. 21, D.lgs. 152/2006 , viste le quantità di rifiuti gestiti, la collocazione in area prossima a civili abitazioni ed edifici sensibili (SCUOLE) e la presenza in area vasta di altri impianti di trattamento rifiuti per recupero di energia e materia, autorizzati e in corso di autorizzazione, si ritiene opportuno attivare azioni atte ad identificare e valutare tutte le opzioni alternative al progetto stesso compresa la sua non realizzazione (Opzione Zero), indicando le principali ragioni della scelta effettuata , per rendere trasparente ed evitare interventi che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari a soddisfare l'interesse sotteso all'iniziativa.

Nel progetto ENERGIA ANAGNI SRL , non è stata presa in seria considerazione la cosiddetta "OPZIONE ZERO" e quindi il proponente ha omissso qualsiasi descrizione delle principali alternative, di localizzazione, di dimensione, di forma e alternative di processo o strutturali (metodi di lavoro, materie prime alternative) che si sarebbero dovute prendere in esame valutando e indicando per esse le ragioni della scelta e il loro impatto ambientale.



Lo stesso proponente nel SIA ammette che: *"in conclusione al presente paragrafo si ritiene opportuno specificare che non è stata considerata l'opzione zero" (in inglese "do nothing"), cioè la politica del non intervento, che nel qual caso comporterebbe la non realizzazione dell'impianto in quanto se da un lato porta ed eliminare completamente tutte le possibili problematiche di impatto ambientale, connesse alle attività dell'impianto in progetto, fin qui esaminate, dall'altro comporta ripercussioni, sia di tipo economico sia di tipo ambientale"*.

Nello studio di Impatto Ambientale (SIA) il proponente continua ad enfatizzare visioni strettamente imprenditoriali che nulla hanno a che vedere con una attenta valutazione ed applicazione della "do nothing" o "opzione zero". La mancanza di un adeguato Piano dei Rifiuti Regionale e di qualsiasi strumento di pianificazione favorisce la proposizione di ipotesi impiantistiche per la gestione, il trattamento e recupero dei rifiuti da inserire in ambito Regionale ma il tutto nella totale assenza di un corretto studio analitico.

7 – B.A.T. (Best Available Techniques)

Nel progetto si fa un generico riferimento a scelta di tecniche e risorse ritenute le più idonee per la gestione di quanto previsto. Per raggiungere un livello il più possibile elevato di protezione dell'ambiente il rilascio delle autorizzazioni (VIA-AIA) prevede che vengano individuate e adottate, da parte del gestore dell'impianto, le migliori tecniche disponibili definite con l'acronimo BAT ("Best Available Techniques"), ovvero le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che - tra quelle tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per ogni specifico contesto - garantiscono bassi livelli di emissione di inquinanti, l'ottimizzazione dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un'adeguata prevenzione degli incidenti.

La Direttiva comunitaria 96/61/CE sulla prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento, comunemente denominata "Direttiva IPPC" (Integrated Pollution Prevention and Control), adottata nel 1996 dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, è trasposta nella legislazione nazionale con il decreto legislativo del 4 agosto 1999 n.372, stabilisce i principi generali che governano gli obblighi base dei responsabili delle installazioni industriali, sia nuove sia esistenti.

Tra questi il primo è di adottare tutte le misure preventive appropriate per assicurare un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, attraverso misure atte a prevenire l'inquinamento prevedono l'utilizzo delle "migliori tecniche disponibili" ossia lo sviluppo e la diffusione di produzioni più pulite con il minimo impatto ambientale, ed eliminando nel contempo le inefficienze energetiche e ottimizzando l'impiego delle risorse.




Il progetto complessivo dell'impianto di Recupero/Trattamento rifiuti della ENERGIA ANAGNI SRL, tuttavia, manca di specifica indagine e confronto di apparecchiature utilizzate in impianti in funzione in Italia, finalizzata alla verifica delle tecnologie utilizzate e delle relative scelte impiantistiche adottate. L'indagine dovrebbe comprendere anche contatti diretti con i gestori di altri impianti similari così altamente impiantanti.

Il progetto per quanto riguarda le BAT, manca di quegli elementi di analisi e di confronto che possano definire:

- la corretta affidabilità del processo in funzione del massimo rendimento qualitativo
- la ricerca del minore impatto ambientale

La complessità tecnologica di un impianto di compostaggio non sempre corrisponde alla migliore tecnica disponibile; le scelte progettuali e organizzative dovrebbero dipendere non solo dagli aspetti economici ma :

- dalle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti da trattare
- dal contesto urbanistico e sociale in cui gli impianti sono inseriti
- dal tipo di prodotto che si intende ottenere



8 - CONTESTO AMBIENTALE "VALLE DEL SACCO" E STATO DI EMERGENZA

L'impianto della ENERGIA ANAGNI SRL andrebbe ad inserirsi in un contesto ambientale assolutamente disastroso a causa della ormai noto stato emergenziale nel quale versa l'intera "Valle del Sacco". E' dal 2005 che per il fiume Sacco e per i territori attraversati dal corso d'acqua è stato riconosciuto lo "Stato di Emergenza Ambientale" a seguito e soprattutto per l'alto livello di inquinamento provocato dal beta-esaclorocicloesano (β -HCH) presente e riscontrato sui terreni ma anche sul latte e formaggi prodotti da aziende agricole del comprensorio.

Nel 2006 la Regione del Lazio, dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario, per valutare lo stato della salute della popolazione in rapporto alle esposizioni ambientali, avviò il progetto "Salute della popolazione nell'area della Valle del Sacco".

Lo studio di biomonitoraggio ha evidenziato un aumento della concentrazione di β -HCH all'aumentare dell'età, per i residenti entro 1 km dal fiume Sacco, per le persone che avevano consumato acqua di pozzo privato per bere, cucinare o lavarsi, e per coloro che avevano mangiato cibi di produzione propria.

Nel 2009 la Regione Lazio ha messo in atto un programma di "Sorveglianza sanitaria ed epidemiologica della popolazione residente in prossimità del fiume Sacco", nell'area identificata a rischio.

Tra il 2010 e il 2012 è stata eseguita la prima fase del programma che includeva la determinazione dei parametri ematochimici relativi alla funzione midollare e ai parametri di infiammazione, al diabete e al metabolismo dei lipidi, alla funzionalità epatica, alla funzionalità renale, agli ormoni sessuali, alla funzionalità surrenalica.

Tra il 2013 ed il 2015 è stata eseguita la seconda fase della sorveglianza e sono stati valutati i livelli di contaminazione presenti nel sangue della popolazione residente nell'area in studio misurando le concentrazioni di diverse sostanze organoclorurate.



Da quanto rivelato delle analisi e controlli effettuati dal Dipartimento Epidemiologico Regionale sulla popolazione, è stato determinato che :

- *"la contaminazione umana è persistente e che la contaminazione del β -HCH non è stata isolata ma si è accompagnata, seppure in modo minore, a quella di altri contaminanti chimici persistenti che coesistono nell'organismo".*
- *" I risultati dello studio sono suggestivi di un effetto specifico dell'inquinante organoclorurato su diversi sistemi, in particolare sull'apparato cardiovascolare e sulle funzioni metaboliche, e quindi di un danno biologico per la popolazione esposta*
- *"I risultati di tale indagine indicavano una associazione tra livelli ematici di β -HCH e metabolismo dei lipidi (aumento di trigliceridi e colesterolo LDL, diminuzione del colesterolo HDL), funzionalità renale (aumento di azoto ureico e creatinina, diminuzione della funzionalità renale stimata), regolazione degli ormoni sessuali nelle donne (aumento di FSH e LH, diminuzione di progesterone e prolattina) e funzionalità surrenalica (diminuzione del cortisolo)."*
- *" Le analisi statistiche sulla relazione tra β -HCH e dati neurologici mostravano una associazione con un punteggio del test MMSE ≤ 26 , indice della presenza di deterioramento cognitivo"*

(http://www.deplazio.net/it/rapporti/cat_view/43-rapporti-2013).



9 - STATO ECOLOGICO ACQUE SUPERFICIALI DEL BACINO DEL FIUME SACCO

Il Piano Gestione delle Acque, Ciclo 2015-2021 ha accertato che lo stato ecologico delle acque superficiali del Bacino del fiume Sacco è "scarso" e addirittura "pessimo", in violazione di quanto disposto dalla Direttiva UE 2000/60 e del D.Lgs.vo 152/2006, art.76 comma 4.

Anche nella Relazione Ambientale allegata al Piano Rifiuti della Regione Lazio, approvato con DCR n.14/2012, si legge (cfr.Cap.8.6.1) il fiume Sacco risulta come bacino degradato al livello "pessimo" per gli indici ambientali ecologici).

La causa del degrado ambientale del bacino del fiume Sacco, secondo studi effettuati da diversi enti proposti nel corso degli ultimi decenni, è stata individuata nella presenza di inquinanti industriali di ogni genere nelle acque fluviali, concludendo la necessità di intervenire con la realizzazione di appositi depuratori, cosa che ancora oggi risulta disattesa.

La presenza di un depuratore industriale realizzato dalla Regione Lazio e non ancora in funzione, proprio nell'area limitrofa a quella individuata dal progetto, nel territorio dell'Asi di Anagni, testimonia la conclamata e persistente necessità di approntare, in quei luoghi specifici, le contromisure di tutela ambientali prescritte dalla normativa di specie, causa del continuo peggioramento dello stato delle acque fluviali.

Si segnala inoltre che gli scarichi dei reflui dell'impianto della società proponente, come indicato dalla stessa nella Relazione di Sintesi e nello Studio Ambientale, saranno connessi alla rete fognaria ASI che è priva di depurazione e si innesta direttamente nel fiume Sacco.

In secondo luogo la quantità di reflui prodotti dall'impianto è tutt'altro che modesta e non sembra accettabile la soluzione progettuale proposta in quanto rappresenta un semplice aggravio della situazione ambientale esistente ed un impatto non sostenibile, in considerazione del contesto di degrado ambientale che caratterizza la stessa zona ASI di Anagni.



10 - QUALITA' DELL'ARIA , RISANAMENTO

Lo studio (SIA) della ENERGIA ANAGNI SRL, per quanto riguarda gli impatti sull'atmosfera provocati dal nuovo impianto è assolutamente carente e parte da un presupposto fondamentalmente errato ossia che :

° Durante l'esercizio delle attività la probabilità di rilascio di sostanze inquinanti nei confronti del suolo e del sottosuolo è praticamente nulla .

e che :

° eventuali effetti sull'aria, prodotti dalle attività svolte in impianto, si riducono a possibili emissioni generate durante le operazioni di carico/scarico (effettuate all'interno del capannone) oppure durante le fasi di lavorazione (effettuate solamente all'interno del capannone).

° le attività di carico/scarico dei rifiuti, movimentazione e lavorazione degli stessi, non sono segnalate criticità particolari poiché la natura dei rifiuti è prettamente solida.

Si osserva che il "Piano di risanamento della qualità dell'aria regionale " e le norme di attuazione ad esso collegate sono state elaborate e rilasciate con le finalità espresse all'art. 1) :

- *"Il Piano di Risanamento della Qualità dell'aria della Regione Lazio stabilisce norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera"* .

Per avere l'esatta percezione della qualità dell'aria nel contesto in esame, per poi passare ad una verifica degli inquinanti , occorre non svincolare il sito proposto per l'impianto di trattamento rifiuti dalla analisi complessiva della realtà industriale presente tra Anagni – Collesferro - Ferentino e dalle presenze altrettanto impattanti distribuite su detto territorio .

Le affermazioni del proponente, contenute nel SIA, che il nuovo impianto non produrrà nuove criticità dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e che la concentrazioni degli inquinanti saranno, a loro dire, a impatto quasi nullo sono alquanto bizzarre .

Con la Deliberazione 15 settembre 2016, n. 536 , la regione Lazio ha stabilito l'aggiornamento dell'Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 definita come "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità



dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.Lgs. 155/2010"

Il territorio comunale di Anagni è compreso nella nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene ed è, per Anagni, compresa nella "F1212 - Zona Valle del Sacco"

Dal Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N. 78, l'ARPA Lazio con documento RT/DA1/16/02 del 10/06/2010 definisce le modalità di assegnazione della classificazione secondo i dati del sistema di monitoraggio regionale, come previsto dal D.Lgs. 155/2010, ossia:

Relativamente al SO₂, NO₂, PM₁₀ – PM_{2,5}, Pb, C₆H₆, CO, As, Cd, Ni, B(a)P, è stato effettuato il confronto dei livelli delle concentrazioni rilevati nei 5 anni civili precedenti, con le soglie di valutazione inferiore (SVI) e le Soglie di valutazione Superiore (SVS). Il superamento di una soglia si è realizzato se questa è stata superata in almeno 3 anni (Allegato II, sezione I, del D.Lgs. 155/2010);

2. Relativamente al O₃ è stato effettuato il confronto dei livelli delle concentrazioni rilevati nei 5 anni civili precedenti con l'obiettivo a lungo termine (OLT) per la protezione della salute umana. Il superamento di un obiettivo si è realizzato se questo è stato superato in almeno 1 anno (art. 8, comma 1, e allegato VII, del D.Lgs. 155/2010).

Per ogni inquinante, una zona ricade in:

***classe 4: almeno 3 dei 5 anni esaminati tutti gli indicatori di legge di tale inquinante rimangono inferiori alla soglia di valutazione inferiore (SVI);*

***classe 3: uno o più indicatori di legge di tale inquinante, per almeno 3 dei 5 anni precedenti, presentano un valore superiore alla soglia di valutazione inferiore (SVI) e per almeno 3 anni inferiore alla soglia di valutazione superiore (SVS);*

***classe 2: uno o più indicatori di legge di tale inquinante sono, per almeno 3 anni dei 5 anni precedenti, superiore alla soglia di valutazione superiore (SVS) e per almeno 3 anni inferiori al valore limite;*

***classe 1: uno o più indicatori di legge di tale inquinante risultano superiori al valore limite per almeno 3 dei 5 anni precedenti.*

Si riporta la Tabella con la Classificazione regionale delle Zone (quinquennio 2011-2015):

Zona	NO ₂	PM	B(a)P	Benzene	SO ₂	CO	Metalli (As, Cd, Ni, Pb)
Agglomerato di Roma	1	1	2	3	4	4	4
Valle del Sacco	1	1	1	3	4	4	4
Litoranea	1	2	4	1	4	4	4
Appenninica	2	2	4	4	4	4	4

Si precisa che per la Valle del Sacco, a cui appartengono i Comuni di ANAGNI, Colferro, Ferentino, Frosinone ed altri, per tre parametri quali gli Ossidi di azoto, il particolato (PM 10 - 2,5) e il benzo(a)pirene si sono riscontrati il superato dei limiti massimi e per almeno tre anni su cinque.

Il comune di Anagni, al pari di Colferro e Ferentino viene individuato nella Classe Complessiva "1", ossia la peggiore in termini di valutazione ambientale e con livelli di concentrazione di:

	Celle	NO ₂	PM	CLASSE COMPLESSIVA
ANAGNI	4	2	1	1
Colferro	4	1	1	1
Ferentino	3	1	1	1

(Estratto dalla tabella a pg.34/37 Classificazione in base al valore massimo delle celle nel comune)

Con la Deliberazione R. L. - 15 settembre 2016, n. 536, la Regione Lazio ha sollecitato i comuni appartenenti alla classe 1, ad adottare misure restrittive a salvaguardia della salubrità dei propri cittadini indicando che:

- "... A seguito della nuova classificazione, i comuni che ricadono nella classe 1 (ex Zona A) dell'Allegato I, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dovranno adottare le misure più restrittive, previste dall'art. 23, "ulteriori provvedimenti da adottarsi nel Comune di Frosinone" ed dall'art. 24 "ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto



merci", del Piano della qualità dell'aria, nonché quanto previsto dagli artt. 5, 25 e 28 e quanto già di competenza come indicato agli artt. 9 e 16 del Piano medesimo

Per la realtà di Anagni, si ritiene indispensabile attivare una seria valutazione degli impatti esistenti e prevedibili che impediscano e limitino i superamenti degli standard qualitativi. La mancata osservazione di alcuni aspetti fondamentali per la conservazione dei valori ottimali è frutto anche del non recepimento della Direttiva Europea che impone di non compromettere ulteriormente la qualità dell'aria laddove questa è già compromessa, quale è la zona industriale di Anagni contigua con quella di Colleferro e Ferentino-Frosinone e dove le concentrazioni di polveri sottili restano sicuramente al di sopra dei limiti massimi consentiti.

Occorre precisare che nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 dell'a legge 16 aprile 1987, n. 183.), all' Art.2 punto 1 si definisce che:

"Al fine del presente decreto si intende per inquinamento atmosferico ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da,

- *alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria*
- *costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo*
- *compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente*
- *alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati"*

Anagni si trova tra Colleferro e Ferentino/Frosinone che sono comuni confinanti e con una distanza in linea d'aria tra i centri urbani è di pochi km, entrambi da sempre sono presente nella blacklist nazionale come città tra le più inquinate d'Italia perché sede di importanti e impattanti attività produttive. Tali aree risentono, in termini di impatti negativi, della forte presenza di realtà industriali classificate come SIN (Siti di Interesse Nazionale).

Sono anni che questo territorio è oggetto di particolare attenzione ambientale, vista la presenza altamente inquinante di realtà industriali come centrali elettriche Turbogas , cementifici, inceneritori di rifiuti, impianti di trattamento rifiuti (a Colleferro) e centrali a biomasse, inceneritori di rifiuti vari, opifici vari , impianti di trattamento di rifiuti vari situati ad Anagni e nell'area industriale dei vicini Ferentino-Frosinone.



In considerazione del pessimo livello della qualità dell'aria, si ritiene che il comune di Anagni non possa essere ulteriormente sottoposto ad aggravii ambientali e che l'impianto proposto dalla ENEGIA ANAGNI SRL, inutile e ad alto impatto, sia incompatibile con una realtà impegnata nella bonifica e del proprio territorio, da tempo compromesso, e nella difesa della salubrità dei propri cittadini.

Si riporta a tal proposito l'"ORDINANZA SINDACALE" emessa dal sindaco di Anagni il 22/12/2016 in materia di Provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria. Interventi di limitazione del traffico e di limitazione dei consumi per il riscaldamento degli edifici.


CITTA' DI ANAGNI
PROVINCIA DI FROSINONE

N. ATTO/2016	UFFICIO DEL SINDACO <i>Via Roma, 187 - Anagni</i>	Ass. Città/Prov.
--------------	---	------------------

Da n. 146
del 30/01/17
del 22-12-16

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria. Interventi di limitazione del traffico e di limitazione dei consumi per il riscaldamento degli edifici.

Atteso che l'esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10, può provocare danni alla salute umana.

Constatato che il Piano impone l'adozione di provvedimenti programmatici, quali il fermo del traffico a cadenza predefinita ed ulteriori provvedimenti idonei ad abbassare il grado di inquinamento della città in previsione di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera stabiliti dalla norma.

Ravvisata la necessità di disporre interventi programmatici di limitazione del traffico e misure per la riduzione delle temperature degli edifici, da accompagnare agli interventi già posti in essere e quelli in programmazione da parte degli altri Servizi dell'Ente.

Preso atto altresì che per quanto previsto all'art. 23 delle Norme di Attuazione del Piano, in particolare per il divieto di circolazione per 4 domeniche dal mese di novembre a marzo, con il presente atto vengono disposte quattro giornate ecologiche di divieto fino al mese di Marzo 2017.

Atteso che questo Ente non dispone ancora di dati sufficienti per ricostruire un quadro attendibile per la valutazione delle pressioni e degli impatti presenti sul territorio che hanno comportato la modifica della classificazione per il Comune di Anagni, come richiesto dalla D.G.R. 536 del 15/09/2016.

Visto l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni

attribuitogli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge".

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria. Interventi di limitazione del traffico e di limitazione dei consumi per il riscaldamento degli edifici.

IL SINDACO

Premesso che con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 66 del 30/12/2009 è stato approvato il "Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria" (nel seguito Piano);

Premesso che il Piano stabilisce le norme atte ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera;

Richiamati i "Comiti del Comune" così come definiti negli artt. 9 e 16 delle Norme di Attuazione del Piano.

Vista la D.G.R. 536 del 15/09/2016 "Aggiornamento Allegato 4 della D.G.R. 217 del 18/05/2012 Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 1 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D. Lgs. 155/2010" che, tra l'altro, ha ricompreso il territorio del Comune di Anagni nella classe 1 (ex Zona A), determinata dalla classe peggiore dei singoli inquinanti presi in considerazione, rappresentata nella fattispecie proprio dal particolato atmosferico PM₁₀, cui è stato attribuita la classe 1.

Tenuto conto che la succitata D.G.R. 536 del 15/09/2016 ha stabilito:

di estendere ai comuni che, a seguito della nuova classificazione, ricadono in classe 1 (ex Zona A), l'adozione dei provvedimenti previsti dal Piano all'art. 23 "Ulteriori provvedimenti per il Comune di Frosinone" e all'art. 24 "Ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci" nonché quanto previsto dagli artt. 15 "Limitazioni al traffico veicolare", 25 "Provvedimenti di carattere emergenziale" e 28 "Controllo e valutazione dell'efficacia delle misure";

di precisare che l'adozione dei provvedimenti specifici per il Comune di Frosinone, di cui agli artt. 15, 23 e 24 succitati è estesa a tutti i comuni del Lazio, che a seguito della nuova classificazione ricadono nella classe 1, ed è subordinata alla valutazione delle pressioni e degli impatti presenti sul territorio (popolazione residente, superficie territoriale, inquinamento indiretto dai comuni limitrofi ecc.) ed alla tipologia d'inquinante che ha comportato la modifica della classificazione in oggetto.

Richiamati:

l'art. 15 "Limitazioni al traffico veicolare" delle Norme di Attuazione del Piano:

1) Nei comuni compresi nella zona B e nel comune di Frosinone sono stabilite le seguenti limitazioni al traffico nel territorio del centro urbano, come delimitato con apposito atto del Comune:

a. dalla data di entrata in vigore del presente atto non possono circolare, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, gli autoveicoli con caratteristiche emissive Euro 0 benzina ed Euro 1 diesel e precedenti;

b. dalla data di entrata in vigore del presente atto non possono circolare i ciclomotori e motoveicoli Euro 0 a due tempi;

c. dal 1 gennaio 2019 non possono circolare, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, gli autoveicoli con caratteristiche emissive Euro 0 benzina e precedenti ed Euro 2 diesel e precedenti;

d. dal 1 gennaio 2010 non possono circolare i ciclomotori e motoveicoli con caratteristiche emissive Euro 0 quattro tempi e i ciclomotori e motoveicoli Euro 1 due tempi e precedenti;

2) Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari. I Comuni possono autorizzare la circolazione di veicoli non rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1), per soddisfare specifiche esigenze pubbliche.

l'art. 23 "Ulteriori provvedimenti da adottarsi nel Comune di Frosinone", commi 3, 4 e 5, delle Norme di Attuazione del Piano:

3) Dalla data di entrata in vigore del presente atto, per almeno quattro domeniche, comprese nel periodo da novembre a marzo, è vietata la circolazione dei mezzi ad uso privato dalle ore 8.00 alle 18.00 nel territorio del centro urbano, come delimitato con atto del Comune. Il Comune di Frosinone definisce il calendario delle domeniche con divieto di circolazione, dandone comunicazione alla popolazione;

4) Nel periodo invernale, nei mesi da dicembre a marzo, è introdotta, per i veicoli a combustione interna ad uso privato, la circolazione a targhe alterne nel territorio del centro urbano, come delimitato con atto del Comune, per almeno due giorni feriali a settimana. Ai fini della

giancarlo.ceci@inwind.it



circolazione a turni alterne, il Comune definisce i giorni della settimana e l'orario, che non deve essere comunque inferiore alle 12 ore complessive giornaliere e comprendere le fasce orarie di maggiore traffico. Sino alla data di dicembre 2009 si applicano le disposizioni previste dal Comune in forza delle indicazioni delle deliberazioni della Giunta regionale n. 1316/2003 e 128/2004;

5) Le limitazioni alla circolazione di cui al presente articolo non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari. Il Comune di Frasimonti può autorizzare la circolazione di altri veicoli per soddisfare specifiche esigenze pubbliche

l'art. 24 "Ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci" delle Norme di Attuazione del Piano:

1) Oltre alle disposizioni di cui all'art. 15, al trasporto delle merci si applicano le seguenti misure:

2) Dalla data di entrata in vigore del presente atto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì è interdetta la circolazione nel centro urbano:

a. ai veicoli con massa massima inferiore a 3,5 t dalle ore 19,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00;

b. ai veicoli con massa massima superiore a 3,5 t dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

3) Dal 1 gennaio 2010 è interdetta la circolazione nel centro urbano a tutti i veicoli merci, con l'eccezione, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle ore 10,00 del giorno successivo, dei veicoli con massa massima inferiore a 3,5 t a basso impatto ambientale (elettrici, ibridi e metano/GPL). Il Comune può derogare alle suddette limitazioni per soddisfare specifiche e comprovate esigenze pubbliche.

l'art. 25 "Provvedimenti di carattere emergenziale", comma 3, delle Norme di Attuazione del Piano:

3) I provvedimenti che i comuni possono assumere in funzione della gravità del livello di inquinamento sono:

a. Intensificazione del lavaggio delle strade;

b. Blocco parziale o totale della circolazione;

c. Limitazione al riscaldamento degli edifici tramite riduzione del tempo di funzionamento e/o riduzione delle temperature degli ambienti;

d. Riduzione della combustione ad uso industriale;

e. Provvedimenti di carattere locale significativi ai fini della riduzione dell'inquinamento.

Considerare che le principali fonti di emissione primaria da traffico veicolare di polveri inalabili PM₁₀ risultano essere gli autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché i ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione.

Atteso che l'esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM₁₀, può provocare danni alla salute umana.

Considerato che il Piano impone l'adozione di provvedimenti programmatici, quali il fermo del traffico a cadenza predefinita ed ulteriori provvedimenti idonei ad abbassare il grado di inquinamento della città in previsione di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera stabiliti dalla norma.

Ravvisata la necessità di disporre interventi programmatici di limitazione del traffico e misure per la riduzione delle temperature degli edifici, da accompagnare agli interventi già posti in essere e quelli in programmazione da parte degli altri Servizi dell'Ente.

Preso atto altresì che per quanto previsto all'art. 25 delle Norme di Attuazione del Piano, in particolare per il divieto di circolazione per 4 domeniche dal mese di novembre a marzo, con il presente atto vengono disposte quattro giornate ecologiche di divieto fino al mese di Marzo 2017.

Atteso che questo Ente non dispone ancora di dati sufficienti per ricostruire un quadro attendibile per la valutazione delle pressioni e degli impatti presenti sul territorio che hanno comportato la modifica della classificazione per il Comune di Anagni, come richiesto dalla D.G.R. 536 del 15/09/2016.

Visto l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge".

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale prevede "In particolare, in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

Ritenuto di dover assoggettare alle limitazioni del traffico veicolare parte del centro urbano definito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n° 901 del 22/10/1996, e soprattutto quello circoscritto dalle seguenti strade: Via Circonvallazione Sud, Via dello Spizzone, Viale Regina Margherita, Via Giovanni Geminiani.

Visto il D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 351/1999;

Vista la D.C.R. 66/2009;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

giancarlo.ceci@inwind.it



Visto il D.Lgs. 155/2010 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. 536/2016.

ORDINA

1. L'attuazione dei provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria attraverso interventi programmati di limitazione del traffico veicolare nell'area urbana circoscritta dalle seguenti strade: Via Circonvallazione Sud, Via delle Spizzone, Viale Regina Margherita, Via Giovanni Giminiani. Sulle suddette strade la circolazione resta consentita a tutti i tipi di veicoli senza restrizione alcuna, anche al fine di favorire l'utilizzo delle seguenti aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico:

- o Parcheggio in Via della Sanità (Moltipiano);
- o Parcheggio in Via San Lorenzo (Cimitero);
- o Parcheggio in Via Giovanni Giminiani (Piscina);
- o Parcheggio in Via San Magno (San Magno).

2. Il piano d'intervento di limitazione della circolazione veicolare nell'area urbana come definita al punto 1, è così definito:

a. Divieto di circolazione, dal 01 gennaio 2017 al 31 marzo 2017, per:

i. gli autoveicoli con caratteristiche emissive Euro 0 benzina ed Euro 1 diesel e precedenti, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;

ii. i ciclomotori e motoveicoli Euro 0 a due tempi;

iii. gli autoveicoli con caratteristiche emissive Euro 1 a benzina e precedenti ed Euro 2 diesel e precedenti, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;

iv. i ciclomotori e motoveicoli con caratteristiche emissive Euro 0 quattro tempi e i ciclomotori e motoveicoli Euro 1 due tempi e precedenti.

Le limitazioni alla circolazione di cui al presente punto non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile e V.F., servizi sanitari, servizi pubblici in generale (trasporto pubblico, nettezza urbana, servizio idrico integrato, fornitura energia elettrica, fornitura gas, ecc.) oltre a veicoli adibiti a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali.

b. Domeniche ecologiche per i giorni del 08 gennaio 2017, 29 gennaio 2017, 19 febbraio 2017, 12 marzo 2017 dalle ore 8:00 alle ore 18:00, con divieto di circolazione all'interno dell'area urbana come definita al punto 1, per tutti i veicoli ad uso privato o adibiti al trasporto merci. Dette limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile e V.F., servizi sanitari, servizi pubblici in generale (trasporto pubblico, nettezza urbana, servizio idrico integrato, fornitura energia elettrica, fornitura gas, ecc.) oltre a veicoli adibiti a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali.

c. Divieto di circolazione a targa alterna dal 01 gennaio 2017 al 31 marzo 2017, per tutti i veicoli ad uso privato, nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:10 alle ore 22:10, consentendo la circolazione nei giorni di lunedì ai veicoli con targa dispari e nei giorni di venerdì a quelli con targa pari. In deroga a tale disposizione, potranno sempre circolare, quindi sia nei giorni pari che dispari, i veicoli a basso impatto ambientale ovvero elettrici, ibridi, a metano, GPL e Diesel dotati di filtro antiparticolato (FAP). Dette limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile e V.F., servizi sanitari, servizi pubblici in generale (trasporto pubblico, nettezza urbana, servizio idrico integrato, fornitura energia elettrica, fornitura gas, ecc.) oltre a veicoli adibiti a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali.

d. Divieto di circolazione nel centro urbano, dal 01 gennaio 2017 al 31 marzo 2017, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, escluso il mercoledì, per i veicoli adibiti al trasporto merci:

i. con massa massima complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t dalle ore 18:00 alle 14:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00.

ii. con massa massima complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t dalle ore 07:00 alle 20:00.

e. Divieto di circolazione nel centro urbano, dal 01 gennaio 2017 al 31 marzo 2017, nel giorno feriale di mercoledì per i veicoli adibiti al trasporto merci:

i. con massa massima complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00.

ii. con massa massima complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 20:00.

giancarlo.ceci@inwind.it



f. Obbligo di spegnimento dei motori, dal 01 gennaio 2017 al 31 marzo 2017, per:

- i. i veicoli merci durante la fase di carico/scarico;
- ii. i veicoli per soste di durata maggiore di un minuto o in corrispondenza di impianti semaforici;
- iii. i veicoli adibiti al trasporto pubblico nelle aree di sosta e nei nodi di scambio.

Le disposizioni di cui sopra hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale e riguardano esclusivamente la circolazione nella fase dinamica ad esclusione dei veicoli in sosta: pertanto sono da ritenersi sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

ORDINA ALTRESI'

3. Dal 25 dicembre 2016 al 31 marzo 2017 è fatto divieto a chiunque di accendere fuochi o falò anche se nati da attività connessa all'ordinaria pratica agricola, fatti salvo provvedimenti straordinari emessi dagli Enti competenti con funzione antipassiva o similare.

4. Dal 25 dicembre 2016 al 31 marzo 2017:

- a. Negli edifici ad uso residenziale, commerciale e direzionale, attività ricreative, di culto, sportive, scolastiche ed assimilabili, la temperatura non può essere superiore a 20° C;
- b. Negli edifici ad uso industriale e artigianali e assimilabili la temperatura non può essere superiore a 18° C;
- c. Per gli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o nafta il periodo di accensione deve essere ridotto di 2 ore rispetto a quelli consentiti dalle norme del Decreto Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;
- d. È vietato l'utilizzo di legna da ardere o biomasse per alimentare impianti di riscaldamento con potenza superiore a 35 KW, qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o GPL;
- e. È vietato l'utilizzo di camini aperti e chiusi, stufe a legna, pellet e a biomassa in generale su tutto il territorio comunale anche in tutte le abitazioni ed alle attività produttive provviste di rete del gas metano e di bomboloni GPL. Tale provvedimento è valido sia per le utenze domestiche che per le attività economiche e produttive (limitatamente al riscaldamento degli ambienti). Restano invariate le ulteriori prescrizioni per i gestori e proprietari delle attività produttive.
- f. È fatto divieto di climatizzazione dei seguenti spazi: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazioni con cantine, box, garage.

AVERTE

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di specifica segnaletica per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza inerenti la circolazione stradale si applicano le sanzioni previste dall'art. 7, comma 13, del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., e successive modifiche, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

Le disposizioni non afferenti la circolazione stradale sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

DEMANDA

al Corpo della Polizia Locale la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti di loro competenza, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia notificata a:

- 1) Al Comando della Compagnia Carabinieri di Anagni
- 2) Al Comando Polizia Municipale di Anagni
- 3) Al Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Anagni
- 4) Alla Provincia di Frosinone - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
- 5) Alla ASL Frosinone - S.S.O. Igiene e Sanità Pubblica Distretto A
- 6) All'ARPA Lazio - Sezione Provinciale di Frosinone
- 7) Alla Prefettura di Frosinone - Area V Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

MANDA

La presente al Comando di Polizia Locale per l'esecuzione.



II - STRUTTURA ANTROPICA DI PROSSIMITA'

Nel progetto si afferma che :

- Le attività presenti nelle immediate vicinanze sono tutte di carattere industriale, non sono presenti nuclei abitativi entro fascia di rispetto
- L'impianto è stato ubicato in un'area prevalentemente industriale in cui non sono presenti nuclei abitativi."

Il riferimento alla scarsa intensità abitativa dell'area interessata, è assolutamente inappropriato e ne viene messa nella giusta evidenza il nucleo abitativo di prossimità.


A qualche centinaio di metri dall'opificio in progetto, inizia la folta presenza di abitazioni e aziende agricole che caratterizzano l'insediamento periferico di Anagni .

La frazione di Anagni denominata "Osteria della Fontana" dista meno di 2 km dall'impianto in esame e vanta un nucleo consistente abitato, se si sommano i residenti nel nucleo urbano della frazione a quelli delle case sparse, si raggiungono diverse migliaia di cittadini domiciliati nel contesto di prossimità con l'area interessata dall'intervento in progetto.

All'interno del nucleo residenziale di "Osteria della Fontana" e a meno di 1.700 mt dal sito dell'impianto di compostaggio, sono ubicati i Plessi Scolastici denominati Anagni 1 e Anagni 2, frequentati da oltre 420 bambini suddivisi tra Scuola Elementare e Scuola Media secondaria.

A circa 3 Km dall'impianto proposto è presente una ulteriore Scuola per l'Infanzia ubicata nel quartiere "San Bartolomeo di Anagni.

Il tutto si evidenzia nelle allegate viste di Google Earth




Ricettori prossimi di particolare importanza e livello di antropizzazione locale

12 - CUMULO CON ALTRI PROGETTI

Nel comune di Anagni sono previsti o in funzione numerosi impianti per il trattamento dei rifiuti sia urbani che pericolosi. In particolare oltre all'impianto della ENERGIA ANAGNI srl che prevede il recupero di energia dal trattamento anaerobico di 86.000 t/anno di FORSU e materia organica ligna, sono state presentate richieste autorizzative o rinnovi di attività per altri impianti di valorizzazione dei rifiuti. Tali impianti sono assolutamente impattanti e non rispondenti alle esigenze di un'ambiente particolarmente compromesso.


1) A soli 1,4 Km dal progetto in esame, in loc. Casarene V.a Perelle, la IPERCOMPOST SRL vorrebbe realizzare un impianto per la "Produzione di Fertilizzanti da matrici organiche provenienti da raccolta differenziata". Le quantità di rifiuto da trattare ammontano a 27.000 t/anno.



2) La società TECNORICICLO AMBIENTE SRL, a meno di un 1,3 Km dall'impianto in osservazione, ha ottenuto l'autorizzazione per attivare un "Impianto per la selezione e il

giancarlo.ceci@inwind.it

trattamento di frazioni secche di varia tipologia". Il sito è ubicato in loc. Fontaina e ricade all'interno della stessa ASI della nergia-Anagni. L'autorizzazione è stata concessa per il trattamento di 28.800 t/anno di rifiuti.




3) La MARANGONI, situata a 2, 4 Km dal progetto in esame, ha presentato richiesta per il rinnovo dell'autorizzazione al suo impianto di incenerimento di CAR FLUFF (scarti di gomme e plastiche di auto). In precedenza l'inceneritore era autorizzato al trattamento termico di 32 tonnellate giornaliere, pari a oltre 16.000 t/anno di rifiuti. Il "CAR FLUFF" utilizzato nell'impianto della Marangoni è risultato nel tempo essere un materiale altamente inquinante ricavato da componenti plastiche ed elettriche interne delle auto. Tali scarti macinati e bruciati hanno immesso in aria sostanze tossiche pericolose. Le analisi eseguite sui campioni animali e sul terreno delle abitazioni circostanti dall'Asl Lr1, inviate all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, hanno rilevato la presenza di Pbc, metalli pesanti e diossinosimili, con ricaduta su tutta valle del Sacco già martoriata dalla questione "Fiume Sacco BILCH " betaesaclorocicloesano".

Si rammenta inoltre che nel 2009 ci fu un **incidente nell'inceneritore della Marangoni**, a seguito del quale fu necessario emanare ordinanze relative a divieto di consumo o commercializzazione.


giancarlo.cecchi@inwind.it

A handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be written in a cursive or semi-cursive script.

nell'area limitrofa all'impianto, di prodotti alimentari come frutta, verdura, uova, pollame ecc.




4) A confine con l'impianto Energia Anagni srl. è in esercizio uno dei più grandi inceneritori italiani, la BONOLLO ENERGIA utilizza oltre le 170.000 t/anno di materiale ligneo (cippato) e scarti della lavorazione di vinacce per produrre in cogenerazione energia elettrica e vapore. La potenza elettrica della centrale è pari a 16 MWe.



In considerazione delle richieste per nuovi impianti di trattamento rifiuti o rinnovi autorizzativi per l'incenerimento di rifiuti vari e nel doveroso rispetto della salubrità dei cittadini di Anagni e dell'intera area interessata dalle criticità ambientali propagate dal fiume Sacco e raggruppata geograficamente tra Colleferro e Frosinone, si ritiene indispensabile verificare **L'IMPATTO CUMULATIVO E SINERGICO DI PIÙ INTERVENTI INSISTENTI SULLO STESSO TERRITORIO**,

tale esigenza viene considerata anche nel Decreto Romani, ovvero il D.Lgs. n. 28/2011, che, sul solco di quanto già previsto dal precedente Decreto Ministeriale in ordine agli impatti cumulativi, all'art. 4 co. 3, ha previsto che "al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente,





del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282, per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale", ribadendo di tal guisa la necessità di definire i criteri per procedere alla valutazione degli impatti cumulativi, ricomprendendo più progetti proposti nella stessa area o in aree contigue.

Di seguito la tabella con il riepilogo degli impianti per il trattamento dei rifiuti autorizzati o in attesa di autorizzazione ubicati nel Comune di Anagni

IMPIANTO	TIPOLOGIA	ALIMENTAZIONE	Tonn/anno	AUTORIZZAZIONE
ENERGIA ANAGNI	<i>Biogas/Metano Ammendante Compostato</i>	<i>FORSU</i>	<i>86.090</i>	<i>Autorizzazione VIA/AIA</i>
BONOLLO ENERGIA	<i>Inceneritore</i>	<i>Cippato Vinacce</i>	<i>170.000</i>	<i>In esercizio</i>
TECNORICICLO	<i>VPI-CDR-CSS</i>	<i>Rifiuti da RD</i>	<i>28.800</i>	<i>Autorizzato</i>
MARANGONI	<i>Inceneritore</i>	<i>Pneumatici</i>	<i>15.600</i>	<i>Rinnovo Autorizzaz.</i>
IPERCOMPOST	<i>Compostaggio</i>	<i>FORSU</i>	<i>27.000</i>	<i>Autorizzaz. VIA</i>

Si fa presente inoltre che l'impianto della ENERGIA ANAGNI dovrebbe essere realizzato a confine, oltre che con la BONOLLO, anche con la SAXA GRUS srl che produce materiali ceramici. Nell'impianto Saxa è previsto la modifica dell'attuale ciclo produttivo utilizzando e recuperando, mediante trattamento fisico meccanico, le ceneri provenienti dall'inceneritore di San Vittore. In particolare si utilizzeranno i Codici CER 19 01 11 – ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose e il CER 19 01 12 (ceneri diverse dal 19 01 11).






L'impianto ENERGIA ANAGNI in progetto, oltre ad essere inserito in un contesto di assoluto degrado ambientale dovuto all'insieme ad alta densità di impianti industriali esistenti, sia in attività, sia abbandonati e dismessi, risulta poco distante dal sito censito per essere oggetto di bonifica, il sito in questione Romana Chimici SPA, è censita tra i siti oggetto di bonifica ai sensi della parte IV del D.Lgs. N. 152/06 S.M.I art.242 e seguenti.



I siti evidenziati costituiscono vere e proprie bombe ecologiche esse descrivono uno stato dei luoghi per il quale appare ovvio scongiurare la nascita di nuovi impianti per i quali si sacrificerebbe il risultato auspicato con le bonifiche intraprese, la nuova edificazione in oggetto aumenta il quadro di possibili scenari di degrado e alto inquinamento nel sistema ASI.

Si allega a seguire uno stralcio della bozza di ripermimetrazione dell'area SIN – Bacino Fiume Sacco con evidenziata l'area interessata dal progetto Energia-Anagni



13 - VINCOLI


Nei documenti progettuali il proponente afferma che :

"in sintesi, il quadro conoscitivo di cui sopra porta ad affermare che essendo l'area di ubicazione dell'impianto di biodigestione e compostaggio in progetto collocata adiacente all'esistente impianto di produzione di ceramiche, a sua volta inserito all'interno di un'area a chiara identificazione industriale (ASI), pur essendo interessata da una serie di vincoli di tipo paesistico (aree boscate, beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici), per la realizzazione dell'intervento in oggetto non risulta necessario l'acquisizione:

- *dell'autorizzazione paesaggistica, prevista dagli artt. 146 e 159 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;*
- *del parere preventivo Archeologico da parte della Soprintendenza Archeologica competente per territorio.*
- *A tale proposito si sottolinea che per il vincolo di tipo paesistico "aree boscate" è in via di definizione la richiesta di deperimetrazione".*

13.1 - PRESENZA DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Dalla lettura del progetto si evince che: *"...l'indicazione della presenza di vincoli che si vanno ad esplicitare. In particolare, dall'analisi degli elaborati di Piano appena citati emerge quanto segue, dando priorità alle Tavole B, anche in virtù di quanto riportato negli artt. 5 e 6 delle NTA del P.T.P.R. stesso di cui si riporterà un dettaglio successivamente: Tavola B31 foglio 389 – beni paesaggistici (cfr. stralcio riportato all'interno della Figura 13: H12.3) l'analisi di tale elaborato consente di accertare che il sito di intervento non è interessato dalla presenza di vincoli dichiarativi (LR 37/83, art. 14 LR 24/98, art. 134 comma 1 e art. 136 D. Lgs 42/04); l'area di progetto è invece interessata dalla presenza di aree sottoposte a tutela per legge (vincoli ricognitivi per legge di cui agli artt. 134 comma 1 lett. b D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e 142 comma 1 D.Lgs. 42/2004) e di "Immobili e aree tipizzati dal Piano Paesaggistico" (vincoli*



ricognitivi di Piano cui all'art. 134 comma 1, lett. c D. Lgs 42/04), con particolare riferimento a: Beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 metri – tl 0254 – Tracciato strada di Villamagna ; art. 13 comma 3 lett. a L.R. 24/98; (art. 45 NTA P.T.P.R.); Protezione delle aree boscate; art. 10 L.R. 24/98; (art. 38 NTA P.T.P.R.);


In merito al riscontro della presenza di zone sottoposte a tutela per beni culturali nell'area di progetto, si precisa che, l'eventuale mancato rispetto della fascia di 100 metri dal tracciato della strada di Villamagna, porterebbe all'obbligo di interpellanza per la richiesta di parere della soprintendenza ai beni culturali di pertinenza.

Dalla lettura del progetto si evince che i proponenti non hanno ritenuto necessario chiedere parere alla Soprintendenza preposta, prima di presentare il progetto, tale mancanza di riscontri sulla presenza o meno di evidenze di beni culturali archeologici, fermo restando l'individuazione tabellare di fasce di rispetto per beni culturali, costituisce ulteriore mancanza dei requisiti progettuali necessari in sede di conferenza dei servizi al fine di garantire gli esiti di cui all'art.24 del D.Lgs 156/2006, oltre a far nascere l'eventualità di muoversi in sede di costruzione di fronte ad evidenze archeologiche tali da far bloccare i lavori per le norme descritte nel Codice dei Beni Culturali decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42.



[Handwritten signature]

P.T.P. Beni Patrimonio Naturale e Culturale Tav. C 31



P.T.P.R. Beni Paesaggistici Tav. B 31

13.2 - PROTEZIONE DELLE AREE BOSCADE

Nel perimetro progettuale, lungo la zona a confine con l'autostrada, sono localizzati alcuni alberi di alto fusto disposti in filari, secondo i proponenti essi non costituirebbero un problema all'edificabilità del luogo, tale assunto risulta non confermabile dalla lettura delle norme di specie, infatti la presenza di alberi, costituisce un elemento tipico del paesaggio agro boschivo locale, esso descrive il retaggio culturale posseduto dai luoghi progettuali descritti come sopra detto tra le zone di rispetto di beni culturali, tutelato dalle norme in quanto attigui alla "V'a di Villamagna", inoltre il posizionamento arboreo appare utile anche come un chiaro sistema di bonifica sanitaria, costituisce una vera e propria barriera verde che funge da ostacolo all'inquinamento aereo che si genera a causa dell'attività industriale della zona ASI di Anagni e si spande verso tutti i territori attigui della pianura.

A tale riguardo i proponenti dichiarano che *"a tale proposito è in corso di definizione la domanda di "Richiesta attestazione di area non boscata" presentata dalla ditta Saxo Gres SpA, giancarlo.ceci@inwind.it*

secondo quanto indicato dalla relazione (rimessa nell'Allegato 3) fatta dal dottore agronomo Lorenzo Marcolini", tale assunto conferma la mancanza dei requisiti di ammissibilità del progetto in quanto c'è un'omissione degli elementi progettuali, tale da pregiudicare l'esito della conferenza dei servizi, così come l'intero iter della presentazione della VIA in oggetto, in quanto l'esame del progetto non è completo in mancanza dei pareri necessari.



Area boscata di prossimità



P.T.P.R. Area boscata – Tavola D 31

Per i vincoli segnalati si resta in attesa di chiarimenti e/o prese di posizione da parte degli Enti interessati al rilascio dei pareri

14 - TRAFFICO VEICOLARE

Nel S.I.A nel capitolo dedicato all' *Inquinamento atmosferico da gas di scarico automezzi conferitori e mezzi d'opera* viene riportata una stima ottimistica dei mezzi utilizzati per la movimentazione esterna, da e per l'impianto, dei rifiuti e materia prodotta, ma non è assolutamente valutato il loro impatto sul territorio sottovalutando anche le emissioni prodotte dai mezzi adibiti alla continua movimentazione interna. Si riporta la tabella con le stime del proponente:

Tabella V-2.11 – Stima del numero di automezzi diretti/provenienti dall'impianto

<i>Tipologia</i>	<i>t/a</i>	<i>t/g</i>	<i>Capacità mezzo (t)</i>	<i>mezzi/giorno</i>	
FORSO	60000	201,34	7,50	26,85	27
LIGNO-CELLULOSI	24000	80,54	10,00	8,05	9
PRODOTTO FINITO	38000	127,51	10,00	12,75	13
RIFIUTO PRODOTTO	7000	23,49	10,00	2,35	3
TOTALE MEZZI GIORNALIERI (mezzi/giorno)					52
TOTALE MEZZI USURA (mezzi/giorno)					8

Se si accettassero le stime del proponente e se l'impianto ANAGNI ENERGIA dovesse essere approvato verrebbe a determinarsi un grave appesantimento del traffico locale provocato dalle oltre 130.000 tonnellate/anno di rifiuti vari e materia movimentati. Occorrerebbe, innanzitutto, verificare se la viabilità locale è in grado di assorbire questo surplus di traffico indotto.

La legislazione italiana definisce lo stato di inquinamento atmosferico come quello stato dell'aria atmosferica conseguente alla immissione nella stessa di sostanze di qualsiasi natura in misura e in condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici e privati [Pres. Rep. It., 1988][2].



In merito al decreto legislativo n.155 del 2010, attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, si può dire che le sue finalità sono: a) Individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; b) Valutare la qualità dell'aria ambiente sulla base di criteri e metodi comuni su tutto il territorio nazionale; c) Ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate; d) Mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; e) Garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente; f) Realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione Europea in materia di inquinamento atmosferico.

Il decreto quindi stabilisce: a) I valori limite per le concentrazioni nell'aria ambiente di **biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10**; b) I livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto; c) Le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria ambiente di biossido di azoto e biossido di zolfo; d) Il valore limite, il valore obiettivo, l'obbligo di concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2.5; e) I valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene.

Poiché è ormai certo che l'inquinamento da traffico rappresenta uno dei più gravi problemi legati allo sviluppo delle attività umane e poiché la relazione diretta tra inquinamento atmosferico e salute è ormai accertata (tanto da stimare (studio Anpa e Oms che evidenzia l'impatto del Pm10 nelle otto maggiori città italiane) che in un anno il Pm10 da solo uccida 3.472 persone nel nostro Paese (il 4,7% dei decessi per tutte le cause, escluse quelle accidentali), mentre per altre sostanze, come il benzene, è ormai sicura l'elevata potenzialità cancerogena. Secondo la Commissione tossicologica nazionale, il benzene, causerà nei prossimi dieci anni di 2.432 casi di leucemia aggiuntivi nel nostro Paese, mentre lo smog in generale farà crescere del 20-40% nei centri urbani la possibilità di contrarre tumori alle vie respiratorie.

Vista la vicinanza dell'impianto in progetto con le Scuole della frazione di "Osteria de' la Fontana", si è ritenuto opportuno effettuare uno specifico studio analitico del traffico indotto e delle sue conseguenti emissioni provocate dai mezzi a servizio dell'impianto proposto.



Ai valori di inquinamento riscontrati, assolutamente preoccupanti, vanno ovviamente aggiunti quelli riconducibili alle attività degli altri impianti altamente impattanti presenti sul territorio e menzionati in altro capitolo. I valori complessivi porterebbero a quantizzare in diverse tonnellate/anno gli inquinanti vari depositati in una area assolutamente ridotta e densamente popolata.

Nel STA e nella varia documentazione progettuale si stima in maniera assolutamente ottimistica quello che potrebbe essere il traffico complessivo indotto dall'impianto, affermando che il flusso di automezzi pesanti in ingresso e in uscita è pari ad un massimo di 52 mezzi/giorno (8 mezzi/ora) e senza far cenno a quante autovetture e mezzi leggeri potrebbero essere coinvolti. Le quantità previste vanno sicuramente moltiplicate per un fattore $K =$ prossimo a 1,5 - 2, frutto di precedenti considerazioni.

Non sono stati considerati e valutati correttamente gli impatti provocati dal traffico veicolare definendoli in maniera semplicistica "scarsamente rilevanti", e "compatibile con il contesto produttivo", si ritiene invece che non si possano in assoluto considerare trascurabili.

Si avranno comunque delle pesanti emissioni aggiuntive di inquinanti vari nell'area interessata (complessivamente per diverse ql'anno), provocate da: CO (Monossido di Carbonio) - NOx (Ossidi di Azoto) - CO₂ (Anidride Carbonica) - PM₁₀ (Polveri Sottili) - Gli impatti non saranno certamente quelli dichiarati nel progetto.

14.1 - STUDIO SULLE EMISSIONI DA TRAFFICO VEICOLARE

Si riporta di seguito uno studio con analisi del traffico indotto, ipotizzando la realizzazione dell'impianto proposto e le conseguenti emissioni provocate.

Un'analisi del traffico veicolare connesso all'attività dell'impianto, pur mantenendo fisse alcune stime indicate nel progetto stesso (tonnellaggi in F/U), dà risultati di emissioni assolutamente preoccupanti. Applicando per i mezzi pesanti un fattore di carico adeguato alla realtà, inevitabilmente aumenta il numero dei viaggi, il numero dei mezzi utilizzati e i km percorsi.

Il numero dei mezzi giorno, con trasferimento bidirezionale, che verrebbero utilizzati, debbono riferirsi al trasporto della Frazione Secca e della Frazione Organica e delle altre matrici autorizzate, al trasporto della frazione verde reale, al trasferimento del rifiuto-materiale recuperato, al trasferimento a discarica dei rifiuti di processo, alla vendita del compost, ai mezzi degli operatori in


servizio, ai mezzi della manutenzione, ai mezzi di trasporto di materiali di consumo e ai mezzi pesanti che operano in maniera continua all'interno dell'impianto (pale meccaniche). Non va assolutamente sottovalutato il tempo di permanenza nel sito, con motore acceso, dei mezzi adibiti al carico-scarico-trasferimento all'interno dell'impianto e i reali fattori di emissione.

Come si può notare nella tabella inserita nel progetto, la stima dei mezzi adibiti al trasporto risulta assolutamente imprecisa e semplicistica poiché non sono state correttamente valutate:

- le classi di appartenenza dei mezzi pesanti utilizzati (Euro III - IV - V),
- i carichi reali trasportati dai singoli mezzi (difficilmente gli stessi verranno utilizzati con il massimo carico ammissibile di portata),
- il trasporto delle varie tipologie di rifiuti in funzione delle loro capacità di stoccaggio nell'impianto
- i mezzi utilizzati per "l'eventuale" trasferimento del percolato ed acque trattate,
- la standardizzazione dei mezzi e della loro portata,
- i mezzi utilizzati nelle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria
- i mezzi utilizzati dal personale operante nell'impianto

14.2 – ANALISI DELLE EMISSIONI





Area in esame per l'inquinamento veicolare R= 5 Km

Dalla verifica degli inquinanti emessi dal parco veicolare utilizzato per la soluzione impiantistica, con una analisi delle ricadute su di un'area prossima all'impianto e racchiusa in un cerchio di 5 km di raggio con centro sulla ENERGIA ANAGNI SRI, si ottengono dei valori molto prossimi alla realtà. La verifica è stata effettuata considerando come base di calcolo i dati INEMAR (INventario EMissioni ARia). Il sistema permette di stimare le emissioni dei principali macroinquinanti (SO_2 , NO_x , COVNM, CH_4 , CO, CO_2 , N_2O , NH_3 , PM2.5, PM10 e PTS), delle frazioni carboniose del particolato (EC, OC), degli idrocarburi policiclici aromatici (BaP, BbF, BkF, IcdP, IPA-CLTRP), dei metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn) e degli inquinanti aggregati ($\text{CO}_{2\text{eq}}$, precursori dell'ozono e sostanze acidificanti).

Nello studio di massima sono stati considerati valori quali:

- Emissioni in mg/km
- Km di percorrenza media considerati 15 (Entrata + Uscita + stazionamento)
- Portata media mezzi pesanti

Handwritten signature

- Portata mezzi leggeri (x differenza)
- Autovetture aziendali e private
- Mezzi appartenenti alla varie categ. Euro III-IV-V
- Materiale annuo in Entrata /Uscita x Sezione di Trattamento e Recupero Rifiuti - Sezione Anaerobica-Aerobica e produzione Biogas-Biometano (Rifiuto da trattare e recuperato, Compost prodotto, rifiuto a discarica, altre quantità considerate)
- Mezzi pesanti /leggeri realmente utilizzati

E considerando :

1. Mezzi pesanti/leggeri alimentati a diesel (portata non rilevante)
2. Media delle emissioni emesse tra Euro III –IV-V,
3. 10-15 km percorsi nell'area limitata,
4. Valori di emissione mg/km

Avremmo un valore totale annuo di inquinamento provocato dai diesel prossimi a:

SO2 –	810.000 mg
NOx =	1.500.000 mg
COV –	5.500.000 mg
CO –	37.000.000 mg
Co2 –	135.000.000 mg
N2O =	3.200.000 mg
PM2,5 =	17.500.000 mg
PM10 –	23.500.000 mg

E valori di inquinamento per le autovetture a Benzina prossimi a (media tra Euro III-IV-V):

SO2 –	145.000 mg
NOx –	7.000.000 mg
COV –	7.000.000 mg
CO =	49.000.000 mg
Co2 =	26.000.000 mg
N2O =	270.000 mg
PM2,5 =	1.950.000 mg
PM10 –	3.600.000 mg



Alle tonnellate di inquinanti vari prodotti in un anno dagli automezzi, ovviamente andrebbero aggiunte le emissioni rilasciate dai mezzi interni di supporto alle attività dell'impianto (pale meccaniche per spostamenti interni di materie) e per le quali vanno considerate le emissioni/ora e non i km percorsi.

Si riporta una sintesi di uno studio scientifico sugli "effetti negativi dell'inquinamento da traffico sullo sviluppo cognitivo dei bambini" effettuato dalla Breathe (Brain development and air pollution ultrafine particles in school children), che ha dimostrato che nei bambini che frequentano scuole molto vicine a strade densamente trafficate è maggiore il rischio che lo sviluppo cognitivo sia ridotto rispetto ai bambini che frequentano scuole dove l'inquinamento è inferiore. :

L'inquinamento atmosferico è sospettato di essere un fidiore neurotossico per lo sviluppo^[1]. Negli animali l'inhalazione degli scarichi del diesel e delle particelle ultrafini comporta un'espressione elevata di citochine e stress ossidativo nel cervello^[2,3] e un'alterazione del comportamento^[4,5]. Nei bambini, l'esposizione a sostanze inquinanti legate al traffico durante la vita intrauterina e l'infanzia (quando la neocorteccia del cervello si sviluppa rapidamente), è correlata a ritardi cognitivi^[6-9].

I bambini trascorrono gran parte della loro giornata a scuola, compreso il periodo in cui si verifica il picco giornaliero dell'inquinamento dovuto al traffico. Molte scuole si trovano in prossimità di strade trafficate, il che aumenta il livello di inquinamento atmosferico da traffico nelle scuole e danneggia la salute delle vie respiratorie dei bambini^[9]. Vi sono attualmente poche evidenze sul ruolo che ha l'inquinamento da traffico sulla funzione cognitiva^[10]. Il cervello si sviluppa costantemente durante il periodo prenatale ed il primo periodo post-natale, durante i quali l'organismo è più vulnerabile^[11], ma le funzioni cognitive superiori, essenziali per l'apprendimento^[11], si sviluppano in modo significativo dai 6 ai 10 anni d'età^[12]. Le regioni del cervello correlate alle funzioni esecutive come la memoria di lavoro e l'attenzione – principalmente la corteccia prefrontale e lo striato^[13] – hanno mostrato risposte infiammatorie dopo l'esposizione all'inquinamento atmosferico da traffico^[12,14].

Lo studio BREATHE (Brain Development and Air Pollution Ultrafine Particles in School Children) ha valutato la relazione tra esposizione a lungo termine agli inquinanti atmosferici legati al traffico e sviluppo cognitivo in bambini delle scuole primarie.



Questo ampio studio ha dimostrato che lo sviluppo cognitivo è ridotto nei bambini esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici legati al traffico a scuola. Questa associazione è stata importante per la memoria di lavoro, la memoria di lavoro superiore e la disattenzione. L'associazione è stata osservata sia quando l'esposizione è stata trattata come inquinamento alto / basso dell'aria legato al traffico sia quando sono stati usati specifici inquinanti inclusi CO , NO_2 e UFP interni ed esterni che sono in gran parte legati al traffico ^[21,22].

Le variazioni nella traiettoria di sviluppo potrebbero assomigliare a quelle suggerite per l'impatto negativo dell'inquinamento atmosferico urbano sullo sviluppo della funzionalità polmonare ^[29]. Sono stati studiati i meccanismi di neurotossicità indotta dall'inquinamento dell'aria ^[30]. I risultati forniscono un forte sostegno alla tesi che l'inquinamento atmosferico sia un fattore neurotossico per lo sviluppo e indicano che l'età della scuola primaria è una finestra temporale particolarmente vulnerabile per lo sviluppo delle funzioni esecutive.

Le evidenze indicano, come principali meccanismi neurotossici delle UFP, la stimolazione cronica della microglia, l'infiammazione e la risposta immunitaria innata alterata ^[14,29,37]. E' stato dimostrato che UFP sono in grado di causare infiammazione della microglia in seguito a deposizione di UFP nel cervello o infiammazione sistemica che origina nell'esposizioni di organi quali il polmone a UFP ^[34]. La stimolazione della microglia colpisce i neuroni e UFP si sono dimostrate capaci di ridurre la funzione neuronale glutammatergica e alterare le sinapsi ^[38]. Allo stesso modo, i metalli presenti nell'aria hanno dimostrato di alterare la funzione della dopamina ^[39]. I meccanismi cerebrali sottostanti sono al di là del presente studio, ma suggeriscono la possibilità che UFP siano in grado di generare una disfunzione cerebrale generale.

Nello studio BREATHE i maschi sono apparsi più sensibili all'inquinamento atmosferico, anche se sia i maschi che le femmine hanno mostrato un'associazione negativa tra inquinamento dell'aria a scuola e sviluppo cognitivo. Anche se i risultati potrebbero essere dovuti al caso, negli animali i maschi sono risultati più sensibili ai metalli nell'aria rispetto alle femmine, il che può essere legato ad una funzionalità alterata della dopamina sesso-specifica ^[39]. L'eventuale vulnerabilità più alta dei bambini con ADHD potrebbe anche indicare anomalie legate alla dopamina ^[40].

L'associazione osservata in questo studio tra inquinamento dell'aria e lo sviluppo cognitivo è stata forte; essa può essere dovuta ad esposizione elevata all'inquinamento da traffico nelle scuole, ma potrebbe anche indicare che alcune funzioni esecutive sono particolarmente vulnerabili durante l'età della scuola primaria, come è stato riscontrato anche in altri studi riguardo al piombo ^[42]. Gli effetti a lungo termine si verificano probabilmente nel periodo di massimo sviluppo di queste



funzioni, risultando in un effetto cumulativo notevole alla fine del periodo in preadolescenza. L'associazione osservata è stata coerente per le misurazioni cognitive, anche se è stata più evidente per la memoria di lavoro superiore^[13]. La riduzione nel valore delle funzioni cognitive elevate ha gravi conseguenze per il rendimento scolastico^[14]. Così, uno sviluppo cognitivo ridotto dei bambini che frequentano le scuole più inquinate potrebbe comportare una diminuzione di capitale mentale, che può avere un effetto a lungo termine durante il corso della vita.

Nel complesso, lo studio BREATHE ha dimostrato che i bambini che frequentano le scuole con più alti livelli di esposizione a inquinanti atmosferici legati al traffico hanno avuto una crescita minore nello sviluppo cognitivo nel tempo, suggerendo che l'inquinamento atmosferico da traffico nelle scuole influenza negativamente lo sviluppo cognitivo. Questo può avere conseguenze per l'apprendimento, il rendimento scolastico e il comportamento. Lo studio dunque dimostra che il cervello in via di sviluppo può essere vulnerabile ad alcuni inquinanti.

In tema di inquinamento da traffico veicolare, si rinvia alla lettura della Ordinanza sindacale emessa dal Sindaco di Anagni quale provvedimento per risanamento della qualità dell'aria. L'Ordinanza è riportata al punto 10



15 - STUDIO DEI VENTI

Nel progetto manca una analisi complessiva del trasferimento via aerea degli inquinanti emessi dall'impianto in progetto, viene riportata sommariamente una "Analisi del Regime dei Venti" con evidenziazioni stagionali. Non viene riportato nessuno studio atto a definire il regime anemometrico né sono allegate risultanze grafiche della "Rosa dei Venti" elaborate dal Servizio

giancarlo.ceci@inwind.it

[Handwritten signature]

Meteorologico dell'Aeronautica Militare, attraverso analisi della distribuzione dei venti (direzione prevalente, frequenze percentuali e intensità). In realtà occorrerebbe far riferimento a dati più recenti, ma soprattutto occorrerebbe delimitare un'area almeno di 10 km di lato con al centro il sito in esame. Tale dimensioni dell'area permetterebbe di ottenere una rappresentazione grafica (con opportuno software) della dispersione delle emissioni che consenta una valutazione complessiva dei livelli di impatto ambientale anche a media distanza dalle fonti di emissione. Una corretta analisi dei dati meteorologici, inoltre, non può non tenere conto delle "classi di stabilità" che considerino, anche se con definizioni statistico-qualitative, la velocità del vento, grado di

insolazione, ora del giorno, presenza di nebbia. Il tutto per una corretta individuazione delle condizioni nelle quali si verificano le concentrazioni di massima ricaduta e di massima dispersione, nonché la distribuzione spaziale sul territorio delle concentrazioni degli inquinanti emesse dall'impianto.

Da quanto si evince dalle tabelle allegate nel SIA (direzioni prevalenti dei venti) e da quanto affermato dai residenti, l'area dell'impianto ricade in zona mediamente ventilata e questo favorisce lo spandersi verso l'esterno dell'impianto e verso zone densamente abitate e poste sottovento frequentemente, di polveri e odori e emissioni gassose provenienti dai vari processi di lavorazione e dal compost stoccato per la vendita.

16 - REALTA' AGRICOLA DI PROSSIMITA'

Il sito dove dovrebbe essere realizzato l'impianto di trattamento rifiuti in esame, ricade a poche centinaia di metri dalle aree classificate nel P.T.P.R. come "Paesaggio Agrario di Valore" e "Paesaggio Agrario di Rilevante Valore". A meno di 700 mt dall'impianto ANAGNI - ENERGIA



inizia una vasta estensione di territori inseriti nel sistema del paesaggio agrario e adibiti a produzione agricole di particolare qualità. Si evidenzia pertanto l'incompatibilità tra l'impianto di gestione rifiuti in progetto e la realtà agricola di prossimità.

Il progetto non è connesso né funzionale alla realtà agricola confinante in termini di tipologia di aziende e/o colture esistenti e il territorio di Anagni, storicamente, è anche a vocazione agricola ed agro pastorale ed è consistente la presenza di orti e aziende con produzioni biologiche. Il contesto rurale, già compromesso nelle vicinanze del fiume Sacco per i noti inquinamenti da Esacloro-cicloesano, verrebbe alterato anche nell'area interessata se si dovesse realizzare l'impianto di trattamento rifiuti proposto. Di fatto la scelta di un biodigestore di rifiuti con produzione di biogas/metano è assolutamente illogica e non rispetta le esigenze e le aspettative del territorio.

L'art. 25 della L.R. 24/98, precisa che "Il Paesaggio agrario di valore è costituito da porzioni di territorio che conservano la vocazione agricola anche se sottoposte a mutamenti fondiari e/o colturali".

Nel comma 2 si legge: "Si tratta di aree a prevalente funzione agricolo-produttiva con colture a carattere permanente o a seminativi di media e modesta estensione ed attività di trasformazione dei prodotti agricoli".

Inoltre, il comma 4 stabilisce che "la tutela è volta al mantenimento della qualità del paesaggio rurale mediante la conservazione e la valorizzazione dell'uso agricolo e di quello produttivo compatibile".

La Tabella B art. 25 delle NT del PTPR, nel disciplinare le azioni/trasformazioni e gli obiettivi di tutela, prescrive tra l'altro:

- 1) con riferimento all'uso agricolo e silvo-pastorale, il "mantenimento o recupero della vocazione agricola e promozione dello sviluppo sostenibile";
- 2) con riferimento ai manufatti necessari alla conduzione del fondo, la "tutela e valorizzazione del paesaggio agrario e delle architetture rurali";
- 3) con riferimento ai magazzini, depositi attrezzi, rimesse per macchine agricole, fienili,
- 4) "..... l'altezza massima per gli edifici è di ml. 7",
- 5) con riferimento all'uso produttivo, commerciale e terziario, il "Mantenimento della vocazione agricola in relazione ad uno sviluppo sostenibile mediante promozione di prodotti locali di qualità; creazione di strutture per la trasformazione e



commercializzazione; formazione e qualificazione professionale.";

- 6) con riferimento alle strutture produttive industriali, il *"Recupero e valorizzazione delle aree compromesse e degradate al fine di reintegrare i valori paesistici preesistenti"*; in particolare, con riferimento a nuova realizzazione e ampliamenti superiori al 20%, *"Non consentita"*;
- 7) con riferimento all'uso infrastrutturale, la *"fruizione e lo sviluppo del paesaggio agrario di valore nel rispetto dei valori identitari e dei modi d'uso infrastrutturali"*;

L'impianto di recupero dei rifiuti, anche se inserito in una area a sviluppo industriale, per la tipologia di inquinanti prodotti e diffusi non risulta compatibile con le caratteristiche tipiche del territorio, così come delineate dal PTPR: infatti la zona ove è prevista la sua localizzazione confina con una area che ha mantenuto nel tempo qualità paesistico ambientale, sviluppando altresì, la sua naturale vocazione agricola senza subire ulteriori trasformazioni urbanistiche lesive dell'integrità e dell'identità del paesaggio agrario e boschivo.


La localizzazione dell'impianto proposto è in contrasto anche con il disposto dell'art. 12, comma 7, del D.Lgs. 387/2003, in quanto si pone in direzione totalmente contraria al sostegno del settore agricolo auspicato dal Legislatore, *"con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."*, che trovano il loro necessario presupposto proprio nella tutela garantita dagli strumenti urbanistici sopra richiamati.

L'art.7 della legge 57/2001 dispone che: *"I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:*

a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, (...), individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed itici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale;

b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale (...), privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola (...), comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;

c) ammodernare le strutture produttive agricole, (...), di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese



agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;

d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari;

e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità;

f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;

g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;

h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale; (...)"


Tali condizioni, per quanto attiene l'agricoltura, hanno trovato riscontro nel D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 "Legge di orientamento e modernizzazione del settore agricolo", proprio al fine di sostenere lo sviluppo di una realtà agricola di qualità ed in linea con gli indirizzi europei, volta a favorire l'imprenditoria giovanile ed a valorizzare la figura dell'imprenditore agricolo per un nuovo tipo di impresa agricola multifunzionale.

Inoltre la L.R. n. 38 /99 art. n. 54 prevede che per le "zone agricole" e si ritiene **anche per quelle poste a confine di realtà industriali, è vietata:**


a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all'allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili;

b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;

c) l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo.



Si allega uno stralcio della tavola A - 31 del PTPR riportanti i Sistemi e Ambiti del Paesaggio con evidenziata l'area oggetto dell'intervento e le aree Agrarie di Valore e Rilevanze valore



A handwritten signature or mark, possibly in ink, located in the bottom right corner of the page. It consists of several overlapping, curved lines that form a stylized, somewhat abstract shape.

I dati del Catasto Nazionale dei rifiuti (aggiornamento 2016) relativi al comune di Anagni, evidenziano quanto la taglia dell'impianto proposto per la gestione di una quantità di rifiuti organici superiore alle 84.000 ton/anno, sia eccessivamente sovradimensionata rispetto alle esigenze locali e non rappresenti assolutamente la reale esigenza dei luoghi. Anagni nel 2015, con una percentuale di raccolta differenziata pari al 63,4 %, ha fatto registrare una produzione di organico di sole 2.000 tonnellate. Si dimostra inequivocabilmente la volontà di trattare nell'impianto frazioni provenienti da altre realtà urbane e soprattutto quelle prodotte nell'area metropolitana di Roma.


RU Comunale

Italia » Regione » Lazio » Frosinone » Comune di Anagni

~~Comune di Anagni~~

Raccolta differenziata per frazione merceologica (tonnellate)

Frazione	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Organici	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Altre frazioni	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totale	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Dati ISPRA sui rifiuti urbani prodotti ad Anagni

18 - INQUINAMENTO ACUSTICO

Il proponente afferma che :

" sulla base dei contenuti del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Anagni, l'area d'intervento ricade in Classe V - Aree prevalentemente industriali, i cui limiti sono conformi alle pressioni acustiche generate dall'attivazione dell'intervento in esame " .

Nel progetto, sostanzialmente, si afferma che non è necessario intraprendere azioni di contenimento del rumore per garantire il rispetto dei limiti , ritenendo in tal modo trascurabile ogni effetto del rumore indotto.

Visto che nell'impianto verranno utilizzati in maniera continua varie ed importanti sorgenti primaria di emissione sonore, vista la notevole mole di mezzi utilizzati per il trasporto di circa 130.000 t/anno di rifiuti (Entrata-Uscita) e i mezzi utilizzati per la movimentazione interna degli stessi e vista la presenza di abitazioni e attività private dal sito oggetto dell'indagine, si ritiene opportuno che venga effettuato uno studio per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto

La valutazione di impatto acustico dovrebbe essere eseguita anche con indagini fonometriche e dovrebbe stabilire l'impatto che il rumore, proveniente dal sito ENERGIA ANAGNI, potrebbe avere sui residenti prossimi alla realtà destinata al nuovo impianto di gestione rifiuti

Si ricorda che la principale norma nazionale di riferimento sull'inquinamento acustico resta la **legge quadro n. 447/95** che definisce questo fenomeno come *«l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con la funzionalità degli ambienti stessi»*.

L'inquinamento acustico prodotto dall'impianto e del quale è necessario tener conto, in termini fisici non ha possibilità di accumulo e scompare non appena cessa di agire la causa che lo ha determinato, ma dal punto di vista psicofisico le sue conseguenze possono accumularsi ed essere estremamente dannose. L'elemento rumore è caratterizzato da fattori oggettivi e soggettivi, i primi sono rappresentati da volume, durata, frequenza, orari, distribuzione delle frequenze ed è a questi che dovrebbero essere correlati i criteri progettuali, mentre i secondi trovano riferimento nell'atteggiamento delle persone ricipienti o nelle assuefazioni.




Il rumore resta uno dei principali fattori di inquinamento di natura fisica e rappresenta un problema di grande importanza economica e sociale sia per il numero dei soggetti esposti che per gli effetti da questo provocati sulla salute umana, incidendo sullo stato di benessere fisico, mentale e sociale. **L'Organizzazione Mondiale della Sanità** ha fissato come valore limite, superato il quale l'organismo umano subisce danno, il valore di 65 dB , e la **legge quadro sull'inquinamento acustico, ovvero la legge 447 del 1995**, ritiene che le immissioni rumorose provochino un danno alla salute. **Salute che resta un bene protetto dall'articolo 32 della Costituzione.**

L'**Agenzia Europea per l'Ambiente** definisce i principali effetti uditivi ed extrauditivi dell'esposizione al rumore, individuandoli nei :

- fastidio;
- interferenza con la comunicazione vocale;
- disturbi del sonno (risvegli e incapacità di riaddormentarsi);
- effetti sulla produttività e sulla performance;
- effetti sul comportamento sociale e residenziale (letture, apertura finestre);
- effetti psicopatologici (complesso da stress, ipertensione, malattie ischemiche cardiache, aggressività);
- effetti sulla salute mentale (ricoveri ospedalieri);

La sensibilità al rumore ha comunque una spiccata variabilità individuale e mentre alcuni individui sono in grado di tollerare alti livelli di rumore per lunghi periodi, altri nello stesso ambiente vanno rapidamente incontro ad una diminuzione della sensibilità uditiva (ipacusia). Il rumore è un noto fattore di stress determinando, come gli altri fattori di stress, una serie di reazioni di difesa (modificazioni del ritmo del respiro e accelerazione della frequenza cardiaca) e se lo stimolo permane a lungo o se le capacità di difesa dell'organismo vengono meno, possono verificarsi vere e proprie malattie psicosomatiche con disturbi all'apparato cardiovascolare (aumento della pressione e del battito cardiaco), gastroenterico (aumento della secrezione acida dello stomaco, aumento della motilità intestinale), respiratorio (aumento della frequenza respiratoria) e del sistema nervoso centrale.

Tali disturbi vengono indicati dagli esperti sanitari come effetti extrauditivi del rumore proprio perché interessano altri apparati dell'organismo.



Una ulteriore considerazione occorre farla rispetto all'esposizione della popolazione al rumore in periodo diurno e notturno: quest'ultimo risulta il più critico per la salute umana essendo fisiologicamente destinato al riposo

19 - MATERIALE ORGANICO IN ENTRATA

La qualità attesa dalle tipologie di organico ammesse nell'impianto o trale da processi di separazione/recupero, non sembra adeguata all'intenzione di produrre "compost di qualità", visto che i rifiuti organici - anche se frutto di raccolta differenziata, troppo spesso sono misti a carta inchiostrata, plastiche, vetro, metalli e altri materiali-componenti non compatibili. L'utilizzo di macchine vagliatrici che provvedono alla separazione del materiale ad alto contenuto di organico (sottovaglio) da quello ad alto contenuto di carta e plastica (sovrvallo), e di elettromagneti o altro per la separazione dei metalli ferrosi, difficilmente potranno eliminare il materiale di piccole dimensioni o addirittura i frammenti di vetro o plastiche triturate nel pretrattamento, dal rifiuto vagliato. Tali scorie, inevitabilmente, saranno presenti nel compost e di conseguenza nei terreni ammendati con, spesso, inquinamento del prodotto agricolo.

20 - QUALITA' DELL'ORGANICO

Si pone l'accento sul fatto che il recupero di materia ovvero il rendimento in ammendante compostato nell'impianto in oggetto, sarà irrisorio rispetto all'organico totale conferito. Per contro secondo l'ENEA (*La gestione della frazione umida/biodegradabile dei rifiuti urbani - ENERGIA, AMBIENTE E INNOVAZIONE 5/2010*) il compost prodotto nel compostaggio solo aerobico è circa il 40% in peso dell'organico iniziale.

L'affinamento delle tecniche digestive porta all'aumento delle rese in metano, ovvero all'aumento del recupero energetico, a scapito del recupero di materia che diventa residuale anziché principale. Non a caso si pone tra i rifiuti in uscita da smaltire in discarica l'eventuale compost "non utilizzabile". Ciò è di fatto un'involontaria ammissione della più che probabile bassa qualità e/o contaminazione dell'organico atteso in ingresso e la prova del fatto che tale evenienza è influente ai fini del recupero energetico ma di grande importanza sul piano ambientale perché conferma che la tecnologia proposta comporta la produzione inevitabile di nuovi rifiuti da smaltire.

giancarlo.ceci@nwind.it



21 - MATERIALE ORGANICO STOCCATO

Altra preoccupante fonte di emissioni e a dir poco sottovalutata nel progetto, è dovuta allo stoccaggio di oltre 5.000 t/anno (massimo stoccaggio istantaneo dichiarato) di rifiuti biodegradabili.

Nel progetto non viene evidenziato in maniera chiara quali saranno i tempi di sosta, dal conferimento, dei rifiuti putrescibili prima che gli stessi vengano avviati al successivo recupero.

Al fine di prevenire la formazione di emissioni odorogene, i rifiuti biodegradabili e misti putrescibili, debbono essere gestiti nelle condizioni ottimali e tali da eliminare tutte le criticità connesse allo stoccaggio e gestione delle frazioni organiche.


Le condizioni climatiche, lo stazionamento dell'organico nel luogo di produzione e il prolungato accumulo dei materiali freschi e altamente fermentescibili e accumulati, favoriscono emissioni in atmosfera e la formazione di composti inquinanti e composti odorigeni.

I più significativi gruppi di composti odorigeni identificati presso cumuli in stazionamento includono:

- composti organici (mercaptani) e inorganici dello zolfo (H₂S);
- ammoniacali e ammine;
- acidi grassi volatili;
- composti aromatici;
- composti organici volatili;
- terpeni;
- acetone;
- toluene;
- fenoli;
- bioparticolato (polveri dotate di reattività biologica)

Tra i rischi associati allo stoccaggio dell'organico, va considerato anche la :

- diffusione per via aerea di sostanze pericolose e microrganismi che comporta allergie soprattutto per i lavoratori;
- formazione di odori;
- formazione di polveri;



- formazione di rumori;
- insesce di incendi;
- contaminazione delle acque;
- attrazione di animali (es. roditori ed insetti).

Nei cumuli di rifiuti organici in stazionamento e in attesa di processamento, facilmente si riscontra la presenza di zone anaerobiche e presenza di percolato, da letteratura la FORSU in stoccaggio non dovrebbe superare i due giorni onde evitare l'insesce di processi fermentativi.

I punti di stoccaggio di materiale organico anche se realizzati in strutture chiuse, spesso sono fonti di emissione odorigene per effetto dello scarso utilizzo di sistemi di chiusura automatica che risultano, troppo spesso, di limitazione alle attività di carico/scarico.

In alcuni studi si sono esaminati i rischi per la popolazione residente in vicinanza di depositi di materiale organico e nelle conclusioni si è stimato che la residenza ad una distanza inferiore ai 300 metri, per oltre 5 anni continuativi, ha aumentato il rischio di avere bronchiti, tosse e allergie.

Mentre tra gli effetti registrati principalmente nei lavoratori a causa del contenuto nelle polveri, si sono evidenziate:


- Rinite allergica ed asma;
- Bronchiti e malattie polmonari (causati da endotossine);
- Allergie;
- Problemi alla pelle (dermatiti e micosi);
- Nausea e diarrea.

22 - EMISSIONI ODORIGENE

Nella valutazione degli inquinanti e degli impatti sulla componente ambientale atmosferica, presente nel S.I.A., si afferma sostanzialmente che il contributo del nuovo impianto all'inquinamento atmosferico sarà limitato e non costituirà in alcun modo una minaccia alla qualità dell'aria nelle zone circostanti considerata la distanza dalle abitazioni più vicine.

Nel progetto e nel S.I.A. si escludono aprioristicamente tutte quelle condizioni caratteristiche che si riscontrano negli impianti di trattamento-recupero e valorizzazione dei rifiuti e che si individuano nella formazione di odori causati e provenienti da:

giancarlo.ceci@inwind.it



- Dal mancato o corretto trattamento delle arie esauste odorose
- Dalla bassa efficienza dei sistemi di presidio ambientale
- Dalla mancata tenuta alla depressione delle porte dei capannoni
- Dalla fuoriuscita di arie odorose da portali e fosse di scarico
- Dalla messa a parco in maturazione di materiale ancora fortemente odorigeno
- Dalla interruzione precoce dei processi metabolici aerobi
- Dallo stazionamento all'aperto di sovralli ad elevata componente fermentescibile
- Dalle pozze di percolato

Il crescente interesse verso la qualità dell'ambiente ha portato a riconoscere gli odori molesti, come inquinanti atmosferici ed a contare il termine "inquinamento olfattivo", per indicare il loro impatto negativo sull'ambiente e sulla popolazione esposta.

Uno dei massimi problemi dell'impianto in progetto è l'emissione di odori e l'odore è a tutti gli effetti un inquinante, dal processo di trattamento dei rifiuti verrebbero emesse in continuo numerose e altamente impattanti sostanze odorigene quali: idrogeno solforato, metilmercaptano, dimetilsolfuro, ammine (trimetilammina), ammoniaca, acido butirrico, acido esanoico, acetaldeide, acidi grassi volatili, composti gassosi organici ed inorganici, mercaptani ecc. che creerebbero importanti criticità nella popolazione locale.

L'odore è prodotto dall'azione batteriologica di demolizione dei composti organici, per cui le prime fasi a rifiuto fresco, ricezione, stoccaggio e triturazione del rifiuto, abbancamento, sono le fasi più

critiche. Soprattutto la Frazione Organica, trattata prima di essere inviata ai digestori, gli spostamenti del digestato, il trasferimento e trattamento del compost in maturazione aerobica e i mezzi adibiti a tutte le lavorazioni, diventano importanti sorgenti di odore.

Trattandosi di aspetti non normati dalla legislazione italiana, spesso si fa riferimento ai limiti indicati dalle linee guida di alcune regioni (es. la Lombardia), si è portati, come nel caso della ENERGIA ANAGNI SRL, a sottovalutare l'impatto negativo provocato dagli odori minimizzando e riducendoli a semplici disturbi olfattivi. Nel progetto manca qualsiasi approccio chimico analitico della questione e ne si è ipotizzato uno studio previsionale delle emissioni odorifere tramite simulazione modellistica. *Una causa della mancanza di normativa è dovuta alla complessità del fenomeno odorigeno e alle difficoltà tecniche legate alla misurazione dello stesso (Zarra, 2007; Zarra et al., 2008b; Zarra et al. 2008g).*



Ancora di più quindi si va a sottolineare, come il disturbo odorigeno e la percezione del problema stesso, sia estremamente individuale e soggettiva e la percezione del disagio è esclusivamente di natura personale e può anche diventare una componente di sofferenza psicologica.

L'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) tutela il diritto della persona al rispetto della propria vita privata e familiare, non solo da aggressioni fisiche ma anche da rumori, emissioni, odori, o altre forme di interferenze, allorché queste gli impediscano di godere le amenità della sua residenza (Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo – 2 novembre 2006). La salute (bene che trova tutela negli artt. 32 Cost. e 2059 c.c.) va intesa come stato di benessere psico-fisico la cui lesione viene determinata da ogni immissione idonea a provocare stress, esasperazione e tensione psicologica anche a prescindere dalla prova dell'esistenza di patologie (Tribunale di Mantova, Sez. II - Giudice Unico Dott. Mauro Bernardi - Sentenza del giorno 5 novembre 2004).

Si evidenzia che:

- per aversi inquinamento atmosferico non è necessario il pericolo di danno alla salute dell'uomo per la presenza di sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma è sufficiente che l'alterazione dell'atmosfera incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente sull'uso di essi (Cassazione penale sez. III, 11 dicembre 1991, ff D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203).
- può costituire molestia anche il semplice arrecare alle persone generalizzata preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti (Cass. Sez. I, 7 aprile 1994, n. 6598, Gastaldi).
- il contenimento verso l'esterno di emissioni di odori provenienti dalle aree di lavoro e stoccaggio, nonostante i sistemi di apertura/chiusura automatici previsti, non è assolutamente assicurato vista la continua movimentazione dei mezzi ipotizzata.
- il digestato verrà stoccato in cumuli per il processo di biostabilizzazione, nonostante sia prevista tale fase in ambiente confinato, inevitabilmente si verificherà un trasferimento verso l'esterno di cattivi odori e rilascio in atmosfera di anidrite carbonica.

Va tenuto conto anche dell'impatto dovuto alle sostanze maleodoranti che si produrrebbero a causa dei tempi, non ottimizzabili, di permanenza dei rifiuti da trattare, tale eventuale disfunzione è ancora più evidente nella stagione calda.



23 - INQUINANTI GASSOSI NEL BIOGAS E TORCIA DI EMERGENZA

La società proponente dichiara l'utilizzo del biogas per la produzione di energia elettrica/termica e la conversione del biogas in "biometano". C'è da considerare tuttavia che una quota parte del biogas grezzo non subirà trattamenti depurativi e finirà bruciato in torcia d'emergenza, in particolare con il suo carico inquinante di **idrocarburi volatili, ammoniacale e H_2S *** (circa 10000ppm secondo i dati di letteratura, mentre il progettista ne dichiara 500ppm), i quali ultimi daranno origine ai rispettivi ossidi (SO_2 e NO_x). Questa evenienza secondo i proponenti ricorrerà poche ore l'anno, in alcuni impianti si è registrato un intervento della torcia per oltre 400 ore anno. E' un fatto che ogni ora di attivazione di ogni singola torcia di emergenza, ne sono presenti TRE, comporta la combustione di almeno 800 Nm^3 di biogas, ma in proposito non viene fornita una stima della frequenza d'impiego prevista. Il biogas avviato in un'ora alla torcia conterrà da 2,5 a 25kg di H_2S in relazione al contenuto % di azoto proteico e amminicoacidico nell'organico. *Si consulti la pubblicazione di APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e Servizi Tecnici) *Digestione della frazione organica dei rifiuti solidi - Manuali e linee guida* 3/2005.

Il meccanismo che gestisce l'uso della torcia interviene in automatico se ci sono disfunzioni al sistema o viene attivato per consentire operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Di fatto la frequenza d'uso è imprevedibile e in base all'esperienza pratica di impianti analoghi è ben superiore a poche ore. Le quantità orarie di ossidi di azoto e di zolfo diffuse nell'aria esterna sono molto elevate. Per l' SO_2 si arriva a 5,7 kg/ora. L'ARTA Abruzzo nella pubblicazione delle Linee guida 2015 *"Criteri tecnici per la progettazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da biogas"*, in relazione al monte ore annuo di funzionamento probabile della torcia d'emergenza scrive: "... si stima abbiano durata non superiore al 3% delle ore di funzionamento dell'impianto".

In base a questa stima la torcia potrebbe entrare in funzione per 230-240 ore/a con un'emissione potenziale di 1350 kg circa di SO_2 pari a oltre 700 kg di idrogeno solforato.

La possibilità inoltre che si verifichi la dispersione diretta nell'aria di biogas grezzo non è esclusa e può verificarsi nel caso di sovrappressioni all'interno dei TRE digestori, poiché questi funzionano anche come serbatoi di accumulo gas. Una valvola automatica provvede a scaricare all'esterno il gas quando sussiste il pericolo di esplosione producendo altro inquinamento.



24 - COGENERATORE

Dall'esame della documentazione resa disponibile sul sito regionale (Non siamo in possesso della citata "R01_ENEANA_RTG - Relazione Tecnica Generale) e relativa ai progetti in corso di V.I.A. , si evince che L'impianto per il trattamento del rifiuto organico si servirà, per la produzione di energia, di una unità di cogenerazione a biogas della potenza nominale di ~1.000 kW_e, con un rendimento elettrico pari al 40% e termico pari al 43,6% e pertanto, sarà in grado di generare effetti cumulativi e determinare una più accentuata compromissione di una zona che, dal punto di vista ambientale, richiederebbe indagini finalizzate ad attestarne le reali condizioni di inquinamento e conseguenti interventi di risanamento.

Tutte le reazioni di combustione producono gas climalteranti indipendentemente dallo stato di aggregazione del combustibile usato, a cui si aggiungono, a seconda della natura, solida liquida o gassosa, del combustibile e della sua composizione media, altre emissioni gassose e particolati.

Il biogas bruciato nel gruppo di cogenerazione dell'impianto in esame, contiene inevitabilmente altri gas "contaminanti" quali ammoniacale, idrogeno solforato ed altri idrocarburi gassosi e si produrrebbero, inoltre, consistenti quantità di polveri sottili - PM 10 (particulate matter) e PM 2,5. Come noto i particolari di combustione PM 10 e PM 2,5 , polveri in sospensione nell'effluente gassoso, si formano in camera di combustione.

I valori di legge, per le emissioni al camino da combustibili gassosi (metano naturale), di ossidi di azoto (NO_x) e monossido di carbonio sono rispettivamente 250 e 300 mg/Nm³ e, se anche rispettati, sono significativi rispetto al non trascurabile numero di kg liberati nell'aria in un anno e al contesto delle altre emissioni tra le quali quelle dell'adiacente impianto a biogas. Qualcuno ha calcolato in circa 35 kg/anno la sola quota di ossidi di azoto liberati, malgrado i catalizzatori al platino, da un impianto DA a biogas con potenza intorno ad 1 MW (*Alberto Zolezzi, medico pneumologo*). Le stime sono prudenziali, ma nella realtà vengono superate frequentemente a causa della intrinseca difficoltà tecnica di minimizzare l'ossidazione dell'azoto.

L'esposizione al biossido di azoto (NO₂) ha rilevanza tossicologica, provoca irritazione dell'apparato respiratorio con alterazioni delle funzioni polmonari, bronchiti croniche, asma ed enfisema polmonare; gli ossidi di azoto contribuiscono inoltre alla formazione delle piogge acide con conseguenze importanti anche sull'ambiente; l'esposizione al monossido di azoto (NO) è irritante per gli occhi ed il tratto respiratorio, può causare edema polmonare ed avere effetti dannosi sul sangue.



L'esposizione al monossido di carbonio (CO) produce danni all'emoglobina del sangue, provoca alterazioni significative delle funzioni polmonari, cardiache e nervose, in particolar modo fra neonati ed anziani, i cardiopatici, provoca cefalea e vertigini, alterazioni psicomotorie con diminuzione della vigilanza; studi recenti hanno messo in evidenza la correlazione fra aumento del monossido di carbonio e l'incremento della mortalità giornaliera totale, nonché di quella specifica per malattie cardiovascolari e respiratorie.

Parte non secondaria degli inquinanti emessi sono le moltissime molecole carboniose COT, in forma libera o inglobate nei granuli delle micro e nanoparticelle. La loro presenza subisce aumenti notevoli in caso di combustioni non corrette e incomplete, in tali eventualità è stato accertato che si riscontrano **formaldeide, benzene, idrocarburi vari** (dati tratti da: Arpa Emilia Romagna, aeebo@cert.arpa.emr.it). Tutti ben noti per la spiccata nocività.

Inoltre le procedure di favore, compresi i controlli ambientali semplificati, di cui beneficiano gli impianti a biomasse fanno sì che molti inquinanti non siano regolamentati (benzene, polveri ultrasottili, nanopolveri etc.).

Per quanto riguarda in particolare la produzione di polveri ultrasottili e nanopolveri dai cogeneratori degli impianti a biogas e gas fossile, oltre a non essere stati previsti limiti normativi di riferimento esistono, al momento, pochi studi e dati di letteratura, esponendo quindi la popolazione interessata da impianti del genere a rischi per la salute ben al di là di quanto potrebbe essere formalmente assicurato dall'osservanza dei limiti dei soli parametri regolamentati.

Prendendo a riferimento un impianto di cogenerazione presente in provincia di Bologna (dati tratti da: Arpa Emilia Romagna) di pari potenzialità tecnica e che tratta biogas derivante da digestione anaerobica di rifiuti solidi urbani, i valori di "Polveri" (PM10) che mediamente si sono osservati negli ultimi 10 anni arrivano a circa 7.5 mg/Nm^3 . Si può stimare quindi che il complesso delle polveri "normate" emesse dai biofiltri e dal camino, sommandosi con quelle emesse dall'adiacente impianto a biogas possa sfiorare i 20 mg/Nm^3 .

L'esposizione alle PM10 comporta patologie legate prevalentemente all'apparato respiratorio superiore, in particolar modo negli anziani, nei neonati e bambini che sono a rischio maggiore di asma bronchiale, tosse e catarro. Ben più gravi gli effetti delle **nanopolveri** ($\text{PM} < 0,1$), inesistenti per la legge, ma micidiali per le profonde vie respiratorie. I processi infiammatori innescati aumentano nel tempo del 30/1000 la probabilità di mortalità cardio-respiratoria.



Per quanto riguarda l'idrogeno solforato, la cui presenza è certa ed elevata nel biogas grezzo avviato alla torcia d'emergenza e, anche se in minori quantità, presente nel gas bruciato in autoconsumo, esso non scompare durante la combustione ma, come detto, viene ossidato ad anidride solforosa e solforica, ambedue caratterizzate da forte aggressività. Infatti a contatto con l'umidità dell'aria si trasformano nei rispettivi acidi forti, con conseguenze rilevanti sulle vie respiratorie di quanti risiedono o lavorano nelle zone interessate.

E' ormai scientificamente provata l'associazione dell'inquinamento da polveri sottili con un aumento della mortalità generale e per cause cardio-vascolari e respiratorie, con l'insorgenza di patologie acute quali l'infarto del miocardio, l'ictus cerebrale, le infezioni delle vie respiratorie (polmoniti e bronchiti), con l'esacerbazione di patologie croniche quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e l'asma bronchiale.

Numerosi studi epidemiologici supportano tali conclusioni: gli aumenti della mortalità generale e specifica e l'aumento delle ospedalizzazioni per patologie respiratorie e cardiovascolari provocate dall'inquinamento sono stati riportati in diversi studi effettuati. L'insieme dei dati disponibili conferma che l'esposizione ad inquinanti di lunga durata è associata ad una riduzione della speranza di vita. Tra i vari inquinanti ambientali, il materiale particolato di dimensione inferiore ai 10 micron (PM10) e il particolato fine (dimensione inferiore 2,5 micron, PM2,5) sono ritenuti responsabili dei danni osservati nei diversi studi. L'attenzione è anche rivolta alla frazione di particolato con diametro inferiore a 0,1 micron, le polveri ultrafini. Altri importanti inquinanti sono quelli di natura gassosa, quali il biossido di azoto (NO2), l'anidride solforosa (SO2), l'ossido di carbonio (CO) e l'ozono (O3).

L'intensità degli effetti sulla salute umana è direttamente proporzionale alla concentrazione degli inquinanti, e la relazione è di tipo lineare senza soglia.

Dai dati disponibili nell'ultimo report dell'Agenzia europea dell'ambiente, intitolato *"Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe"*, si evince che l'inquinamento gassoso dalle attività antropiche, comprese quelle di produzione energetica da combustioni, è costato alla collettività più di 169 bilioni di euro nel solo 2009. Il 37 per cento di questi costi deriva dai danni causati dall'emissione di anidride carbonica, il principale prodotto di tutte le reazioni di combustione.

Con il proliferare di centrali di produzione energetica termoelettriche a biomassa e biogas, che si basano su combustioni, non si vedranno diminuire i costi economici a carico della collettività sia in termini di danni alla salute, che danni all'agricoltura ed all'ambiente in genere.

glancarlo.cecl@inwind.it



Lo stesso studio mostra la presenza di correlazione tra esposizione a polveri sottili e mortalità, patologie respiratorie croniche, perdita dell'aspettativa di vita in termini di anni, mortalità infantile, scarsa attività respiratoria nei bambini, ma tra tutti la maggiore incidenza spetta ai fenomeni di aumento degli accessi ospedalieri nei reparti di Pneumologia e malattie cardiovascolari.

Secondo l'"Indagine sulla diffusione delle patologie respiratorie in Italia 2008" curata da Eurispes, in Italia sono morte 35.427 persone per malattie respiratorie, mentre sono stati 33.275 i decessi per tumori maligni di trachea bronchi e polmoni, per un totale di 68.702.

Gli artt. 32, 41 e 9 della Costituzione italiana impegnano le istituzioni a garantire rispettivamente il diritto alla salute del singolo come interesse della collettività e che l'iniziativa economica privata non si svolga in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana nonché la tutela del paesaggio.

In questi ultimi anni nel territorio compreso tra Colleferro – Anagni – Frosinone, per la produzione energetica, invece di orientarsi verso produzioni del tipo emission-free, si sta favorendo la crescita di impianti di produzione di energia da processi di combustione con centrali termoelettriche, centrali a biogas e centrali a biomassa, di cui le ultime due tipologie incentivate con fondi pubblici, ed assimilate a produzioni da fonti rinnovabili, grazie agli incentivi previsti con la delibera CIP6/92.

25 - INQUINANTI CONTENUTI NELL'ARIA ASPIRATA DAI BIOTUNNEL E LOCALI RICEZIONE, MATURAZIONE, RAFFINAZIONE

Anche il livello dell'ammoniaca al pari di H_2S , di altri inquinanti carboniosi COT e delle polveri, non può essere mai azzerato dai sistemi di assorbimento adottati (attraverso le torri di lavaggio o scrubber ed i biofiltri) tant'è che, come in analoghi impianti, se ne dichiara un residuo ineliminabile di circa $15\text{mg}/\text{Nm}^3$. In un impianto della taglia come quello previsto dalla ENERGIA ANAGNI, e con una portata complessiva di aria aspirata dai diversi ambienti, all'uscita dei biofiltri possono sfuggire nell'ambiente esterno fino a 3-3,5 kg/h di ammoniaca corrispondenti a quantità annuali molto alte. E' documentato il fatto che l'ammoniaca ha specifici effetti sia tossicologici che



irritativi sull'uomo. Inoltre essa è soggetta nell'aria a rapidi processi ossidativi con formazione di acido nitrico e/o ossidi di azoto, di cui sono ben noti gli effetti.

Studi scientifici internazionali (si veda ad es. il lavoro di M. Kita d'Orsogna e Thomas Chou (2010) *Danni alla salute umana causati dall'idrogeno solforato* – Università di Northridge, Los Angeles) affermano che l' H_2S , presenta elevata tossicità acuta, con meccanismi d'azione simili a quelli dell'acido cianidrico.

Le polveri che sfuggono agli scrubber ed ai biofiltri si prevede siano almeno intorno ai $5\text{-}10\text{ mg/m}^3$, analoghe quantità per le molecole carboniose totali. In altri termini l'aria liberata verso l'esterno rilascerà nell'atmosfera circa 0.8 /l. kg/ora di polveri, pari a circa 7000 kg/anno . Considerato il fatto, ampiamente documentato dalla ricerca internazionale, che una quota considerevole delle polveri comprende particelle ultrafini e nano particelle di massa trascurabile e volume anche inferiore al decimo di micron, il loro numero è enorme e andrà ad aggravare la qualità dell'aria in un raggio molto vasto intorno alla struttura (a parità di peso il numero delle nanoparticelle è decine di migliaia di volte superiore a quella delle PM_{10}).


E' da rilevare che la parziale purificazione dell'aria aspirata dai locali mediante gli scrubber rende necessario l'impiego di composti chimici acidi (acido solforico), basici (soda) e ossidanti (ipoclorito di sodio).

Da rilevare inoltre che l'attivazione iniziale dei biofiltri è un processo non istantaneo i cui tempi sono dettati dalla copertura omogenea di tutte le superfici del materiale filtrante con film microbico. Nel senso che c'è inevitabilmente una fase che non è in grado di garantire standard minimi di accettabilità nell'assorbimento delle molecole odorese e inquinanti. Il tentativo di ridurre l'impatto inquinante iniziale viene attuato introducendo nella biomassa filtrante carbone attivo, un altro composto le cui polveri comportano rischi per le vie respiratorie.

26 - BIOMETANO

Il tema "biometano" viene trattato in maniera assolutamente semplicistica e dal progetto non sono desumibili gli aspetti legati alla sicurezza, ed in particolare:

- sicurezza per la salute degli operatori e dei residenti.
- sicurezza per l'ambiente
- sicurezza tecnica legata alla continuità del servizio stoccaggio e distribuzione.



Nonostante siano state emanate dal GSE le norme applicative previste dal D.L. del 5 dicembre del 2013, (Decreto Biometano) per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'art. 33, comma 5 c, nonostante la a Direttive dell'AEEG del 12/02/2015, ad oggi i progetti di biometano da biomasse possono essere sì presentati per l'approvazione ma l'eventuale gas prodotto può essere utilizzato per l'autotrazione ma non ancora per la messa in rete congiuntamente al gas naturale. Anche se ufficializzati i Codici rete per il completo sdoganamento del Biometano mancano le specifiche tecniche di qualità che deve emanare il Comitato Europeo di Normazione (CEN).

Questa dicotomia, crea aspetti paradossali e confusione tant'è che chi produce Biometano da frazioni organiche è pronto ad eventuali correzioni dell'attuale valore dell'indice di Webbe.

Altro aspetto non secondario e pericoloso lo si riscontra nel rapporto tecnico (UNI/TR 11537) afferente la qualità del biometano in cui vengono, tra l'altro, individuati i limiti minimi di sette microcomponenti (del biometano) per l'immissione nelle reti del gas naturale (ossido di carbonio, silicio, ammoniaca, idrogeno, mercurio, fluoro, cloro) per i quali ad oggi non esistono limiti di legge e non si conoscono gli effetti negativi per l'ambiente.

Un altro problema riguarda l'individuazione delle fughe di gas dalle condotte. Il gas naturale è di fatto inodore. Per consentire di avere subito percezione di eventuali fughe, prima di immettere il gas nelle reti cittadine si provvede ad effettuare un trattamento di odorizzazione, aggiungendo componenti chimici a fortissimo impatto olfattivo. Sembrerebbe tuttavia che il Biometano prodotto con alcuni tipi di sostanze organiche (matrici) possa rendere inerte i normali gas odorizzanti attualmente in uso.

L'Autorità (AEEG) non ha tenuto conto che, se il settore si sviluppa in modo inefficiente, si produrranno oneri che vanno poi in definitiva a gravare sui cittadini (utenti/clienti finali), con danno complessivi per l'economia del Paese.

Visto quanto osservato sulle problematiche scaturite dalla non chiara gestione del biometano, si ritiene opportuno sospendere qualsiasi valutazione per questa tipologia di impianti

27 - PERDITE DEL BIOGAS - BIOMETANO E SISTEMA UPGRADING



Nella relazione tecnica elaborata per il progetto non si ipotizzano perdite del biogas prodotto in condizioni anaerobiche. Si verificheranno, inevitabilmente, perdite nel percorso che si sviluppa dalla produzione alla sua trasformazione in biometano. Ipotizzando un valore di perdita minimo, del 2-3 % su di un totale della produzione di circa 6.000.000 Smc/anno, (vedi tabella successiva con la stima della produzione di biogas) si avranno migliaia di m³/a di biogas dispersi in aria con potenziale effetto serra notevolmente elevato, 21 volte superiore rispetto a quello riconosciuto alla CO₂.

TORSO in ingresso	Verde in ingresso	Biogas tot. prodotto	Biogas destinato alla cogenerazione	Biogas destinato all'impianto di upgrading	Biometano
(t/a)	(t/a)	(Nm ³ /ora)	(Nm ³ /ora)	(Nm ³ /ora)	(Nm ³ /ora)
50.000	24.291	858	437	461	267

(quantità di biogas/biometano stimate nel progetto)

Nel caso specifico si ipotizza di adottare la tecnica delle membrane per la rimozione dell'anidride carbonica, soluzione economica ma, come indica l'ISPRA, non scevra di controindicazioni. Le importanti perdite di metano nel processo si traducono in una clamorosa smentita del valore ecologico del biogas giacché esso si disperde nell'atmosfera contribuendo all'effetto serra. Altre criticità riconducibili al sistema di raffinazione ipotizzato si identificano in alti consumi energetici ed esigenze di trattamento dei residui gassosi.

28 - INQUINANTI PRODOTTI DALLA PURIFICAZIONE A BIOMETANO

Tutti i sistemi utilizzabili sono finalizzati principalmente a ridurre per quanto possibile i componenti minori aggressivi e corrosivi (es. idrogeno solforato, ammoniacale) secondo quanto richiesto in relazione all'uso per autotrazione o immissione in rete, ad eliminare l'acqua residua, ad innalzare il potere calorico. Ma l'ottenimento del biometano comporta elevati costi energetici ed altrettanto elevati costi ambientali a causa della generazione di nuovi rifiuti inquinati (carboni attivi,

esauriti e neutralizzanti chimici), a causa delle modalità di rimozione delle molecole presenti in origine nel biogas grezzo, in primis composti organici volatili (VOC) e H_2S .

La depurazione a biometano viene attuata in vari modi, si consultino in proposito le pubblicazioni di S. Cernuschi, G. Ripamonti, G. Monteleone - *Stato dell'arte dei processi di up-grading del biogas*. Politecnico di Milano, Enca 2011 (www.enca.it), tutti caratterizzati da ricadute negative in termini di elevati consumi energetici e produzione di nuovi inquinanti nonché di acque reflue da depurare e smaltire. Un'ulteriore "effetto collaterale" negativo è rappresentato dalle possibili perdite di metano, connesse alle fasi di depurazione del gas grezzo.

Si consideri che il lavaggio del gas pressurizzato con controcorrente d'acqua, considerato "meno impattante" rispetto ad altre tecniche, consuma da 0.15 ad oltre 0.30 kWh/m^3 di gas grezzo trattato. Le altre prevedono tutte l'impiego di additivi o assorbenti chimici ad alto impatto inquinante.

L'ottenimento di biometano dal biogas richiede due distinte fasi, purificazione e upgrading:

- 1) Sistemi di purificazione del biometano
- 2) Sezione di biometanizzazione o upgrading

L'impianto di upgrading che verrà installato nell'impianto in progetto, è formato da un sistema di separazione tramite membrane a due stadi. Il biometano successivamente verrà sottoposto alla fase di Essiccazione e a quella di Odorizzazione.

La tecnologia di upgrading prevista nel progetto ossia con utilizzo della doppia membrana tubolari del tipo "hollow fiber", non è in assoluto la migliore e contiene in se numerose criticità quali:

- La necessità di un pretrattamento del biometano
- Resa in metano bassa
- Consumo energetico elevato
- Perdita di prestazioni nel tempo

Il trattamento di purificazione e raffinazione adottato può essere sintetizzato in questo modo. Il gas viene liberato da gran parte degli inquinanti gassosi: idrocarburi minori, CO_2 , N_2 , SO_2 , H_2S , NH_3 cioè, ma naturalmente questi inquinanti non scompaiono: una parte, i composti gassosi acidi o basici (H_2S e NH_3) è neutralizzata e intrappolata nei carboni attivi, un'altra, gas minori, idrocarburi compresi e metano residuo è sottoposta ad ossidazione clinica e liberata nell'atmosfera esterna.



Il risultato finale è che il "bio"metano raggiunge i requisiti utili alla immissione in rete al prezzo di incrementare l'inquinamento atmosferico e la produzione di nuovi rifiuti, nonché accrescere sensibilmente il consumo di energia elettrica e termica.

Alla luce della non adeguata valutazione delle concentrazioni di fondo degli inquinanti atmosferici nella zona circostante il sito, della sottostima delle emissioni attese in uscita dal cogeneratore alimentato a biogas, in assenza di una stima del monte ore di funzionamento annuale della torcia

d'emergenza e alla luce della ulteriore sottostima dell'insieme delle emissioni delle altre sezioni dell'impianto, comprese quelle derivanti dalle fasi di depurazione e raffinazione del biogas, le affermazioni riportate nel SIA circa le concentrazioni degli inquinanti dovuti alla nuova realizzazione prevista nel sito di intervento, che dovrebbero essere a impatto quasi nullo in termini di $\mu\text{g}/\text{m}^3$, non appaiono sufficientemente motivate e supportate.

29 – BILANCIO ENERGETICO

La mancanza di elementi certi rispetto alla alimentazione elettrica dell'impianto e alla eventuale generazione di Energia Elettrica / Termica, impedisce una corretta analisi del bilancio energetico.

Impianti di questo tipo sono caratterizzati da una processo comunque energivoro, che porta all'emissione di ingenti quantitativi di gas inquinanti e di gas ad effetto serra.

L'impianto in esame ne è la conferma visto che, a detta del progettista, *"L'energia elettrica prodotta, invece, è di poco inferiore a quella necessaria al sostentamento dell'intero impianto"* mentre per l'energia termica prodotta in cogenerazione *"si stima un surplus di energia prodotta rispetto a quella potenzialmente consumata"*, il che sta a significare che parte dell'energia termica verrà volutamente persa.

Appare evidente anche la contraddizione circa la produzione di energia elettrica in quanto lo stesso progettista dichiara che : *" Tale energia elettrica prodotta, in fase esecutiva, potrà essere in parte utilizzata per l'impianto in progetto, in parte destinata all'alimentazione dell'impianto esistente di produzione di ceramiche della società "Saxa Gres S.p.A. e ove opportuno immessa in rete"*.

giancarlo.ceci@inwind.it



Il proporre tali soluzioni ha una sua logica esclusivamente speculativa sostenuta dagli incentivi legalmente riconosciuti.

Questi complessi impiantistici hanno Ritorno Energetico molto basso ed è prevedibile che se dovesse essere realizzato, andrebbe costantemente monitorato e sottoposto ad "audit energetico".

30 - CONSUMI ENERGETICI

I supposti "*benefici ecologici*" devono essere inoltre valutati anche esaminando i reali consumi energetici necessari al complesso funzionamento di questa tipologia di impianti in rapporto alla produzione energetica totale. Da questo punto di vista sono illuminanti gli studi e osservazioni condotti in proposito, nonché i dati desumibili da impianti analoghi. Ad es. l'impianto di digestione anaerobica a biogas - biometano della Energia Anagni secondo i dati di progetto richiede una quantità totale di energia per autoconsumo che corrisponde a quella contenuta nel 46.9 % del biogas prodotto.

Secondo uno studio della TIS per conto della Provincia di Bolzano in collaborazione col Ministero delle Politiche Agricole e Forestali dal titolo: *Analisi energetica, ambientale ed economica di impianti a biogas in Provincia di Bolzano*, risulta che

"...esprimendo i quantitativi di energia termica in termini di tonnellate equivalenti di petrolio, secondo la metodologia illustrata al capitolo 3.1.2, risulta che l'utile energetico, derivante dall'impiego della FORSU per la produzione di quasi 490 tep (tonnellate equivalenti di petrolio) di energia elettrica, ammonta a 160 tep all'anno, al netto di tutti i consumi energetici commessi alle diverse fasi di cui si compone il processo di trasporto e lavorazione della biomassa. In particolare, il fabbisogno energetico complessivo per la sola gestione dell'impianto rappresenta oltre il 60% della produzione elettrica lorda dell'impianto."



L'elenco e l'esame dei risultati tecnico-scientifici fino ad ora acquisiti in Italia e all'estero mette in luce l'insussistenza dei presunti "benefici ecologici", a causa degli elevatissimi autoconsumi interni che nel caso degli impianti "bio"metano sono ancora più elevati rispetto al "bio"gas. Questi autoconsumi sono mascherati, in modo da risultare meno visibili, con l'utilizzo prevalente di fonti energetiche esogene.

31 - IMPATTO COMPONENTE IDRICA – FABBISOGNI IDRICI

Nel progetto si afferma che :

- *" le idroesigenze di tipo industriale sono di circa 13.060 m3/anno (35,8 m3/giorno). Fermo restando l'obiettivo di massimizzare il riutilizzo del percolato stoccato per l'irrigazione dei biofiltri e il riutilizzo delle acque trattate di prima pioggia (opportunamente stoccate), si richiede l'allaccio all'acquedotto ASI per i 13.060 m3/anno con l'obiettivo di utilizzare tale utenza solo se necessario.*
- *Il quantitativo di acqua destinato alle utenze "civili" (uffici, bagni) è previsto di 547,5 m3/anno da richiedere all'acquedotto comunale.*
- *Tutte le aree delle sezioni di impianto in cui vi è deposito e movimentazione di rifiuti sono dotate di rete di raccolta e collettamento delle acque di processo che vi si generano, fino al convogliamento in dedicati serbatoi (7 serbatoi da 60 m3 l'uno) da qui esse vengono successivamente reimpiegate per l'irrigazione delle biomasse all'interno dei bioreattori nella fase di bio-ossidazione accelerata: nel caso di surplus, rispetto ai quantitativi riciclabili ed alla capacità di stoccaggio, è prevista la possibilità di invio presso impianti di trattamento esterni.*
- *le acque di seconda pioggia saranno inviate allo scarico diretto nel Rio Santa Maria, senza subire alcun tipo di trattamento*

Affermare che l'acqua prelevata dall'acquedotto sarà utilizzata esclusivamente per usi igienici, mentre l'impianto di produzione utilizzerà solamente l'acqua di ricircolo recuperata dalla biomassa
giancarlo.cecchi@inwind.it

cigerita e che il processo prescelto sostanzialmente non prevede l'uso della matrice acqua sono affermazioni alquanto ottimistiche e non rispondenti alla realtà gestionale per questa tipologia impiantistica

Pur tenendo conto della quota di umidità propria della biomassa in ingresso, è poco credibile che il fabbisogno annuale di acqua dell'impianto possa essere circoscritto a pochi mc/giorno. In realtà solo per citare alcuni casi, le perdite idriche per evaporazione durante il lavaggio del biogas in torre (scrubber) e nella fase di compostaggio del digestato sono cospicue e ben documentabili.

Poco chiari appaiono i calcoli che portano a stimare le quantità delle acque riciclate in testa all'impianto per il fatto che comprendono quote indeterminate di acque meteoriche il cui regime nell'anno è estremamente variabile e per il fatto che non si stimano le perdite di processo per evaporazione. Pertanto andrà valutato l'impatto effettivo derivante dai prelievi idrici, tenuto conto che la compatibilità idrogeologica è solo indicativa.

Negli allegati progettuali, inoltre, non vi è nessun riferimento alla distanza di sicurezza tra l'impianto ed eventuali pozzi e sorgenti destinate ad uso potabile che potrebbero essere inquinati soprattutto dal percolato, mentre si afferma che il processo di trattamento delle matrici organiche non produrranno reflui inquinanti e che la gestione dei rifiuti non darà luogo a percolazione. Dalla documentazione consultata non emerge se il progetto proposto rispetta in pieno l'art. 19 sulla *utilizzazione quantitativa delle risorse idriche* e l'art. 20 sul *risparmio idrico*. (in quanto, come sostenuto, non c'è uso di risorsa idrica per il processo industriale).

Si osserva che :

- I consumi idrici per le attività di produzione del biogas/biometano non saranno di modesta entità
- L'impianto necessiterà di rilevanti quantità di acqua di processo e non si può stabilire a priori che le quantità di acqua utilizzate saranno solo quelle contenute nel digestato.
- L'impianto dovrà essere corredato da apposita rete antincendio con prelievo di acqua che interesserà anche la rete ASI/pubblica.

Si fa presente che gli inquinanti prodotti dall'impianto e che interesseranno il suolo e sottosuolo, inevitabilmente interesseranno il fosso denominato "RIO MOLA S. MARIA" che sfocia nel Fiume Sacco e già noto alle Forze dell'Ordine per essere stato oggetto di scarico di rifiuti pericolosi e il conseguenziale fenomeno "dell'acqua rosa". Come già evidenziato e secondo gli studi fatti da giancarlo.ceci@inwind.it



diversi enti preposti, nel corso degli ultimi decenni è stata individuata nella presenza di inquinanti industriali di ogni genere nelle acque fluviali del territorio, concludendo la necessità di intervenire con la realizzazione di appositi depuratori, cosa che ancora oggi appare disattesa.

La presenza di un depuratore industriale realizzato dalla Regione Lazio e non ancora in funzione, proprio nell'area limitrofa a quella individuata dal progetto, nel territorio dell'Asi di Anagni, testimonia la conclamata e persistente necessità di approntare, in quei luoghi specifici, le contromisure di tutela ambientali prescritte dalla normativa di specie, causa del continuo peggioramento dello stato delle acque fluviali.

Inoltre si segnala che gli scarichi dei reflui dell'impianto della società proponente, come indicato dalla stessa nella Relazione di Sintesi e nello Studio Ambientale, saranno connessi alla rete fognaria ASI che è priva di depurazione e si innesta direttamente nel fiume Sacco.

La quantità di reflui prodotti dall'impianto è tutt'altro che modesta e non sembra accettabile la soluzione progettuale proposta in quanto rappresenta un semplice aggravio della situazione ambientale esistente ed un impatto non sostenibile, in considerazione del contesto di degrado ambientale che caratterizza la zona ASI di Anagni.

In allegato due foto del Rio Mola S. Maria





32 - MATERIALE STRUTTURANTE

Nei codici CER indicati come rifiuti in entrata, vi è una consistente presenza di contenuto ligneo, manca però qualsiasi riferimento alla provenienza del materiale strutturante . Il progetto quindi risulta sprovvisto di qualsivoglia indagine conoscitiva del comparto dal quale dovrebbero afferire le

glancarlo.ceci@inwind.it

biomasse vegetali necessarie al processo produttivo. Ciò rappresenta un potenziale fattore di rischio nel momento in cui le biomasse vegetali dovessero provenire da zone contaminate.

33 - EMERGENZA INCENDIO – PERICOLO ESPLOSIONE

Si evidenzia la pericolosità di tali soluzioni impiantistiche dove, oltre ai probabili incendi, non debbono escludersi anche possibili fenomeni di ignizione ed esplosione, eventi assai pericolosi.

In un impianto con produzione di Biogas/Biometano c'è costantemente la presenza di atmosfera esplosiva concentrata in zone potenzialmente pericolose e in particolare nella zona dei serbatoi per il gas e nei fermentatori. Per questo motivo questi impianti sono classificati a rischio d'esplosione e soggetti alla direttive ATEX 94/9/CE e ATEX 99/92/CE.

In Germania e in Italia si sono verificati casi di incendio o/o esplosioni di impianti a biogas provocati dalla impossibilità del personale presente nell'impianto di poter effettuare interventi di alleggerimento per il ripristino delle condizioni di sicurezza ottimali della miscela metano-ossigeno.

Anche il fulmine viene indicato come "fonte di innesco". Nel capitolo 5.3.8 delle norme EN 1127-1:

"Quando il fulmine si abbatte in una atmosfera esplosiva, questa viene sempre innescata. Inoltre, esiste la possibilità di un innesco tramite il riscaldamento dei percorsi di scarica del fulmine. Dal punto di impatto del fulmine fluiscono correnti, che possono causare delle scariche e scintillamenti in grado di innescare un'esplosione, anche distante e in tutte le direzioni dal punto di impatto. Perfino senza una fulminazione diretta, delle scariche atmosferiche durante temporali possono causare elevate tensioni indotte in impianti, apparecchi e componenti"



34 - FATTORI ESCLUDENTI

Il Lazio è una delle poche regioni italiane che non ha elaborato, trasformandolo in DGR-I.R., un proprio piano per l'individuazione di Aree non idonee per gli impianti alimentati a Biomasse e Biogas/Metano



Conseguentemente restano validi i Criteri di localizzazione degli impianti fissati dall'attuale Piano Regionale di Gestione dei RU articolandoli in tre distinte categorie:

- fattori escludenti
- fattori di attenzione progettuale
- fattori preferenziali

che dovrebbero essere collegate a loro volta ai diversi fattori ambientali, geologici, idrogeologici, eccetera.

Si ritiene che nel progetto GREEN FUTURE non siano stati rispettati alcuni dei fattori imposti e di seguito evidenziati con asterisco :

FATTORI ESCLUDENTI PER GLI ASPETTI AMBIENTALI			
FATTORI ESCLUDENTI	GRADO DI VINCOLO	RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI E COMUNITARI	RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

<p>Aree con presenza di monumenti e/o con presenza di cose di interesse paleontologico, che presentano notevoli interesse storico, artistico, archeologico (classi 109/109)</p> 	Condizionata	La normativa europea è stata derogata dal D.Lgs. 431/99 che a sua volta è stato derogato dal D.Lgs. 42/94 (e s.m.i.) che all'art. 157 afferma "conservare, rafforzare e tuttora effetti i provvedimenti di recupero e di valorizzazione di interesse ambientale ammessi al 50% del D.Lgs. 431/99"	
<p>Zone di interesse archeologico (classi 109/109, 109/109)</p> 	Condizionata	La normativa italiana è oggi derogata, dunque si deve far riferimento al D.Lgs. 42/94, art. 143, lettera c) m.l.	D.L. 24/98 Art. 13 e s.m.i.; P.R.A. 10/98 Art. 41




<p>Atto di partecipazione n. 13/11/95 C.U.A.F. 23/15/92 R. 23/15/92</p>	<p>Perseguendo gli interessi costituiscono una società di gestione e operano provinciali e regionali del settore dei rifiuti solidi urbani sottoposti al controllo e per la gestione (Legge 22/11/92, art. 1)</p>	<p>11/03/95, C.U.A.F. 23/15/92, R. 23/15/92 23/15/92, R. 23/15/92 23/15/92, R. 23/15/92 23/15/92, R. 23/15/92</p>	
<p>Conferenza di partecipazione del settore provinciale dell'energia elettrica della Provincia di Anagni e della Provincia di Latina e della Provincia di Frosinone e della Provincia di Roma e della Provincia di Viterbo</p>	<p>Perseguendo gli interessi costituiscono una società di gestione e operano provinciali e regionali del settore dei rifiuti solidi urbani sottoposti al controllo e per la gestione (Legge 22/11/92, art. 1)</p>		

35 - CRITICITA' CHIMICHE BIOLOGICHE

Lo schema impiantistico proposto per il trattamento della frazione organica dei rifiuti utilizza un processo di digestione anaerobica (DA), finalizzata principalmente all'estrazione di biogas e quindi, dopo complessi e costosi procedimenti di purificazione, di "bio"metano. Il successivo compostaggio del digestato residuo appare una scelta necessaria per evitare gli onerosi costi di smaltimento del rifiuto prodotto (digestato) e per minimizzare, col parziale recupero di materia, lo scopo principale (il recupero di energia). La definizione del compostato finale in termini di "compost di qualità" non è equiparabile agli standard qualitativi di un vero compost, ossia quello ottenuto dalla sola stabilizzazione aerobica delle biomasse verdi e della sostanza organica da raccolta differenziata porta a porta.

Lo schema impiantistico scelto è dunque alternativo e antitetico rispetto al solo compostaggio aerobico dell'organico.

La scelta della DA ha un impatto complessivo importante sull'ambiente, per i motivi esposti di seguito in dettaglio, è economicamente in perdita ed è sostenuta e motivata esclusivamente dalla possibilità di attingere agli incentivi di legge previsti (D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28; DM 5 dicembre 2013) per il recupero di energia "differita" da biometano (per autotrazione o da immettere in rete). Essa comporta molteplici effetti ed impatti negativi sulla salute delle persone coinvolte, sia operatori addetti che residenti nell'area circostante o coinvolta, nonché sull'ambiente.



La digestione anaerobica (DA), produce sempre e comunque residui inquinanti e potenzialmente nocivi, in forma gassosa, liquida e solida, produce inoltre conseguenze sulla selezione della microflora batterica, in particolare patogena.

35.1 - INQUINANTI GASSOSI

tra cui ammine, ammoniaca, mercaptani, indolo, skatolo, idrogeno solforato (H_2S) e vari composti organici e inorganici volatili tra cui idrocarburi alifatici e piccole quantità di idrocarburi alogenati, sono sempre contenuti nel "biogas" insieme al metano come sottoprodotti della digestione (Secondo l'International Energy Agency - IEA Bioenergy - i biogas da DA di biomasse contengono in media intorno a 10000 ppm di H_2S e circa 200 ppm di ammoniaca). Secondo l'ARPA Emilia Romagna l' H_2S può arrivare allo 0.2%.


35.2 - INQUINANTI LIQUIDI

sono in gran parte costituiti dal cosiddetto percolato. Il progettista non ne dichiara la quantità di produzione prevista ma sono avviati a ricircolo previa depurazione. La pericolosità del percolato è legata alla sua composizione nonché alla possibilità di subire durante lo stoccaggio degradazioni e accumulo di sostanze tossiche; quest'ultima è tragicamente emersa nell'impianto di compostaggio Kyklos di Aprilia dove il 28 luglio 2014 due operai sono morti per le esalazioni di idrogeno solforato sviluppatosi proprio in seno al percolato.

35.3 - INQUINANTI MICROBIOLOGICI

sono costituiti da virus e da batteri sporigeni, comprendenti alcuni ceppi di clostridi e bacilli, le cui spore sono in grado di sopravvivere non solo alle temperature della DA (37-40°C) ma anche di eventuali pastorizzazioni (70°C).

35.4 - EFFETTI NEGATIVI SUL COMPOST



sono insiti nella tecnologia come conseguenza della riduzione in assenza d'aria di consistenti frazioni del carbonio, dell'azoto e dello zolfo organici nonché della solubilizzazione e lisciviazione di Sali e metalli pesanti.

36 - INQUINANTI CONTENUTI NELL'ARIA ASPIRATA

(dai locali ricezione, biotunnel, maturazione del compost etc.)

Le sostanze contenute nell'aria aspirata dalle diverse sezioni e avviata al biofiltro saranno principalmente costituite da molecole a forte impatto odoroso, dal pungente dell'ammoniaca allo sgradevolissimo dell'idrogeno solforato, dei solfuri, dei mercaptani, allo sgradevole di alcune ammine ed acidi grassi. E' questo uno dei punti di emissione più critici per l'ambiente ed è caratteristico di tutti gli impianti di digestione anaerobica. Le torri di lavaggio o scrubber ed i biofiltri, benché progettati a norma, non sono in grado di azzerare ma solo di ridurre l'emissione di odori molesti e di sostanze inquinanti e polveri.

37 - EFFICIENZA DEI SISTEMI DI FILTRAZIONE DELL'ARIA

Una quota parte dell'aria inquinata da sostanze a valenza odorigena e da polveri sfugge ai sistemi distribuiti e localizzati per l'aspirazione e il ricambio.

In questa sezione dell'impianto i sistemi di depurazione parziale dell'aria si basano su scrubber e biofiltri. Benché i primi siano considerati efficienti per l'intercettazione delle polveri, rimane il fatto



che essi mostrano un'efficienza scarsa/nulla nei confronti delle nanopolveri (con diametro inferiore a $0,1\mu$).

38 - INQUINANTI MICROBIOLOGICI NEL CICLO ANAEROBICO-AEROBICO

Nella relazione progettuale non si fa cenno a possibili problematiche microbiologiche, è ben noto, e non necessita di citazioni, il fatto che la digestione anaerobica (in assenza di ossigeno) è un ambiente non sfavorevole ai batteri anaerobi o comunque non ha effetti letali su di essi.

Ad esempio i batteri patogeni appartenenti alla classe dei *clostridia*, sporigeni e produttori di neurotossine, sopravvivono grazie alla loro capacità di produrre spore e in questa condizione mantenere integre le funzioni vitali.

Autorevoli lavori scientifici internazionali segnalano il ritrovamento di *clostridia* nei digestati e negli ammendanti compostati provenienti da impianti di digestione anaerobica dell'organico proveniente da rifiuti solidi urbani, scarti agroindustriali etc., si vedano in proposito il lavoro di Elisabeth Bagge, *Hygiene Aspects of the Biogas Process, National Veterinary Institute, Sweden* e quello recentissimo di J. Neuhaus, A. A. Shehata, M. Krüger - *Detection of pathogenic clostridia in biogas plant wastes Folia Microbiol. (2015) 60:15–19 DOI 10.1007/s12223-014-0334-2. Institute of Bacteriology and Mycology, Faculty of Veterinary Medicine, Leipzig University, Germany).*

Questi batteri sporigeni comprendono *Bacillus spp.* e *Clostridium spp.* Alcuni di quest'ultimi ben noti in quanto produttori di neurotossine mortali. Nei compostati, soprattutto quelli derivanti da condizioni termofile della DA, si osserva statisticamente un aumento medio del numero di spore di batteri *Clostridium* e virus termo-resistenti come *Porcine parvovirus* o *Salmonella phage 28B*.

È evidente che l'eventualità, non assoluta ma probabile, di contaminazione di ritorno da batteri sporigeni e virus resistenti comporterà pericoli non solo per gli agricoltori che utilizzeranno nei campi gli ammendanti compostati, ma anche per tutti gli operatori che potrebbero venire in contatto con il materiale in lavorazione (digestato e biomassa in fermentazione, maturazione aerobica sia in biotunnel che nei bancali di compostaggio all'aperto).



C.D.U.



CITTÀ DI ANAGNI

PROVINCIA DI FROSINONE

prot. n. 23033

UFFICIO TECNICO SETTORE URBANISTICA

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(art. 30 DPR n. 610 del 06.6.01)

IL RESPONSABILE IV° SETTORE

- Vista la richiesta, corredata della prescritta documentazione, del Sig. Enrico Cristiani in data 09-11-2015
- Visto lo strumento Urbanistico in vigore approvato dalla Regione Lazio con n. 2525 dell'11.7.1975 entrato in vigore il 12.7.1975 pubblicato sul B.U.R. il 23.13.1975 e la normativa ad esso relativa.

CERTIFICA

Che i/ai terreni/di distinto in catasto ai:

Foglio B4 mappale n.123
incluso in parte nella Zona omogenea D1AR116
incluso in parte nella Zona omogenea H1
incluso in parte a strada di piano

con le seguenti denominazioni e prescrizioni urbanistiche:

D1AR116:

ART. 15 Zona a destinazione Produttiva

All'interno di detta Zona possono insediarsi, a attività elencate nel precedente art. 8 nella voce Zone Produttive con relative stabilimenti industriali, ad artigianato, imprese artigiane, impianti, infrastrutture interne, magazzini, locali per servizi del personale, aree per la sosta e manovra di autoveicoli, stadi, verde, impianti sportivi e ricreativi, attività e esigenze delle maestranze delle singole unità produttive, locali per l'osservazione e vendita dei prodotti dell'azienda anche essi provenienti da altri esteri all'agglomerato industriale, purché facenti parte di un unico processo produttivo.

Sono altresì consentiti spazi aziendali gestiti dalla società titolare della Assegnazione del Consorzio, nella misura massima di superficie di ventila di 10 mq, adibiti solo dall'impiego dell'area di proprietà e per uso esclusivo delle maestranze dipendenti della sezione.

Le distribuzioni debbono rispettare i seguenti limiti come definiti al precedente art. 12:

S.A. min = 2.500 mq

I.C. max = 0,50 mq/mq

I.C. min = 0,20 mq/mq

H max = 15 mt

D.C. min = H/2 con un minimo di 5 mt


D.S. min = 10 mt su strade inferiori a 7 mt
= 15 mt su strade di sezione compresa tra 7 e 15 mt
= 20 mt su strade di sezione superiori a 15 mt

D.E. max = 10 mt

D.Ab. min = 20 mt

Va > 10% di S.C.

Sono consentite maggiori altezze esclusivamente per la parte di edifici destinati ad accogliere impianti tecnologici e silos di stoccaggio. In tal caso il Consorzio valerà di volta in volta la congruità delle richieste in relazione a documentate esigenze produttive. Il numero massimo di piani fuori terra del corpo di fatto da destinare ad uffici e laboratori che svolgano l'attività gestionale e di produzione, non può essere superiore a tre con



una altezza massima tra capanna ed intradossio di 0,70 mt.

All'interno di ogni Superficie Assegnata debbono essere previsti parcheggi in misura tale che la superficie dei posti auto - esclusa la viabilità interna e gli spazi interni di manovra - non sia inferiore al 10% dell' Superficie Fondiaria.

Con l'atto di assegnazione e con successiva Distanziamento P. autorizzato il Consorzio può, per motivazioni tecniche, igieniche, sanitarie, igienico-prevenzionali e ventilatorie nel caso della S.A. rispetto alle presenti norme.

Nel caso che della Superficie Assegnata facciano parte porzioni delle aree di aprir e della viabilità e che, in tal caso, gli edifici industriali non possono comunque risultare sulle predette fasce e la linea che separa la Superficie Assegnata dalla fascia di rispetto deve essere presa come riferimento, per i rispetto dei Distacchi.

E' ammessa, altresì, la costruzione di abitazioni per i titolari dell'azienda o amministratori ed il custode fino ad un massimo di 300 mq di superficie area di aprir per ogni insediamento produttivo. In ogni caso la superficie lorda di piano della parte residenziale non deve superare il 10% della superficie coperta per uso produttivo. Le abitazioni, di norma, debbono essere poste sul confine di proprietà, salvo le particolari disposizioni che il Consorzio può imporre di volta in volta nel caso riguardando le fasce di rispetto della viabilità e/o delle infrastrutture consortili.

Le costruzioni debbono avere una altezza non superiore ai 5,00 mt e possono essere costituiti di muratura o pannelli spessi 100 per una altezza non superiore ai 2,00 mt. I locali accessori quali:

- capine elettriche;
- cabina di decompressione del gas;
- mandrelli per l'installazione di contigori;
- misuratori e simili;
- tettoie aperte per parcheggio;

possono essere realizzati anche in aderenza alla linea di confine, purché nel rispetto delle prescrizioni del Codice Civile e salvaguardia dei diritti dei confinanti.

Zona Produttiva Intensiva - P.I.P. Insediamenti Produttivi

All'interno della zona sono ammesse: previsione alcune costruzioni generali della Zona Produttiva Intensiva, ove possono insediarsi industrie e zone o altro stabilimenti di aprir per l'attuazione di attività produttive come aziende artigianali e Zone Produttive.

Nella Zona Produttiva Intensiva restano esclusi tutti gli indici come sopra indicati, ad eccezione dell'indice di Copertura massimo (I.C. max) che è assunto pari 0,70 mq/mq. L'attuazione della Zona Produttiva Intensiva è subordinata alla redazione di un Piano Particolare Attuativo, da redigere a cura del Consorzio o su istanza motivata del privato d'intesa con il Comune, tramite lo strumento dell'accordo di programma sul territorio e individuazione della Zona, con il fine di definire la tipologia insediativa, le infrastrutture interne di servizio per aziende e servizi comuni alle aziende insediate e l'unità edilizia che il Consorzio potrà assegnare alle singole aziende.

Oltre la sotto zona produttiva intensiva, già individuata nella cartina di zonizzazione, il Consorzio, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per future esigenze di insediamenti intensivi, potrà individuare altre Zone Produttive intensive integre, agli Aggiornamenti cui applicare la norma e procedura dei precedenti comuni per la redazione del P.I.P. (Piani Insediamenti Produttivi).

Le procedure per l'individuazione della sotto zona produttiva intensiva, non ancora individuate nella tavola di zonizzazione, dovranno seguire le procedure di cui alla L. R. 36 del 02/07/1997 art. 1.

111

Art. 22 - Zona di aprir con vincolo di edificabilità in cui sono vietate le costruzioni. La superficie però è edificabile agli effetti della cubatura costruibile.

Il presente certificato ha validità di un anno a partire dalla data di rilascio ove non intervengano modifiche agli strumenti urbanistici vigenti.

Data rilascio 10-11-2015

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Geom. GABRIELE GOMNELLA

Da: Per conto di: civis.ferentino@poste-certificate.it <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
Inviato: venerdì 3 marzo 2017 15:22
A: ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it; Fernando Olivieri
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Procedimento VIA - impianto di compostaggio e biodigestione della Energia Anagni srl in Comune di Anagni, loc.Selciatella. - Intervento nel procedimento ex Art.li 9 e 10 Legge 241/90 - Osservazioni e memorie ex Art.24, comma 4 DLgs....
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (5,24 MB)

*CIVIS
OSSERVAZIONI*

Messaggio di posta certificata

Il giorno 03/03/2017 alle ore 15:22:29 (+0100) il messaggio

"Procedimento VIA - impianto di compostaggio e biodigestione della Energia Anagni srl in Comune di Anagni, loc.Selciatella. - Intervento nel procedimento ex Art.li 9 e 10 Legge 241/90 - Osservazioni e memorie ex Art.24, comma 4 DLgs.vo 152/2006" è stato inviato da "civis.ferentino@poste-certificate.it" indirizzato a:

folivieri@regione.lazio.it ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec291.20170303152229.23663.18.1.211@sicurezzapostale.it

*OSSERVAZIONI
CIVIS*

*ALLEGATI NON
STAMPATI
SALVATI IN CONDIVISA*

Da: civis.ferentino@poste-certificate.it
Inviato: venerdì 3 marzo 2017 15:22
A: ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it; folivieri@regione.lazio.it
Oggetto: Procedimento VIA - impianto di compostaggio e biodigestione della Energia Anagni srl in Comune di Anagni, loc.Selciatella. - Intervento nel procedimento ex Art.li 9 e 10 Legge 241/90 - Osservazioni e memorie ex Art.24, comma 4 DLgs.vo 152/2006
Allegati: osservazioni VIA Energia Anagni.pdf; all.n.7 sentenza TAR Lazio.pdf; all.n.1 DGR 132 2016.pdf; all.n.2 parere Arpa Lazio VIA Recall.pdf; all.n.3 parere Arpa VIA Tecnoriciclo.pdf; all.n.4 estratto procedura infrazione.pdf; all.n.5 Estratto Agglomerato industriale di Anagni.pdf; all.n.6 STABILIMENTI_LAZIO_REVI.pdf

Oggetto: Procedimento VIA - impianto di compostaggio e biodigestione della Energia Anagni srl in Comune di Anagni, loc.Selciatella.

Intervento nel procedimento ex Art.li 9 e 10 Legge 241/90 - Osservazioni e memorie ex Art.24, comma 4 DLgs.vo 152/2006

Si inviano, in allegato alla presente:

-Osservazioni e memorie ex Art. 24 TU Ambiente, relative al procedimento in oggetto; -i documenti di supporto ed allegati alle dette memorie.

Si resta in attesa di riscontro.

Distinti Saluti
Associazione CIVIS

ENERGIA
ANAGNI

12.1.2017



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

Comunicazione PEC

Ferentino, li 11 Gennaio 2017

Egr. Arch. Fernando Olivieri
Responsabile Procedimento
Direzione Regionale Governo Ciclo Rifiuti
Area Valutazione Impatto Ambientale
Regione Lazio
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it
folivieri@regione.lazio.it

Oggetto: istanza per accesso agli atti e partecipazione ex Legge 241/90, DLgs.vo 105/2005 e DLgs.vo 152/2006

Procedimento VIA - impianto di compostaggio e biodigestione della Energia Anagni srl in Comune di Anagni, loc. Selciatella.

L'associazione CIVIS in persona del suo Presidente e legale rappresentate,

PREMESSO

1 - L'Associazione Civis di Ferentino fra le finalità indicate nello statuto persegue:

- a) la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, il contrasto all'inquinamento ambientale, la difesa delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche, dei luoghi di vita e di lavoro dei cittadini nel territorio del Comune di Ferentino e nella Valle del Sacco;
 - b) la tutela delle risorse e dei beni ambientali e naturali;
 - c) la tutela e la difesa della salute dei cittadini e dei servizi sanitari;
 - d) la salvaguardia del patrimonio e del tessuto storico, artistico, archeologico, culturale, monumentale, urbanistico, sociale, in particolare dei centri storici;
 - e) la tutela dei beni pubblici e della fruizione dei medesimi;
- che fra l'attività previste dallo statuto, l'associazione svolge:
- a) la realizzazione di tutte le iniziative, anche sul piano giudiziario, in tutte le sedi previste dall'ordinamento, su tutte le questioni, temi e ragioni dell'attività del sodalizio, sia nei confronti di soggetti privati, sia nei confronti della p.a., per le finalità di cui all'Art.3 dello Statuto e ad agli Art.3 e 4 dell'Atto Costitutivo;
 - b) lo studio, il confronto, la discussione, le proposte, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative ed azioni unitarie nonché la collaborazione per dette o altre iniziative con tutti i soggetti associativi presenti sul territorio nazionale ed anche nell'ambito della comunità europea, nonché con le organizzazioni ed i soggetti che rappresentano la società civile e gli interessi diffusi di cui all'Art.3 dello Statuto;
 - c) il coordinamento, l'organizzazione, l'attuazione e la sollecitazione di tutte le procedure di consultazione e partecipazione dei cittadini previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti presso

Sede : Via Fresine Vasciotte 15H 03013 Ferentino -FR- C.F. 92071510603

E.mail: civis.ferentino@gmail.com



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche, nonché l'accesso agli atti, la partecipazione e l'intervento in tutti i procedimenti amministrativi come previsto dalla Legge 241/90 e s.m.i. ed in particolare ex Art.li 9 e seguenti.

Ne consegue che l'associazione è legittimata all'accesso agli atti relativi al procedimento in oggetto ai sensi degli Art.li 9 e 10 Legge 241/90, nonché del DLgs.vo 105/2005 e del TU Ambiente Dlgs 152/2006.

2 – E' pendente presso codesto Ufficio Regionale il procedimento in oggetto come da avviso pubblicato sul sito web della Regione Lazio in data 03.01.2017.

Quanto innanzi premesso, l'associazione CIVIS di Ferentino, in persona del suo legale rappresentante,

CHIEDE

all'Ufficio VIA, Direzione Regionale Governo Ciclo dei Rifiuti, Regione Lazio, in persona del responsabile del procedimento in oggetto Arch.Fernando Olivieri:

1 – di autorizzare l'associazione Civis all'accesso agli atti ed all'estrazione di copia degli atti e documenti di cui al procedimento in oggetto con rilascio degli stessi anche in formato digitale;

2 – di autorizzare l'associazione Civis alla partecipazione al procedimento amministrativo in oggetto ex art.li 9 e 10 Legge 241/90;

3 - di comunicare all'associazione CIVIS il nominativo del responsabile del procedimento per l'accesso agli atti di cui alla presente istanza, ai sensi della Legge 241/90 s.m.i, nonché di comunicare il provvedimento di ammissione all'accesso agli atti e le modalità di esercizio, nonché l'ammissione alla partecipazione al procedimento amministrativo ex art.li 9 e 10 Legge 241/90 s.m.i.

Si allegano:

-statuto dell'Associazione Civis;

-copia documento identità presidente e legale rapp.te dell'associazione.

Con Osservanza

Associazione Civis

Il Presidente

Alessandro Ciuffarella

ENERGIA
ANAGNI
FARE
VERDE

5.2.2017

Consulta dell'Ambiente di Piedimonte San Germano

Presidente Alessandro Barbieri

Viale Tiziano n.° 9/b - 03030 - Piedimonte San Germano (FR)

consultambiente-psg@pec.it - C.F. 90033680605

<http://consultambiente-psg.wordpress.com/>

cell. 3711844284



Fare Verde Onlus

Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 legge 349/86

Sede nazionale: Via Trequanda, 25 - 00146 - Roma (RM)

Tel./Fax +39 06 700 5726 <http://www.fareverde.it/>

Nucleo di Cassino

Salvatore Avella c/o Via G. Parini, 21 - 03043 - Cassino (FR)

cell. 3495134356 - email: fareverdenatura@libero.it

Fare Verde
Associazione Ambientalista

Al Dirigente Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti

Regione Lazio

Ing. Fernando OLIVIERI

Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

Via del Giorgione, 129

00147 - ROMA

folivieri@regione.lazio.it

ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

e p.c.

Al Sindaco del Comune di Ferentino (FR)

protocollo.ferentino@pec-cert.it

Al Sindaco del Comune di Acuto (FR)

info@pec.comune.acuto.fr.it

Al Sindaco del Comune di Piglio (FR)

info@pec.comune.piglio.fr.it

Al Sindaco del Comune di Sgurgola (FR)

protocollo@pec.comune.sgurgola.fr.it

Al Sindaco del Comune di Paliano (FR)

protocollo.paliano@actalispec.it

Al Sindaco del Comune di Gorga (RM)

comunegorga@interfreepec.it

Al Sindaco del Comune di Montelanico (RM)

ufficio.demografico@pec.comune.montelanico.roma.it

Al Sindaco del Comune di Gavignano (RM)

comunegavignano@interfreepec.it

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla Conferenza dei Servizi per Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) - Impianto di biodigestione e compostaggio sito in loc. Selciatella snc, ENERGIA ANAGNI Srl - Anagni (FR)

Le suddette associazioni ambientaliste, in riferimento alla V.I.A. per l'*impianto di biodigestione e compostaggio sito in loc. Selciatella snc in Anagni (FR)*,

v i s t a

- la Legge N. 349 dell'8/7/86, art. 14;
- la Legge N. 241 del 7/8/1990, artt. 22, 23, 24, 25, 26;
- il D.L. 24/2/1997 N. 34;
- il D.L. N. 195 del 19/8/2005, artt. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12;

c h i e d o n o

- 1. di partecipare all'incontro della Conferenza dei servizi della V.I.A.;**
- 2. di invitare tutti i Comuni limitrofi e/o confinanti, anche se non indirettamente interessati dal procedimento.**

In attesa di risposta, s'invisano cordiali saluti.

Cassino, lì 05/02/2017

Alessandro Barbieri

Salvatore Avella

ENERGIA
ANAGNI

6-3-2017

REGIONE LAZIO - REGISTRO UFFICIALE - I. 0114364.05-03-2017



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

Comunicazione PEC

Ferentino, li 03 Marzo 2017

Egr. Arch. Fernando Olivieri
Responsabile Procedimento
Direzione Regionale Governo Ciclo Rifiuti
Area Valutazione Impatto Ambientale
Regione Lazio
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it
folivieri@regione.lazio.it

Oggetto: Procedimento VIA - impianto di compostaggio e biodigestione della Energia Anagni srl in Comune di Anagni, loc. Selciatella.

Intervento nel procedimento ex Art.li 9 e 10 Legge 241/90 - Osservazioni e memorie ex Art.24, comma 4 DLgs.vo 152/2006

L'Associazione CIVIS corrente in Ferentino, in persona del suo Presidente Sig. Alessandro Ciuffarella, con la presente interviene nel procedimento in oggetto ai sensi degli Art.li 9 e 10 Legge 241/90 ed invia le seguenti Osservazioni ai sensi dell'Art.24 DLgs.vo 152/2006, con richiesta di dare atto del deposito delle stesse nel verbale della convocanda conferenza di servizi alla quale fa istanza di essere invitata onde partecipare con i suoi rappresentanti.

Osservazioni e memorie ex Art.24 DLgs.vo 152/2006

L'Associazione CIVIS di Ferentino chiede all'Area Valutazione Impatto Ambientale della Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti, di emettere pronunciamento negativo di Valutazione d'Impatto Ambientale sulla domanda presentata dalla soc. Energia Anagni srl per i seguenti motivi:

1 – Sostenibilità dell'intervento rispetto allo stato delle matrici ambientali

Gli impatti ambientali dell'impianto progettato dalla Energia Anagni srl non solo sostenibili in considerazione del grave stato di compromissione delle matrici ambientali aria, acqua e suoli, nell'area oggetto dell'intervento, la quale ricade nel cuore della Valle del Sacco.



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

1.1 – Aria

Con Delibera di Giunta n.536/2016 la Regione Lazio ha approvato la nuova zonizzazione del territorio regionale in funzione delle NTA del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria di cui alla DCR 66/2009.

Per effetto di tale provvedimento il Comune di Anagni è stato inserito nella Classe 1, zona A (tab. pag.31 della DGR 536), laddove per l'entità dei superamenti dei limiti di legge sono previsti provvedimenti specifici stante il grave rischio per la salute della popolazione.

Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalla Energia Anagni srl nella Relazione VIA la qualità dell'aria nella zona interessata dall'impianto è gravemente compromessa e tale da non poter sostenere ulteriori impatti conseguenti alla messa in esercizio dello stabilimento del proponente.

Infatti, le emissioni che saranno prodotte dall'impianto nonché il traffico veicolare indotto, non sono affatto trascurabili ed il loro impatto risulta -nella situazione di degrado ambientale innanzi descritta- non sostenibile.

Inconferente e del tutto erroneo è il riferimento che l'impresa fa rispetto al Piano di Risanamento regionale della Qualità dell'aria che prevederebbe interventi sul solo traffico veicolare e non sulle emissioni industriali.

Infine, è pendente procedura d'infrazione presso la Commissione EU n. 2014/2147 per la violazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità che riguarda la Valle del Sacco, come peraltro rappresentato dalla stessa Regione Lazio nella Relazione allegata alla DGR 132/2016 sullo stato di attuazione della normativa europea (all.n.1)

Si richiede l'acquisizione di parere dell'ARPA Lazio.

1.2 – Acqua

L'aggiornamento del Piano Gestione Acque reso nel Dicembre 2015 ha confermato lo stato di qualità ambientale "pessimo" o "scarso" per la maggior parte del corso del fiume Sacco.

Inoltre, lo stesso Bacino del Sacco è indicato come ad elevato rischio di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui alla Direttiva UE 2000/60 ed al TU Ambiente *per i corpi idrici superficiali*.

Il Piano conferma il permanere di tutte le criticità ambientali già rilevate in precedenza, ovvero: *"Ad oggi nell'area esistono ancora le condizioni di "emergenza ambientale" connessi ancora ad un sistema di collettamento e depurazione non idoneo o, comunque, sufficiente a garantire standard qualitativi delle acque reflue compatibili con la tutela e salvaguardia delle risorse idriche. Lo stato di emergenza ambientale ha portato all'individuazione, nel 2006, dell'intero bacino del Sacco come area SIN (Sito di Interesse Nazionale) per le bonifiche, da parte del MATTM"*

Del resto l'ARPA Lazio in diversi pareri resi in altri procedimenti VIA (all.n.2 e n.3), ha rappresentato che:

"-lo stato di qualità ambientale del fiume Sacco è allo stato di "scarso/cattivo";

-nel fiume Sacco continuano a verificarsi superamenti della concentrazione massima di ammissibile di esaclorocicloesano".

Ancora, l'impianto di depurazione consortile a servizio dell'area industriale di Anagni non risulta ancora in funzione, come dichiarato dallo stesso Consorzio ASI (cfr sito web <http://www.asifrosinone.com/aree-produttive/agglomerato-anagni>) : *"l'impianto di depurazione acque reflue, completato ed adeguato dalla Regione Lazio, non è ancora attivato"*;



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

In proposito, dalla Relazione dell'Ufficio Commissariale per la bonifica del SIN Bacino del fiume Sacco dell'Ottobre 2012, laddove si legge: *"L'assenza di un impianto di depurazione consortile, promesso da decenni, ha contribuito in modo determinante all'emergenza ambientale nel territorio anagnino. In particolare, tale carenza ha determinato per tutte le imprese, anche di piccole dimensioni, la necessità di trattare i propri reflui in ambito domestico per poi scaricarli nel fiume Sacco o nei di lui affluenti. Da ciò è scaturita nel corso degli anni una impressionante serie di scarichi illeciti di sostanze tossiche che è culminata, nell'estate del 2005, nello sversamento di altissime quantità di cianuri in un affluente del Sacco, il Rio Santa Maria (o Rio Tufano), con conseguente moria di animali e avvelenamento delle colture"*.

Infine, l'agglomerato del Comune di Anagni risulta oggetto della procedura d'infrazione UE n. 2014-2059 proprio per la carenza di depurazione degli scarichi sia civili che industriali (all.n.4)

In siffatto contesto sia la quantità di risorse idrica utilizzata nei processi produttivo (oltre 13.000 mc all'anno) sia i reflui prodotti dall'impianto che per stessa dichiarazione della Energia Anagnina srl possono contenere sostanze inquinanti, provocano impatti ambientali non sostenibili.

Si richiede l'acquisizione di parere del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale e dell'Autorità di Bacino Liri-Garigliano e dell'Arpa Lazio.

1.3 – Suoli – SIN Bacino del fiume Sacco

Con il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 22.11.2016 è stato approvato il nuovo perimetro del SIN Bacino del fiume Sacco; il sito della Energia Alternativa srl rientra in tale perimetro.

Pertanto, tale sito è considerato come potenzialmente contaminato e sarà oggetto di provvedimenti del Ministero dell'Ambiente volti alla caratterizzazione dei suoli onde verificare il superamento delle soglie CSC e CSR, e successivamente all'approvazione dell'eventuale progetto di bonifica, nel rispetto di quanto previsto dagli Art.242 e seguenti DLgs.vo 152/2006.

Ne consegue che lo stato ambientale dei suoli interessati dall'intervento è incompatibile con l'attività progettata dalla Energia Anagni srl, poiché gli impatti di quest'ultima graverebbero su una situazione di degrado ambientale tale che è esclusa la sostenibilità di uno stabilimento di trattamento di rifiuti il quale, oltre al biogas, prevede la produzione di compost.

Si richiede l'acquisizione di parere dell'ARPA Lazio e dell'Area Bonifiche Siti Inquinati della Regione Lazio, e della Divisione Bonifiche e Risanamento del Ministero dell'Ambiente.

*

2 – Obbligo di parere del CTR ai sensi dell'Art.22 del DLgs.vo 105/195 (Seveso III).

Il Comune di Anagni non possiede l'Elaborato RIR, come previsto dal comma 7 dell'Art.22 del DLgs.vo 105/2015; ne consegue che opera quanto disposto dal comma 10 dell'Art.22:

10. Qualora non sia stato adottato l'elaborato tecnico ERIR, i titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a) , b) e c) , sono rilasciati qualora il progetto sia conforme ai requisiti minimi di sicurezza di cui al comma 1, come definiti nel decreto di cui al comma 3, previo parere tecnico del CTR sui rischi connessi alla presenza dello stabilimento.



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

E il comma 1 recita:

1. Nelle zone interessate dagli stabilimenti si applicano requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli, che tengono conto degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, nei casi di:

- a) insediamenti di stabilimenti nuovi;*
- b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 18, comma 1;*
- c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali, vie di trasporto, luoghi frequentati dalla collettività sia ad uso pubblico che ad uso privato, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.*

Orbene, il prossimità del sito della Energia Anagni srl esistono ben n.4 stabilimenti soggetti alle Direttiva Seveso III e censiti dal Ministero dell'Ambiente, come risulta dell'estratto di mappa allegato (all.n.5 e n.6).

Ne consegue che l'obbligatorietà di verificare la compatibilità del progetto proposto da Energia Anagni srl con i rischi industriali già presenti nell'area; sull'obbligatorietà del parere del CTR sotto pena di illegittimità del procedimento de qua, si segnala la recente sentenza del TAR Lazio, Sezione di Latina n.20/2017 (all.n.7)

Si richiede, pertanto, l'acquisizione del parere del CTR Lazio.

Si allegano:

- 1- Relazione allegata alla DGR 132/2016
- 2- Parere Arpa su stato qualità Sacco- procedura VIA Recall;
- 3- Parere Arpa su stato Qualità Sacco – Procedura VIA Tecnoriciclo Ambiente;
- 4- Estratto procedura infrazione UE n. 2014-2059 Comune di Anagni per depurazione reflui;
- 5- Estratto mappa con indicazione stabilimenti RIR limitrofi al sito Energia Anagni srl;
- 6- Censimento stabilimenti RIR del Ministero Ambiente;
- 7- Sentenza TAR Lazio n.20/2017

Associazione CIVIS

Il Presidente

Alessandro Ciuffarella

RETROVASS



4.3.2017

REGIONE LAZIO
REGIONE LAZIO
REGIONE LAZIO

Osservazioni sul procedimento di VIA relativo a

*Impianto di Biodigestione e Compostaggio
sito in Loc. [Paduni] Selciatella, Anagni (FR),
Proponente Energia Anagni SRL*

Indice

1. Inconsistenza della ratio dell'impianto proposto	p. 3
2. Mancato rispetto dei fattori di attenzione progettuale per gli aspetti territoriali contemplati dal Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio	p. 5
2.1. Inidonea distanza dell'impianto proposto da nuclei abitativi sparsi	p. 5
2.2. Regime anemometrico e conseguenze dell'impatto odorigeno sui residenti	p. 8
2.3. Inidonea distanza dell'impianto proposto dall'Autostrada A1	p. 10
2.4. Inidonea distanza dell'impianto proposto da stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante	p. 11
3. Incompatibilità dei quantitativi di rifiuti in ingresso con il Principio di Prossimità e con il fabbisogno regionale e provinciale	p. 13
3.1. Ulteriori osservazioni circa il trattamento del rifiuto in ingresso e circa il processo di biodigestione	p. 15
4. Inadeguatezza delle certificazioni sui sistemi di gestione dichiarate dal proponente	p. 17
5. Osservazioni a margine della stima economica	p. 19
Appendice: Documentazione distanza abitazioni dall'impianto proposto	p. 20

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

1. Inconsistenza della ratio dell'impianto proposto

Posto che non è per nulla chiara la sostenibilità economica dell'impianto proposto (cfr. infra § 5), sembra evidente che il proponente ne ricerchi un qualche utile economico.

Tuttavia tale utile risulta palesemente incompatibile:

- a) con il rispetto della normativa e degli iter procedurali in oggetto;
- b) con il rispetto dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica.

Può dirsi con buone ragioni aberrante l'idea di realizzare un enorme impianto di biodigestione anaerobica e compostaggio al servizio di un altro impianto (Saxa Gres SRL), non ancora approvato, che propone un processo produttivo particolarmente delicato e controverso (recupero di ceneri di termovalorizzazione nella produzione di gres porcellanato), tanto da essere stato in prima battuta recisamente bocciato dalla Regione Lazio (Determinazione G08462 del 22/7/2016) in quanto incompatibile con la normativa ambientale vigente. Solo una recente modifica di quest'ultima ha consentito a Saxa Gres SRL di richiedere di effettuare un protocollo sperimentale che, in caso di esito positivo e di successiva VIA positiva, non potrebbe che lasciare aperti ragionevoli dubbi in base alla limitata evidenza disponibile e al Principio di Precauzione, specie in relazione a un contesto ambientalmente così compromesso come il SIN della Valle del Sacco, in cui si colloca l'impianto proposto. 11

Tale impianto mira a rendere positivo il bilancio energetico e di conseguenza il bilancio economico dell'impianto produttivo di cui è al servizio.

Ciò però a prezzo del bilancio delle emissioni, visto che la taglia dell'impianto di trattamento rifiuti, violando manifestamente il Principio di Prossimità, richiede il reperimento di buona parte della sostanza organica di rifiuto da distanze medio-lunghe, con conseguenti emissioni inquinanti afferenti al trasporto (cfr. infra §§ 3 e 3.1). E più in generale sembrano largamente disattesi gli obiettivi dichiarati dal proponente nel § 1-1.1 dello SIA, in relazione al presunto contributo dell'impianto a un ciclo virtuoso dei rifiuti.

Appare inoltre notevolissimo il prezzo pagato dai residenti della zona che, contrariamente a quanto affermato dal proponente e a quanto previsto dai fattori di attenzione progettuale territoriali del vigente Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, sono relativamente numerosi (cfr. infra § 2.1) e inevitabile target delle moleste emissioni odorigene - per non parlare delle altre - aggravate peraltro dal regime anemometrico (cfr. infra § 2.2).

Impressionanti sono i rischi relativi alla sicurezza che gravano sui lavoratori, sui residenti della zona e anche su altri soggetti, in quanto l'impianto proposto si trova (cfr. infra §§ 2.3 e 2.4) letteralmente a confinare con un impianto a rischio di incidente rilevante (distilleria) e a brevissima distanza da un altro impianto a rischio di incidente rilevante (deposito di tossici), nonché a pochi metri dell'autostrada A1, non rispettando in relazione a quest'ultima la distanza prevista dal suddetto Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio. Tutto ciò non viene riconosciuto dal proponente, che omette sic et simpliciter la presenza di tali fattori di rischio e non presenta neppure un piano antincendio.

Più in generale, lo SIA e la Relazione tecnica del proponente sono caratterizzati dall'aderenza a un efficiente standard preordinato, che sembra però ridursi spesso a una sorta di

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

INCIDENT
RILEV.

contenitore vuoto, risultando diversi passaggi di tali studi e relazioni omissivi e assai superficiali, come dimostra ad esempio la dichiarazione sulle certificazioni relative ai sistemi di gestione (cfr. infra § 4).

Il quadro sin qui descritto è già decisamente pesante, senza neppure invocare altre rilevanti considerazioni, come ad esempio l'evidente incompatibilità dell'impianto proposto con il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio e l'impatto sulla viabilità locale, che ci si riserva comunque di integrare eventualmente in seguito.

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

2. Mancato rispetto dei fattori di attenzione progettuale per gli aspetti territoriali contemplati dal Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio

2.1. Inidonea distanza dell'impianto proposto da nuclei abitativi sparsi

Il punto 16.4.2 del *Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio* (Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14.), *tabella fattori di attenzione per gli aspetti territoriali*, prima voce, recita: «Assenza di idonea distanza dall'edificato urbano > 1000m > 500 m se case sparse», precisando che «Al fine di contenere i disagi percepiti dalla popolazione, in presenza di possibili alternative di localizzazione, si ritiene siano preferibili localizzazioni in ambiti territoriali non caratterizzati da elevata continuità abitativa. Le distanze richieste non devono essere inferiori a 1000 m; in presenza di case sparse la predetta distanza viene ridotta a 500 m. Queste indicazioni non si applicano agli ecocentri».

Non si può dire che lo *Studio di Impatto Ambientale*, presentato nel contesto della *Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di Biodigestione e Compostaggio sito in Loc. Selciatella, Anagni (FR)*, Proponente Energia Anagni SRL, Progettazione SPE SRL, abbia tenuto adeguatamente conto di tale fattore di attenzione progettuale.

Tale SIA inizialmente menziona il fatto che l'impianto in oggetto si trova «in una zona a destinazione d'uso industriale denominata "Zona Industriale Paduni Selciatella", caratterizzata da una significativa concentrazione di attività produttive industriali ed artigianali. L'area in esame si trova a circa 4 km a Sud Ovest dal centro abitato di Anagni (situato nel Lazio meridionale, distante circa 50 km da Roma), a 4,7 km a Nord Ovest del comune di Sgurgola. Lo stabilimento è posizionato in prossimità del casello autostradale (Autostrada A1 Milano-Napoli) di Anagni (2 km circa)» (SIA, pp. 9-10).

Si può rilevare che quanto appena riportato costituisce un mero taglia-incolla di quanto si legge nella *Relazione Tecnica Generale* presentata nel contesto dell'*Istanza di Autorizzazione Impianto Sperimentale - Impianto di produzione di ceramiche con recupero di scorie da termovalorizzazione di RSU presso l'esistente impianto sito in Loc. Selciatella, Anagni (FR)*, Proponente Saxa Gres SRL, Progettazione SPE SRL, pp. 8-9. Sono identici persino i refusi, qualche capoverso più sotto.

In seguito lo SIA si esprime in termini meno generici: «L'area, si trova a circa 4 km a Sud Ovest dal centro abitato di Anagni, all'interno dell'Agglomerato Industriale di Anagni, in una zona caratterizzata dall'assenza di un edificato continuo ed omogeneo, non contornata da zone abitate con tessuto principalmente continuo e denso, isolata da un contesto urbano e residenziale» (p. 160).

Più oltre si trovano indicazioni più dettagliate, ma ancora non rispondenti al vero: «In merito alla componente aria, oltre alla qualità della stessa in termini di concentrazioni di sostanze inquinanti si rileva anche il possibile impatto da emissioni odorose, anche in questo caso maggiormente impattanti nei confronti degli addetti all'impianto piuttosto che non della popolazione residente, a tal proposito si ribadisce che l'area di interesse ricade in una zona caratterizzata dall'assenza di tessuto urbano continuo e omogeneo. Infatti, le tre località caratterizzate dalla presenza di edificato urbano pressoché continuo (per quanto caratterizzato da un

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

numero comunque limitato di fabbricati e pertanto prossimo al limite che definisce un "centro abitato" ai sensi del D.Lgs. 285/92), vale a dire Collacciano, S. Anna e Mola del Lago, risultano collocate a poco più di 1 km dall'area dell'impianto. Due case sparse [sic] si trovano ubicate a distanze pari a 500 m circa dall'impianto, rispettivamente in direzione Nord-Est (al di là dell'autostrada A1) e Sud-Ovest. Entrambe sono ubicate lungo la strada comunale Osteria della Fontana che sormonta l'A1 e che consente l'accesso diretto all'area dell'impianto» (SIA, pp. 164-165, sottolineature nostre).

In realtà anche dalla fig. 2 1-2.2 dell'elaborato E03 – Allegati allo Studio di Impatto Ambientale, si evidenzia la presenza di diverse case sparse intorno all'impianto, concentrate in particolare in direzione Nord, ma riscontrabili anche in direzione Est e Sud-Ovest.

La fig. 34 V-2.2 dello stesso elaborato, descrivendo l'influenza del regime anemometrico sugli impatti ambientali nell'aria, apprezza la distanza delle abitazioni nel raggio di 2500 m. Tale distanza è però evidentemente calcolata a partire dal centro e non dal perimetro della superficie coperta dell'impianto, contrariamente a quanto esplicitamente affermato nella legenda della suddetta figura.

Risulta dai nostri dati, peraltro sottostimati in quanto si sono espunti alcuni casi sul cui stato catastale non siamo in possesso al momento di elementi certi, la presenza entro 500 metri di distanza dal perimetro della superficie coperta dell'impianto proposto di non meno di 16 abitazioni, occupate da non meno di 48 residenti. Tali abitazioni risultano costruite e accatastate ben prima dell'inclusione nell'agglomerato industriale di Anagni. Ne consegue che i residenti, nel caso non si tenesse conto del fattore di attenzione progettuale in causa, oltre ad essere stati inclusi in zona industriale a posteriori, dovrebbero subire l'aggravante della presenza di un impianto di trattamento rifiuti a ridosso della loro abitazione.

Nella seguente tabella si riporta dettagliatamente la distanza delle abitazioni dalla superficie coperta dell'impianto e il numero dei relativi residenti. In neretto le distanze delle abitazioni più prossime nei quattro punti cardinali. Questi quattro casi sono documentati fotograficamente con strumento satellitare nell'Appendice, ove si riporta anche un quadro d'insieme di tutte le abitazioni presenti nel raggio di 500 (eccettuati i succitati casi dubbi che richiedono approfondimenti).

Numero d'ordine abitazione	Distanza da superficie coperta impianto proposto (in ml)	Numero dei residenti
1	232 (più prossima N)	2
2	240 (più prossima E)	2
3	279	4
4	283 (più prossima NE)	4
5	285	2
6	286	4
7	310	2
8	393	3
9	393	2
10	393	3
11	393	3

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

12	442	4
13	442	4
14	451 (più prossima SW)	7
15	489	1
16	489	1



Il calcolo delle suddette distanze è stato effettuato mediante strumento righello del software Google Earth, misurando la distanza dal perimetro dell'abitazione al perimetro della superficie coperta dell'impianto, secondo le stesse indicazioni riportate nel progetto proposto da Energia Anagni SRL, posto che si intende con *Distacco tra gli Stabilimenti e le abitazioni «all'interno della zonizzazione di PTR, la misura, espressa in ml, della distanza tra il perimetro richiudente la superficie coperta e l'analogo inviluppo degli edifici legittimamente realizzati o legittimati a seguito di sanatoria edilizia definita»* (SIA, p. 51). Attribuiamo alle suddette misurazioni un margine di errore non superiore al 5%, in eccesso o in difetto, dovuto alla difficoltà nel riportare con precisione nella visura satellitare il punto più prossimo della superficie coperta dello stabilimento. Tali dati, ottenuti grazie al suddetto software, sono stati incrociati con ricognizioni in loco e con interviste ai residenti, e possono considerarsi di elevata attendibilità. Ci si riserva comunque di presentare eventualmente in seguito ulteriori documenti integrativi circa la distanza dall'impianto proposto delle abitazioni il cui stato catastale e il cui numero di residenti non ci è ancora noto. Resta di evidenza palmare l'incoerenza tra quanto rilevabile a colpo d'occhio con uno strumento satellitare e le affermazioni del proponente, nonché l'inadeguatezza del suddetto sistema di calcolo impiegato e rappresentato dalla figura 34 V-2.2 dell'allegato E03, non potendosi escludere un'intenzione omissiva e surrettizia.

Non è superfluo infine rilevare che, poco al di là della distanza pertinente per il fattore di attenzione progettuale in causa relativo al contesto residenziale "case sparse", ovvero a una distanza compresa tra 500 e 1000 m, sono presenti numerosissime altre abitazioni. Dai nostri calcoli, anche qui sottostimati, risultano non meno di 56 abitazioni, occupate da non meno di 180 residenti.

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

2.2. Regime anemometrico e conseguenze dell'impatto odorigeno sui residenti

In riferimento al regime anemometrico, lo SIA riporta (cfr. in part. pp. 108-109) venti prevalenti da S e da E-SE per le stagioni di primavera, estate e autunno. Tale regime è dunque sfavorevole per i residenti, considerato che la maggior parte delle abitazioni situate a una distanza inferiore a 500 m dall'impianto e quasi tutte le abitazioni situate a una distanza superiore e potenzialmente interessate dalle emissioni nell'aria prodotte dai trattamenti in oggetto si trovano in direzione N, opposta allo spirare del vento prevalente.

Il punto 16.4.2 del *Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio* (Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14.), *tabella fattori di attenzione per gli aspetti territoriali*, quarta e ultima voce, recita: «Condizioni meteorologiche. Microclima sfavorevole alla diffusione di inquinanti, dove condizioni in calma di vento e stabilità atmosferica ricorrono con maggiore frequenza». E in riferimento al relativo grado di vincolo aggiunge: «Penalizzante per impianti ubicati sopravento ad aree residenziali e strutture sensibili. Si considerano i venti dominanti a livello locale; si identificano eventuali aree residenziali e funzioni sensibili risultanti».

Si è già rilevato, in base all'analisi dei venti prevalenti, che la maggior parte delle abitazioni inopinatamente presenti entro 500 metri dall'impianto proposto si trovano rispetto ad esso sottovento per 3 stagioni su 4. Inoltre le frequentissime condizioni di calma di vento sono riconosciute dallo stesso SIA (p. 110). È notorio infine che la Valle del Sacco, in cui rientra a pieno titolo la zona industriale di Anagni, è frequentemente interessata da fenomeni di ristagno dell'aria e di inversione termica.

Lo SIA riconosce i potenziali danni apportati al benessere psicofisico dalle emissioni odorigene implicate nei trattamenti in oggetto, sottolineando la difficoltà del controllo di tali emissioni:

«A carattere generale, la presenza di odori sgradevoli è considerato un serio fattore di alterazione del benessere psicofisico e può provocare malesseri fisici e spiacevoli sensazioni di disagio sia negli addetti all'impianto sia nella popolazione residente nell'intorno. [...] Entrando nel dettaglio di quanto oggetto di trattazione in questa sede, la quota parte più consistente dei rifiuti in ingresso all'impianto è costituita da frazioni organiche ricche in contenuto di materiale putrescibile, e pertanto in grado di generare emissioni diffuse di odori. In particolare, le eventuali esalazioni maleodoranti, provenienti dalle sostanze organiche depositate, sono dovute a gas ed altre sostanze volatili prodotti durante la decomposizione dei rifiuti. Infatti, le parti organiche, degradandosi, formano complesse molecole di gas che sono i principali responsabili di tali emissioni odorigene. Le emissioni di odori in un impianto quale quello in progetto possono essere:

- emissioni dal prodotto fresco, appena conferito, costituito essenzialmente da sottoprodotti della prima decomposizione della sostanza organica, riguardante per lo più le zone di stoccaggio, sia della sezione di digestione anaerobica sia della sezione di compostaggio (ad esclusione dei residui ligno-cellulosici che per loro natura non generano emissioni odorigene);

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

- emissioni odorigene delle biomasse in lavorazione nelle sezioni di compostaggio soprattutto nella fase di bio-ossidazione accelerata, laddove i processi di biotrasformazione soggetti alla produzione di odori, sono ancora in corso;

- emissioni di biogas (metano, anidride carbonica, etc.) e delle sue componenti minori (mercaptani ed altri composti volatili) dalla sezione di digestione anaerobica, per fughe accidentali di gas o vapori da dispositivi di contenimento, spesso legate ad eventi occasionali e non riproducibili.

In realtà, non è per niente semplice individuare e quindi contenere adeguatamente una fonte di sostanze odorigene. [...] Il quadro sopra rimesso evidenzia come le emissioni di odori in un impianto quale quello in oggetto debba rappresentare una priorità in termini di interventi di prevenzione e mitigazione da adottare al fine di limitarne i possibili impatti sulle componenti ambientali potenzialmente interessate, rappresentate in primis dagli addetti all'impianto e dalla popolazione residente nei dintorni e, più marginalmente, sugli elementi naturali di flora, fauna ed ecosistemi» (SIA, pp. 122-124, neretto nostro).

Nell'intero paragrafo 6.7 della *Relazione tecnica generale* non vengono mai descritte metodologia e criteri di progetto relativi a ventilazione, captazione e abbattimento delle emissioni nel corso delle varie fasi del processo. Si conoscono le disposizioni di scrubber e di biofiltri, ma non viene data garanzia di esclusione di inquinamento odorigeno. È noto che impianti di aziende fortemente capitalizzate, quali ad esempio Green ASM presso Nera Montoro (TR) e Hera presso Cà Baldacci (RN), hanno provocato notevolissimi problemi alla popolazione e ai dipendenti di aziende limitrofe. Il problema, com'è noto e si è visto è riconosciuto dallo stesso proponente, non è tecnologicamente di facile soluzione anche se affrontato con competenza, per cui è inevitabile arrecare fastidi odorigeni alla zona.

Le misure di mitigazione dell'impatto odorigeno previste dal proponente dichiaratamente possono attenuare ma non eliminare tale impatto (cfr. SIA, pp. 130-132), che quindi affliggerebbe i residenti entro i 500 m dall'impianto, nonché i lavoratori delle industrie limitrofe, in caso di approvazione del progetto.

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

ODV ONLUS del Lazio – Settore Ambiente
Via Ugo Foscolo, 39 00034 Colleferro (Rm) - C.F. 95030250583
Ufficio stampa: 335.6545313 (Roma), 320.9653728 (Frosinone)

retuvasa@gmail.com

www.retuvasa.org

2.3. Inidonea distanza dell'impianto proposto dall'Autostrada A1

10

Il punto 16.4.2 del *Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio* (Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14.), *tabella fattori di attenzione per gli aspetti territoriali*, seconda voce, recita: «Siti in fascia di rispetto da infrastrutture quali [...] autostrade [...], Fasce di rispetto: autostrade 60 m [...]».

La superficie coperta del sito industriale preesistente (ex Marrazzi, oggi Saxa Gres SRL), si trova già al limite di tale distanza, circa 60 m. È evidente dal progetto proposto da Energia Anagni SRL, in particolare dall'*Allegato T05 Coperture*, che le nuove superfici coperte che si aggiungono parallelamente a quelle preesistenti sul lato Nord restringono ulteriormente la fascia di rispetto dall'autostrada, in termini incompatibili con il suddetto fattore di attenzione progettuale. La distanza dell'autostrada si ridurrebbe, sul lato Nord, a circa 15-20 m nella parte più a Ovest.

La prossimità dell'impianto all'autostrada costituisce un fattore di rischio assai elevato in relazione a quanto si osserverà al paragrafo seguente circa la prossimità a impianti produttivi soggetti a rischio di incidente rilevante.

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

2.4. Inidonea distanza dell'impianto proposto da stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante



L'impianto proposto, incuneandosi tra storici stabilimenti industriali (uno dei quali oggi di proprietà della società "gemella" Saxa Gres SRL) e cercando di sfruttare ogni minimo spazio disponibile, senza alcun apparente ritegno per le più elementari norme di sicurezza, finirebbe, se approvato, per costituire un rilevante fattore aggiuntivo di rischio, con danni di enorme portata, in termini di effetto domino, in caso di incidente.

Nella seguente tabella si riporta la distanza degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti nelle vicinanze dell'impianto, secondo MATTM, Direzione generale per le valutazioni ambientali, Direzione IV – Rischio rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale, *Inventario Nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 15, c. 4 del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i.*, redatto in collaborazione con ISPRA, Servizio Rischio Industriale, aggiornamento maggio 2015.

Ragione sociale - localizzazione	Attività	Codice min.	Art. D. Lgs. 344/99, c.m. 238/05	Distanza da impianto proposto
Distillerie Bonollo SPA – Loc. Paduni	Distillazione	DN038	6, 7	CONFINANTE
Romana Chimici SPA – Loc. Paduni	Deposito di tossici	DN030	6, 7, 8	170 m
Oxido SRL – Loc. Paduni	Stabilimento chimico o petrolchimico	DN026	6, 7, 8	925 m

In primis, l'impianto di Energia Anagni SRL si troverebbe dunque pressoché a diretto contatto, senza alcun diaframma salvo un'area a verde di circa 5 m, con uno degli impianti a rischio di incidente rilevante delle Distillerie Bonollo SPA presenti nel Comune di Anagni, quello sito in località Paduni. Le Distillerie Bonollo e il biogas prodotto nell'impianto di Energia Anagni SRL costituirebbero una miscela incendiaria ed esplosiva potenzialmente pericolosissima.

Un altro fattore estremamente inidoneo è costituito dalla presenza a circa 170m in linea d'aria, in direzione E, dello stabilimento di Romana Chimici SPA, anche esso a rischio di incidente rilevante.

Va menzionata infine la presenza di un terzo impianto a rischio di incidente rilevante, quello di Oxido SRL, a circa 925 m in linea d'aria in direzione SE.

Appare sconcertante, o in alternativa surrettizio, che la Relazione tecnica generale e lo SIA del proponente non menzionino neppure la presenza di tali impianti a rischio di incidente rilevante, in particolare di quello confinante.

Andando a verificare le prescrizioni normative in materia, è sorprendente constatare che il Piano dei Rifiuti della Regione Lazio, ancora al punto 16.4.2, considera come fattori di attenzione progettuale «gasdotti e oledotti», mentre non considera affatto gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante. Si potrebbe in ciò ravvisare un vulnus della normativa regionale, che non

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

sembra recepire appieno, nella pianificazione del trattamento dei rifiuti, le indicazioni della direttiva "Seveso III" (Direttiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio).

Tale Direttiva recita, alla *Considerazione* 18: «Per proteggere maggiormente le zone residenziali, le zone di consistente uso pubblico e l'ambiente, incluse le zone di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili, è necessario che le politiche in materia di pianificazione territoriale e/o altre politiche pertinenti applicate negli Stati membri, garantiscano opportune distanze tra dette zone e gli stabilimenti che presentano tali pericoli e, per gli stabilimenti esistenti, pongano in atto, se necessario, misure tecniche complementari per mantenere a un livello accettabile i rischi per le persone o per l'ambiente» (sottolineatura nostra).

L'Art. 13 (*Controllo del territorio*), c. 2, punto a), prescrive che «Gli Stati membri provvedono affinché la loro politica in materia di pianificazione territoriale o le altre politiche pertinenti, nonché le relative procedure di attuazione, tengano conto, a lungo termine, della necessità di: a) mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti di cui alla presente direttiva e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le aree ricreative e, per quanto possibile, le principali vie di trasporto» (sottolineatura nostra).

È evidente, peraltro, l'impossibilità di autorizzare l'impianto proposto in caso di mancata ottemperanza della pianificazione urbanistica comunale relativa alla presenza di impianti a rischio di incidente rilevante, ai sensi del DM Lavori Pubblici 9 maggio 2001, e senza tener conto dei piani di emergenza esterni degli stabilimenti a rischio rilevante limitrofi o addirittura, come si è visto, immediatamente confinanti.

I residenti nelle immediate vicinanze dell'impianto, nonché i lavoratori dello stabilimento proposto da Energia Anagni SRL e degli stabilimenti confinanti e limitrofi, in caso di approvazione del progetto sarebbero sottoposti a gravissimi rischi, i quali rendono a nostro avviso pressoché impossibile l'assunzione di una cotale responsabilità agli enti e ai funzionari che hanno in carico il procedimento di VIA e di AIA.

Va infine ricordato che non è affatto chiaro di quali sistemi antincendio e antideflagrazione Energia Anagni SRL e Saxa Gres SRL attualmente dispongano e quali intendano realizzare. Nella *Relazione tecnica generale* (p. 84) e nello *SIA* (p. 99) ci si limita ad accennare che «sarà predisposto un opportuno progetto di prevenzione incendi riguardante l'impianto di futura realizzazione». Sarebbe invece opportuno che tale progetto fosse da subito evidenziato e sottoposto ad approvazione dei Vigili del Fuoco.

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

3. Incompatibilità dei quantitativi di rifiuti in ingresso con il Principio di Prossimità e con il fabbisogno regionale e provinciale

La Regione Lazio si sta dotando di un nuovo Piano di Gestione dei Rifiuti, che andrà a sostituire il precedente, entrato in vigore con DCR n. 14 del 18.01.2012, modificato successivamente con DCR n. 8 del 24.07.2013.

Con il relativo lavoro dell'Assessorato di riferimento, Ambiente e Rifiuti, si è già svolta la prima audizione il 10.01.2017 della Commissione Ambiente, Lavori Pubblici, Mobilità, Politiche della Casa e Urbanistica, in cui sono stati delineati i primi indirizzi di modifica del suddetto Piano.

In sintesi, si prevede una rimodulazione degli ATO (Ambiti Territoriali Ottimali), con l'istituzione di un ATO unico regionale, parallelamente ad ATO provinciali riferiti ai confini amministrativi, bacini di utenza per la raccolta rifiuti all'interno degli ATO provinciali.

Riportiamo alcuni passaggi della relazione dell'Assessore Mauro Buschini in Commissione Ambiente:

«Il ciclo della gestione dei rifiuti sarà chiuso a livello di bacini provinciali che dovranno avere autosufficienza in termini di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato e di smaltimento del residuo del trattamento».

«La configurazione della governance del settore, in estrema sintesi, sarà quella di un ATO Regionale cui competerà l'azione regolatoria esecutiva della pianificazione regionale. Quindi articolazioni su base provinciale nelle quali i Comuni saranno chiamati, in virtù di "convenzioni di cooperazione", ad organizzare autonomamente, sul loro territorio, l'autosufficienza di trattamento e smaltimento dei rifiuti residui post-trattamento mentre, ancora in forma convenzionata e cooperante, saranno i Comuni a concorrere alla definizione dei più idonei livelli ottimali per l'organizzazione efficace, efficiente, economicamente sostenibile dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti residui».

Premesso ciò, per il progetto in esame è dunque opportuno prendere in considerazione il fabbisogno dell'ATO della provincia di Frosinone. Lo SIA del proponente prevede il recupero di 84.000 t/anno. *«Nella fattispecie a fronte di circa 84.000 t/anno di rifiuti in ingresso all'impianto, suddivise in 60.000 t/anno per la FORSU e circa 24.000 t/anno per il "verde" (rifiuti ligno-cellulosici), si producono, complessivamente circa 7.000 t/anno di rifiuti (plastiche di scarto) e circa 6.800 t/anno di rifiuti provenienti dai sovvalli, tali rifiuti saranno inviati a smaltimento presso impianti terzi esterni» (SIA, p. 69).*

Non si riesce a capire da dove possano provenire le 7.000 t/anno di rifiuti previste come plastiche di scarto.

Prendiamo in esame le 60.000 t/anno di FORSU in ingresso.

Nell'Allegato 1 del DPCM del 07.03.2016, *Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni*, pubblicato in GU n. 91 del 19.04.2016, si riporta la modalità di calcolo per determinare il fabbisogno regionale e nel caso

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

specifico, come da quanto premesso sugli ATO provinciali, è necessario riferirlo alla provincia di Frosinone. Tale modalità di calcolo è derivante dal Decreto MATTM del 26.05.2016, *Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani*, Allegato 2:

$$\text{«RDorg: } \text{percRD} = X : 65\% \text{»}$$

Dove:

RDorg = quantità di rifiuti organici raccolti in maniera differenziata nel 2014;

percRD = percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno 2014;

X = quantità dei rifiuti intercettabili;

Pertanto $X = (\text{RDorg} \times 0,65) / \text{percRD}$

Per il Lazio il range di intercettazione della FORSU viene stabilito con una forbice tra i 120 e i 140 Kg. per abitante/anno.

Considerato il dato relativo alla popolazione della Provincia di Frosinone, pari a circa 495.000 abitanti, il range di intercettazione per la FORSU è compreso tra 59.403 t/anno e 69.303 t/anno, inteso come fabbisogno teorico.

Nella vigente Determinazione di Fabbisogno regionale, DGR n. 199 del 22.04.2016 (anch'essa in corso di revisione sulla base del Rapporto Rifiuti Urbani 251/2016 ISPRA [dati 2015]), viene riportato in dotazione un impianto di compostaggio a Colfelice in provincia di Frosinone, con un'autorizzazione pari a 30.000 t/anno.

Di conseguenza, il fabbisogno dell'ATO in Provincia di Frosinone in termini di FORSU è da stimare tra 29.403 t/anno e 39.303 t/anno, ovvero poco più della metà di quanto tratterebbe annualmente il proponente.

Anche il quantitativo di rifiuti ligno-cellulosici previsto appare ridondante rispetto al fabbisogno d'area.

Non va peraltro dimenticato che la Raccolta Differenziata, secondo il Rapporto Rifiuti Urbani 251/2016 ISPRA, registra per la Provincia di Frosinone il dato del 34,3%, con un incremento rispetto all'anno precedente del 2,1% (per la Regione Lazio si registra il 37,5%), quindi un dato ancora molto lontano da quello dell'ottimale previsione di Raccolta Differenziata al 2020, secondo quanto previsto dalla Determina di Fabbisogno regionale, che persegue l'obiettivo nazionale del 65%, prevedendosi di raggiungere il 70% nel 2026.

I quantitativi di rifiuti da trattare indicati dal proponente possono avere forse un senso nell'ottica puramente economicistica e aziendale della co-generazione, ma ne risultano privi nell'ottica di una pianificazione che tenga conto dell'interesse pubblico, dell'effettivo fabbisogno di trattamento per le necessità della popolazione, del bilancio delle emissioni.

Tali quantitativi non sono evidentemente reperibili se non al prezzo di trasferimenti su scala medio-lunga. Ciò costituisce una palese violazione del Principio di Prossimità stabilito dalla Direttiva Europea sui Rifiuti 2008/98/CE art.16 comma 3, del 19.11.2008. Inoltre altera profondamente il bilancio delle emissioni, in senso sfavorevole.

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

3.1. Ulteriori osservazioni circa il trattamento del rifiuto in ingresso e circa il processo di biodigestione

15

Al sottoparagrafo 6.7.3.1 della *Relazione tecnica generale* si descrive il processo di accettazione della FORSU, non prevedendosi stazioni specifiche o impianti di pretrattamento destinati ad altri scarti organici di diversa natura.

Non è evidente il criterio di progettazione dell'impianto di trattamento in relazione alla "qualità" della FORSU entrante (specificamente per il livello minimo di qualità accettabile), nonostante la sua importanza per assicurare il corretto funzionamento del biodigestore a valle e la qualità del compost successivamente prodotto.

Non viene fatta menzione - tranne la dicitura «espletate le formalità di registrazione» (*ibid.*, p. 52) - a una procedura di collaudo e verifica della conformità e dello standard della FORSU in ingresso che non è detto sia congruente con il 12% di "inquinante/scarto" stimato nei conti di cui al paragrafo 6.4 (la valutazione di tale scarto non idoneo al biodigestore può essere una media stimata generale, non significativa per la raccolta locale). Stessa osservazione vale per i rifiuti "lignocellulosici". E in questo caso non si comprende se e quali collaudi e pretrattamenti - triturazione a parte - vengano previsti. Infatti sotto tale definizione sono inclusi in tabella A del paragrafo 7.2 i codici CER 19.0805 e CER 02.0103, rispettivamente fanghi di acque reflue urbane e feci di animali, urine e lettiere.

Al paragrafo 6.7.3.2, la descrizione del pretrattamento FORSU è molto sintetica. Viene dichiarata la presenza della stazione rompisacco e della vagliatura (senza specifica della tipologia adottata, con dubbi sulla sua efficacia stante l'incertezza sulla qualità e il controllo della FORSU in ingresso), ma non si ritrovano stazioni di deferrizzazione tramite magneti e di demetallizzazione tramite correnti indotte.

Sempre in relazione ai punti precedenti, è singolare che esista un solo "box scarico scarti" (*ibid.*, p. 52), quando appunto in presenza di trattamenti specifici gli scarti possono essere divisi in plastiche, ferro, altri metalli ed inerti tra cui il vetro.

Non si fa cenno neppure qui al controllo della materia prima in ingresso relativamente alla presenza di metalli pesanti, sali, azoto ammoniacale, residui di pesticidi, prodotti farmaceutici, detergenti e disinfettanti, inibitori chimici per la conservazione dei cibi. Tutti "inquinanti" che sono forti inibitori del processo di biodigestione e che possono comprometterne l'efficacia, obbligando a costosi e rischiosi inoculi batterici per assicurare la presenza di adeguata flora batterica metanigena.

Nei paragrafi 6.7 e 6.8 viene descritto l'impianto di biodigestione secondo standard di progetto ormai consolidati e comuni a varie proposte. Tuttavia la qualità, la sicurezza, la garanzia, la performance nel tempo sono assicurate non solo dalle specifiche di progetto, ma anche dalle tecnologie dei singoli fornitori e dalla loro competenza sui componenti dell'impianto. Le soluzioni tecniche impiantistiche previste sono state progettate e realizzate da specialisti esperti del settore e, in particolare, sono già in opera presso altri siti? E presso questi siti sono state rilevate o meno problematiche, in particolare ambientali?

Al sottoparagrafo 6.7.1 e successivi non è evidente quali siano gli accorgimenti per evitare incendi e dellagrazioni nel pretrattamento.

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

I batteri metanigeni del gruppo Archea esalano metano ancor prima che i rifiuti vengano avviati al biodigestore e, soprattutto se stoccati in quantità sensibile, le esalazioni possono essere rilevanti.

Al sottoparagrafo 6.8.1 si osserva che tra i gas prodotti da sottoporre ad upgrading per ottenere metano di sufficiente purezza è presente l'acido solfidrico. Gas estremamente velenoso che può essere letale ed estremamente corrosivo per i componenti dell'impianto.

Al sottoparagrafo 6.7.3.6 e seguenti si osserva che il digestato può contenere pericolosi batteri del gruppo dei Clostridi. Può contenere inoltre metalli pesanti, bifenili policlorurati, che si concentrano nella fase liquida. Non è chiaro se e quali siano i sistemi di depurazione specifici previsti o se si utilizzi solamente il metodo di reinoculo nel biodigestore.

Non sono presenti protocolli per assicurarsi che il compost uscente sia garantito per i successivi utilizzi senza problemi di inquinamento successivo e danni per la salute. Solo per citare un caso particolarmente significativo, oggi i produttori del parmigiano reggiano sono molto preoccupati e si oppongono ad un biodigestore locale in quanto temono una contaminazione in tal senso dal compost uscente dall'impianto. La Valle del Sacco non necessita certo di ulteriori contaminazioni che affossino l'imprenditoria agroalimentare locale.

Più generalmente, non viene fatto cenno alla costituzione in azienda (e nemmeno si ritrova nella tabella degli investimenti), di un laboratorio che in tempo reale certifichi e verifichi lo stato di contaminazione nelle fasi di processo. Infatti nel caso in cui - senza la presenza e l'analisi in tempo reale di un laboratorio in loco tale riscontro risulterebbe tardivo - si dovessero incontrare anomalie di processo (gravi non conformità del materiale in ingresso, residui pericolosi, esalazioni e fuoriuscite di gas incontrollate, cariche batteriche anomale per quantità e natura), quali sono le procedure di emergenza previste? Con quale organico? Con quali mezzi e sistemi?

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

4. Inadeguatezza delle certificazioni sui sistemi di gestione dichiarate dal proponente

17

Le certificazioni (ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS) dichiarate da Energia Anagni SRL in *Documentazione AIA, Scheda A* (p. 3), sono semplicemente ereditate dalla precedente società operante nell'area ceramica, e hanno perciò un valore che può dirsi esclusivamente formale. Certamente non risultano congruenti con l'impianto di biodigestione, che prevede un'attività specialistica totalmente disaffine dalla produzione di manufatti ceramici.

La rivendicazione di queste certificazioni denota una sorprendente superficialità, che non depone a favore della volontà e capacità del proponente di realizzare quanto dichiarato.

Un'ulteriore considerazione riguarda il valore e la natura delle norme stesse.

La ISO 9001 e la ISO 14001 sono state rinnovate nel 2015; la ISO 9001 2015 sostituisce la ISO 9001 2008, mentre la ISO 14001 2015 sostituisce la ISO 14001 2004. Il passaggio di versione delle norme è particolarmente rilevante, con modifiche sostanziali nella struttura e nei principi ispiratori. Le organizzazioni certificate debbono rinnovare la certificazione entro il 2018.

La norma ISO 9001 2015 è orientata alla gestione del rischio, esplicitando il riferimento al cosiddetto *Risk-Based Thinking*, ovvero fondandosi su una considerazione integrale del rischio secondo una logica proattiva, che prende in esame tutto il contesto in cui opera l'organizzazione soggetta a certificazione. La definizione del Sistema di Gestione della Qualità costruisce il quadro di riferimento nel quale si articolano i processi aziendali, le singole attività, i nessi rischio-opportunità che caratterizzano l'azione della organizzazione. Energia Anagni SRL, presentando una certificazione il cui oggetto e campo di applicazione non può applicarsi alla propria specifica attività aziendale, risulta priva di uno strumento fondamentale per certificare, descrivere in modo oggettivo attraverso indici e metriche opportune processi, tecniche e attività con le quali la società pretende di garantire l'assenza di rischi per le persone e l'ambiente.

La struttura comune ad ambedue le norme è la cosiddetta *High Level Structure* di cui vale la pena ricordare i caratteri essenziali.

- a. *Risk-based thinking* (approccio basato sul rischio): l'analisi di rischi e opportunità è trasversale a tutti i requisiti della norma; scompare il requisito specifico dedicato alle "azioni preventive";
- b. *Contesto dell'organizzazione*: la conoscenza del contesto interno ed esterno nonché dei bisogni e aspettative delle parti interessate è propedeutica alla corretta definizione del campo di applicazione del sistema di gestione e ad analizzare e prevenire i fattori critici (interni ed esterni) che possono influenzare la capacità dell'organizzazione di raggiungere i risultati desiderati;
- c. *Leadership*: il top management deve dimostrare leadership e commitment affinché l'attuazione del sistema di gestione sia integrata nei processi di direzione strategica dell'organizzazione;
- d. *Pianificazione*: consente all'organizzazione di cogliere le opportunità offerte dal contesto di riferimento, analizzare i rischi correlati, prevenire gli impatti negativi che potrebbero influire sul raggiungimento degli obiettivi;

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

- e. *Informazione documentata*: le organizzazioni possono scegliere le modalità più adeguate per redigere e conservare la documentazione inerente la propria operatività;
- f. *Gestione della conoscenza*: la conoscenza e le competenze delle persone vengono elevate a requisito, in quanto ritenute elemento qualificante per il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

La coerenza con questi principi è quanto in particolare si richiede ad una organizzazione che realizzi l'impianto preso in esame, nelle diverse fasi di progettazione, realizzazione e gestione.

Viceversa, **la straordinaria e incredibile leggerezza nell'esibire certificazioni non valide e comunque non adeguate alle nuove definizioni della norma, dà corpo ai dubbi espressi (specie supra, § 3.1) nelle osservazioni relative alla realizzazione, alla struttura tecnica e ai criteri di gestione dell'impianto. Tale leggerezza è attribuibile a chi esercita la leadership. La mancanza di una leadership adeguata a supportare gli obiettivi dichiarati inficia la qualità complessiva del progetto.**

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

5. Osservazioni a margine della stima economica

19

Nel documento di stima economica viene riportato un valore di investimento complessivo pari a 34,4 mln di €, con interventi specifici di impianto pari a 28,8 mln di €. In tali prospetti vengono evidenziati i costi analitici della "mitigazione", non quelli della "sicurezza", riportati in un totale aggregato di 0,3 milioni di €. Stante l'intrinseca caratteristica di elevato rischio dell'impianto sarebbe opportuno evidenziare un dettaglio degli interventi previsti per la sicurezza (comprensivi di sistema antincendio).

È inoltre dubbio il ritorno dell'investimento. In Piemonte un impianto simile attualmente in esercizio, trattante 60.000 t/anno, ha comportato un investimento da 16 mln di €, incontrando difficoltà di conto economico. Quale è il payback previsto a fronte di un esborso di 34,4 milioni di € per un volume di 84.000 t/anno?

RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

ODV ONLUS del Lazio – Settore Ambiente
Via Ugo Foscolo, 39 00034 Colleferro (Rm) - C.F. 95030250583
Ufficio stampa: 335.6545313 (Roma), 320.9653728 (Frosinone)

retuvasa@gmail.com

www.retuvasa.org

Fig. 1. Abitazioni presenti nel raggio di 500 m dalla superficie coperta dell'impianto proposto




Fig. 2. Abitazione più prossima alla superficie coperta dell'impianto proposto in direzione N-NW



RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

Fig. 3. Abitazione più prossima alla superficie coperta dell'impianto proposto in direzione NE



Fig. 4. Abitazione più prossima alla superficie coperta dell'impianto proposto in direzione E



RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

ODV ONLUS del Lazio – Settore Ambiente
 Via Ugo Foscolo, 39 00034 Colleferro (Rm) - C.F. 95030250583
 Ufficio stampa: 335.6545313 (Roma), 320.9653728 (Frosinone)

retuvasa@gmail.com

www.retuvasa.org

Fig. 5. Abitazione più prossima alla superficie coperta dell'impianto proposto in direzione SW



RETE PER LA TUTELA DELLA VALLE DEL SACCO

ENERGIA
ANAGNI

6.3.2017

REGIONE LAZIO - REGISTRO UFFICIALE I. 0114418.06-03-2017



Osservazioni sul procedimento di VIA relativo a

*Impianto di Biodigestione e Compostaggio
sito in Loc. [Paduni] Selciatella, Anagni (FR),
Proponente Energia Anagni SRL*

DOCUMENTO DI n. 22
PAGINE NON STAMPARE

Fernando Olivieri

Da: Per conto di: retuvasa@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: sabato 4 marzo 2017 20:09
A: ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it; Fernando Olivieri; Ciclo Integrato Rifiuti Regione Lazio
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Osservazioni Rete per la Tutela della Valle del Sacco - Progetto 001/2017 - Impianto di biodigestione e compostaggio sito in loc. Selciatella snc - Proponente Energia Anagni SRL
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (665 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 04/03/2017 alle ore 20:08:41 (+0100) il messaggio

"Osservazioni Rete per la Tutela della Valle del Sacco - Progetto 001/2017 - Impianto di biodigestione e compostaggio sito in loc. Selciatella snc - Proponente Energia Anagni SRL" è stato inviato da

"retuvasa@pec.it"

indirizzato a:

folivieri@regione.lazio.it ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec282.20170304200841.05315.08.1.62@pec.aruba.it

OSSERVAZIONI

RETUVASA

ALLEGATO (22 pg)

NON STAMPATO

SALVATO IN CONDIVISA

Da: Rete per la Tutela della Valle del Sacco <retuvasa@pec.it>
Inviato: sabato 4 marzo 2017 20:09
A: ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it; Fernando Olivieri; Ciclo Integrato Rifiuti Regione Lazio
Oggetto: Osservazioni Rete per la Tutela della Valle del Sacco - Progetto 001/2017 - Impianto di biodigestione e compostaggio sito in loc. Selciatella snc - Proponente Energia Anagni SRL
Allegati: OSSERVAZIONI RETUVASA SU VIA ENERGIA ANAGNI SRL.pdf

All'Att.ne Responsabile del Procedimento Fernando Olivieri - Progetto 001/2017 - Impianto di biodigestione e compostaggio sito in loc. Selciatella snc - Anagni (Fr) - Proponente Energia Anagni SRL.

Oggetto: Osservazioni al progetto 001/2017 - Impianto di biodigestione e compostaggio sito in loc. Selciatella snc - Anagni (Fr) - Proponente Energia Anagni SRL.

Con la presente il sottoscritto Alberto Valleriani, Presidente p.t. dell'Associazione Rete per la tutela della Valle del Sacco (retuvasa), invia in allegato le osservazioni e contestualmente richiede di essere informato su date, orari e luoghi delle Conferenze di Servizi, relativamente al progetto in oggetto.

Cordiali saluti.

Alberto Valleriani
Tel.: 3356545313
pec: retuvasa@pec.it

Fernando Olivieri

Da: luciano marinelli <lucgeomar@gmail.com>
Inviato: sabato 4 marzo 2017 13:35
A: Fernando Olivieri
Oggetto: Osservazioni su VIA relativa a: Impianto di Biodigestione e Compostaggio sito in Loc. Selciatella, Anagni (FR), Proponente Energia Anagni SRL
Allegati: lettera Anagni Viva x Regione (1) (1).pdf

Buongiorno
in allegato si trasmettono le osservazioni di cui all'oggetto.
Distinti Saluti
Associazione Anagni Viva
Prof.ssa Anna Natalia



*"Non è barbara la terra
che non ha conosciuto l'arte,
ma quella che,
coperta di capolavori,
non sa né amarli né conservarli."*

M. PRIMI

Spett.le REGIONE LAZIO
Ufficio VIA

OGGETTO: Osservazioni su VIA relative a impianto di Biodigestione e
compostaggio sito in loc. Selciatella, Anagni (Fr), proponente Energia Anagni srl

Nello schema del paragrafo 6.7.1 della Relazione tecnica generale, i rifiuti in ingresso sono rifiuti lignocellulosici e Forsu.

Non viene evidenziata altra tipologia di rifiuto all'ingresso, sebbene sotto la dizione "lignocellulosici" si evidenzino diversi codici CER.

Il volume di 80.000 t/a di Forsu non può essere assicurato dalla sola raccolta provinciale. E se tale condizione sussiste, quali sono le altre fonti di approvvigionamento e con quali caratteristiche?

Al punto 6.7.31 viene descritto il processo di accettazione della sola Forsu. Non si prevedono stazioni specifiche o impianti di pretrattamento destinati ad altri scarti organici di natura diversa.

Stante – in provincia - la messa in atto relativamente recente della raccolta differenziata locale, è dubbia la capacità di assicurare una raccolta di frazione umida sufficientemente esente da materiali inquinanti non conformi. La valutazione del 12% di "inquinante/scarto" non idoneo al biodigestore può essere una media stimata generale, ma non significativa per la raccolta locale. Non è evidente il criterio di progettazione dell'impianto di trattamento in relazione alla "qualità" della Forsu entrante (specificamente per il minimo livello di qualità accettabile) Importante per assicurare il corretto funzionamento del biodigestore a valle e la seguente qualità del compost successivamente prodotto.

Non viene fatta menzione tranne la dicitura " espletate le formalità di registrazione " di una procedura di collaudo e verifica della conformità e dello standard della Forsu all'ingresso che non è detto sia congruente con il 12% di "scarto" stimato nei conti di cui al paragrafo 6.4. Stessa osservazione vale per i rifiuti "lignocellulosici". E in questo caso non si comprende se e quali collaudi e pretrattamenti – triturazione a parte - vengano previsti. Infatti sotto tale definizione sono inclusi in tabella A del



paragrafo 7.2 i codici CER 19.0805 e CER 02.0103 rispettivamente fanghi di acque reflue urbane e feci di animali, urine e lettiera.

Al paragrafo 6.7.3.2 la descrizione del pretrattamento Forsu è molto sintetica. Viene dichiarata la presenza della stazione rompiscacco e della vagliatura (senza specifica della tipologia adottata , con dubbi sulla sua efficacia stante l'incertezza sulla qualità e il controllo della Forsu in entrata), ma non si ritrovano stazioni di deferrizzazione tramite magneti e di demetallizzazione tramite correnti indotte.

Sempre in relazione ai punti precedenti è singolare che esista un solo "box scarico scarti" – punto 6.731- quando appunto in presenza di trattamenti specifici gli scarti possono essere divisi in plastiche, ferro, altri metalli ed inerti tra cui il vetro.

Ancora non si fa cenno al controllo nella materia prima entrante sulla presenza di metalli pesanti, sali, azoto ammoniacale, residui di pesticidi, prodotti farmaceutici, detergenti e disinfettanti, inibitori chimici per la conservazione dei cibi : tutti "inquinanti" che sono forti inibitori del processo di biodigestione ,che ne compromettono l'efficacia e che costringono a costosi e rischiosi inoculi batterici per assicurare la presenza di flora batterica metanigena.

In tutto il capitolo 6.7 , sezioni 1 e 2 non viene descritta la metodologia e i criteri di progetto della ventilazione , captazione ed abbattimento delle emissioni lungo le varie fasi del processo. Si conoscono le disposizioni di scrubber e di biofiltri , ma non viene data garanzia di esclusione di inquinamento odorigeno. Impianti di aziende fortemente capitalizzate, quali Green ASM ed Hera –ma non solo- ,hanno creato in aree circostanti molti problemi alla popolazione e ai dipendenti di aziende limitrofe con gli impianti di Nera Montoro e Cà Baldacci. Il problema esiste e anche se affrontato con competenza non è di facile soluzione tecnologica per cui è probabile il recare fastidio odorigeno alla zona.

Sempre al paragrafo 6.7 e successivo 6.8 viene descritto l'impianto di biodigestione secondo standard di progetto ormai consolidati e comuni a varie proposte. Ma la qualità , la sicurezza , la garanzia, la performance nel tempo sono assicurate non solo dalle specifiche di progetto, ma dalle tecnologie dei singoli fornitori e dalla loro competenza sui componenti dell'impianto. Le soluzioni tecniche impiantistiche previste sono state progettate e realizzate da specialisti esperti del settore e , in particolare, sono già in opera presso altri siti? E presso questi siti sono state rilevate o meno problematiche , in particolare ambientali?



Sempre al punto 6.71 e successivi non è evidente quali siano gli accorgimenti per evitare incendi e deflagrazioni nel pretrattamento.

I batteri metanigeni del gruppo Archea esalano metano ancor prima che i rifiuti vengano avviati al biodigestore e, soprattutto se stoccati in quantità sensibile, le esalazioni possono essere rilevanti. Ricordiamo che –anche se, forse, per cause diverse– è avvenuto un grave incendio all'impianto di trattamento rifiuti a Castellaccio di Paliano con fumi pericolosi che fortunatamente hanno interessato solo marginalmente la popolazione e gli addetti.

Un incendio o una esplosione presso Energia Anagni avrebbe delle conseguenze gravissime in prossimità della autostrada e di aziende chimiche prossime.

Quali sistemi antincendio e antideflagrazione Energia Anagni/Saxa Gres attualmente dispongono e quali vogliono realizzare ? Si parla al punto 6.9.13 di "opportuno progetto". Sarebbe "opportuno" che tale progetto fosse da subito evidenziato e sottoposto ad approvazione dei Vigili del Fuoco.

Al punto 6.81 si osserva che tra i gas prodotti da sottoporre ad upgrading per ottenere metano con sufficiente purezza vi è presenza di acido solfidrico. Gas estremamente velenoso che può essere letale ed estremamente corrosivo per i componenti dell'impianto.

Ai punti 6.7.3.6 e seguenti si osserva che il digestato può ancora contenere pericolosi batteri del gruppo dei Clostridi. Può contenere metalli pesanti, bifenili policlorurati che si concentrano nella fase liquida. Non è chiaro se e quali siano i sistemi di depurazione specifici o se si utilizzi solamente il metodo di reinoculo nel biodigestore.

Non sono presenti protocolli per assicurarsi che il compost uscente sia garantito per i successivi utilizzi senza problemi di inquinamento successivo e danni per la salute. I produttori del parmigiano reggiano sono molto preoccupati e si oppongono ad un biodigestore locale in quanto temono una contaminazione in tal senso dal compost uscente dall'impianto: la zona non ha affatto necessità di altre contaminazioni per affossare l'imprenditoria locale agroalimentare. Più generalmente, non viene fatto cenno alla costituzione in azienda, e nemmeno si ritrova nella tabella degli investimenti, di un laboratorio che in tempo reale certifichi e verifichi lo stato di contaminazione nelle fasi del processo. Infatti nel caso in cui – e senza la presenza



e l'analisi in tempo reale di un laboratorio in loco tale riscontro risulterebbe tardivo - si dovrebbero incontrare anomalie di processo (gravi non conformità del materiale in ingresso, residui pericolosi, esalazioni e fuoriuscite di gas incontrollate, cariche batteriche anomale per quantità e natura) quali sono le procedure di emergenza previste? Con quale organico? Con quali mezzi e sistemi?

Le certificazioni presentate nel prospetto introduttivo di presentazione della Società Energia Anagni , ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS , dichiarate sono solo formalmente ereditate dalla precedente Società Area Ceramiche. Certamente non congruenti con l'impianto di biodigestione che prevede una attività specialistica totalmente disaffine dalla produzione di manufatti ceramici.

Nel documento di stima economica viene riportato un valore di investimento complessivo pari a 34,4 milioni di con interventi specifici di impianto di 28,8 milioni di . In tali prospetti vengono evidenziati i costi analitici della "mitigazione" ma non quelli della "sicurezza" riportati in un totale aggregato di 0,3 milioni di . Stante l'intrinseca caratteristica di elevato rischio dell'impianto sarebbe opportuno evidenziare un dettaglio degli interventi previsti per la sicurezza (comprensivi di sistema antincendio).

Inoltre è dubbio il ritorno dell'investimento. In Piemonte un impianto simile attualmente in esercizio da 60.000 t/a ha comportato un investimento da 16 milioni di , incontrando difficoltà di conto economico. Quale è il payback previsto a fronte di un esborso di 34,4 milioni di per un volume di 80.000 t/a ?

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Anna Natalia

ENERGIA
ANAGNI

Anagni Viva

Associazione Culturale per la tutela
del patrimonio artistico e ambientale

REGIONE LAZIO - REGISTRO UFFICIALE T.0114385.06-03-2017

*"Non è barbaro la terra
che non ha conosciuto l'arte,
ma quella che,
coperta di capolavori,
non sa né amarli né conservarli."*

M. PIZZET

Spett.le REGIONE LAZIO
Ufficio VIA

6.3.2017

OGGETTO: Osservazioni su VIA relative a impianto di Biodigestione e
compostaggio sito in loc. Selciatella, Anagni (Fr), proponente Energia Anagni srl

Nello schema del paragrafo 6.7.1 della Relazione tecnica generale, i rifiuti in ingresso sono rifiuti lignocellulosici e Forsu.

Non viene evidenziata altra tipologia di rifiuto all'ingresso, sebbene sotto la dizione "lignocellulosici" si evidenzino diversi codici CER.

Il volume di 80.000 t/a di Forsu non può essere assicurato dalla sola raccolta provinciale. E se tale condizione sussiste, quali sono le altre fonti di approvvigionamento e con quali caratteristiche?

Al punto 6.7.31 viene descritto il processo di accettazione della sola Forsu. Non si prevedono stazioni specifiche o impianti di pretrattamento destinati ad altri scarti organici di natura diversa.

Stante - in provincia - la messa in atto relativamente recente della raccolta differenziata locale, è dubbia la capacità di assicurare una raccolta di frazione umida sufficientemente esente da materiali inquinanti non conformi. La valutazione del 12% di "inquinante/scarto" non idoneo al biodigestore può essere una media stimata generale, ma non significativa per la raccolta locale. Non è evidente il criterio di progettazione dell'impianto di trattamento in relazione alla "qualità" della Forsu entrante (specificamente per il minimo livello di qualità accettabile) Importante per assicurare il corretto funzionamento del biodigestore a valle e la seguente qualità del compost successivamente prodotto.

Non viene fatta menzione tranne la dicitura "espletate le formalità di registrazione" di una procedura di collaudo e verifica della conformità e dello standard della Forsu all'ingresso che non è detto sia congruente con il 12% di "scarto" stimato nei conti di cui al paragrafo 6.4. Stessa osservazione vale per i rifiuti "lignocellulosici". E in questo caso non si comprende se e quali collaudi e pretrattamenti - triturazione a parte - vengano previsti. Infatti sotto tale definizione sono inclusi in tabella A del

Anagni Viva

Palazzo Bonifacio VIII - via Vitt. Emanuele, 236 - Anagni (Fr) - cell. 340 8639483 - e-mail: anagni.viva@hotmail.com



paragrafo 7.2 i codici CER 19.0805 e CER 02.0103 rispettivamente fanghi di acque reflue urbane e feci di animali, urine e lettiere.

Al paragrafo 6.7.3.2 la descrizione del pretrattamento Forsu è molto sintetica. Viene dichiarata la presenza della stazione rompisacco e della vagliatura (senza specifica della tipologia adottata , con dubbi sulla sua efficacia stante l'incertezza sulla qualità e il controllo della Forsu in entrata), ma non si ritrovano stazioni di deferrizzazione tramite magneti e di demetallizzazione tramite correnti indotte.

Sempre in relazione ai punti precedenti è singolare che esista un solo "box scarico scarti" – punto 6.731- quando appunto in presenza di trattamenti specifici gli scarti possono essere divisi in plastiche, ferro, altri metalli ed inerti tra cui il vetro.

Ancora non si fa cenno al controllo nella materia prima entrante sulla presenza di metalli pesanti, sali, azoto ammoniacale, residui di pesticidi, prodotti farmaceutici, detergenti e disinfettanti, inibitori chimici per la conservazione dei cibi : tutti "inquinanti" che sono forti inibitori del processo di biodigestione ,che ne compromettono l'efficacia e che costringono a costosi e rischiosi inoculi batterici per assicurare la presenza di flora batterica metanigena.

In tutto il capitolo 6.7 , sezioni 1 e 2 non viene descritta la metodologia e i criteri di progetto della ventilazione , captazione ed abbattimento delle emissioni lungo le varie fasi del processo. Si conoscono le disposizioni di scrubber e di biofiltri , ma non viene data garanzia di esclusione di inquinamento odorigeno. Impianti di aziende fortemente capitalizzate, quali Green ASM ed Hera –ma non solo- ,hanno creato in aree circostanti molti problemi alla popolazione e ai dipendenti di aziende limitrofe con gli impianti di Nera Montoro e Cà Baldacci. Il problema esiste e anche se affrontato con competenza non è di facile soluzione tecnologica per cui è probabile il recare fastidio odorigeno alla zona.

Sempre al paragrafo 6.7 e successivo 6.8 viene descritto l'impianto di biodigestione secondo standard di progetto ormai consolidati e comuni a varie proposte. Ma la qualità , la sicurezza , la garanzia, la performance nel tempo sono assicurate non solo dalle specifiche di progetto, ma dalle tecnologie dei singoli fornitori e dalla loro competenza sui componenti dell'impianto. Le soluzioni tecniche impiantistiche previste sono state progettate e realizzate da specialisti esperti del settore e , in particolare, sono già in opera presso altri siti? E presso questi siti sono state rilevate o meno problematiche , in particolare ambientali?



Sempre al punto 6.71 e successivi non è evidente quali siano gli accorgimenti per evitare incendi e deflagrazioni nel pretrattamento.

I batteri metanigeni del gruppo Archea esalano metano ancor prima che i rifiuti vengano avviati al biodigestore e, soprattutto se stoccati in quantità sensibile, le esalazioni possono essere rilevanti. Ricordiamo che –anche se, forse, per cause diverse- è avvenuto un grave incendio all'impianto di trattamento rifiuti a Castellaccio di Paliano con fumi pericolosi che fortunatamente hanno interessato solo marginalmente la popolazione e gli addetti.

Un incendio o una esplosione presso Energia Anagni avrebbe delle conseguenze gravissime in prossimità della autostrada e di aziende chimiche prossime.

Quali sistemi antincendio e antideflagrazione Energia Anagni/Saxa Gres attualmente dispongono e quali vogliono realizzare ? Si parla al punto 6.9.13 di "opportuno progetto". Sarebbe "opportuno" che tale progetto fosse da subito evidenziato e sottoposto ad approvazione dei Vigili del Fuoco.

Al punto 6.81 si osserva che tra i gas prodotti da sottoporre ad upgrading per ottenere metano con sufficiente purezza vi è presenza di acido solfidrico. Gas estremamente velenoso che può essere letale ed estremamente corrosivo per i componenti dell'impianto.

Ai punti 6.7.3.6 e seguenti si osserva che il digestato può ancora contenere pericolosi batteri del gruppo dei Clostridi. Può contenere metalli pesanti, bifenili policlorurati che si concentrano nella fase liquida. Non è chiaro se e quali siano i sistemi di depurazione specifici o se si utilizzi solamente il metodo di reinoculo nel biodigestore.

Non sono presenti protocolli per assicurarsi che il compost uscente sia garantito per i successivi utilizzi senza problemi di inquinamento successivo e danni per la salute. I produttori del parmigiano reggiano sono molto preoccupati e si oppongono ad un biodigestore locale in quanto temono una contaminazione in tal senso dal compost uscente dall'impianto: la zona non ha affatto necessità di altre contaminazioni per affossare l'imprenditoria locale agroalimentare. Più generalmente, non viene fatto cenno alla costituzione in azienda, e nemmeno si ritrova nella tabella degli investimenti, di un laboratorio che in tempo reale certifichi e verifichi lo stato di contaminazione nelle fasi del processo. Infatti nel caso in cui – e senza la presenza



e l'analisi in tempo reale di un laboratorio in loco tale riscontro risulterebbe tardivo - si dovessero incontrare anomalie di processo (gravi non conformità del materiale in ingresso, residui pericolosi, esalazioni e fuoriuscite di gas incontrollate, cariche batteriche anomale per quantità e natura) quali sono le procedure di emergenza previste? Con quale organico? Con quali mezzi e sistemi?

Le certificazioni presentate nel prospetto introduttivo di presentazione della Società Energia Anagni , ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS , dichiarate sono solo formalmente ereditate dalla precedente Società Area Ceramiche. Certamente non congruenti con l'impianto di biodigestione che prevede una attività specialistica totalmente disaffine dalla produzione di manufatti ceramici.

Nel documento di stima economica viene riportato un valore di investimento complessivo pari a 34,4 milioni di con interventi specifici di impianto di 28,8 milioni di . In tali prospetti vengono evidenziati i costi analitici della "mitigazione" ma non quelli della "sicurezza" riportati in un totale aggregato di 0,3 milioni di . Stante l'intrinseca caratteristica di elevato rischio dell'impianto sarebbe opportuno evidenziare un dettaglio degli interventi previsti per la sicurezza (comprensivi di sistema antincendio).

Inoltre è dubbio il ritorno dell'investimento. In Piemonte un impianto simile attualmente in esercizio da 60.000 t/a ha comportato un investimento da 16 milioni di , incontrando difficoltà di conto economico. Quale è il payback previsto a fronte di un esborso di 34,4 milioni di per un volume di 80.000 t/a ?

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Anna Natalia

3
78.4.
3.5.2017
5.6.2017
Fernando Olivieri

Da: maddalenamarco@libero.it
Inviato: lunedì 5 giugno 2017 21:07
A: Fernando Olivieri
Oggetto: R: Conferenza dei servizi biodigestore Energia Anagni
Allegati: Osservazioni impianto biodigestione e compostaggio Anagni.pdf; Ricevuta PEC.pdf

Salve,
in allegato attestazione PEC delle osservazioni che sono state inviate anche con posta normale come di seguito :

Il messaggio

A: Fernando Olivieri
Oggetto: Osservazioni VIA Energia Anagni
Inviato: domenica 5 marzo 2017 21.45.31 ((UTC + 1.00 h) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccolma, Vienna

è stato letto in data lunedì 6 marzo 2017 10.12.51 ((UTC + 1.00 h) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccolma, Vienna.

Essendo venuti a conoscenza della conferenza pochi giorni fa , difficilmente, saremo presenti.

Vi invitiamo ad integrarle e a metterle agli atti ed a invitarci qualora venisse riaggiornata.

Distinti saluti

Dott. Marco Maddalena

segretario provinciale di Sinistra Italiana e consigliere comunale di Ferentino

Cell. 3389779412

---Messaggio originale---

Da: "Fernando Olivieri" <folivieri@regione.lazio.it>
Data: 05/06/2017 14.28
A: "maddalenamarco@libero.it" <maddalenamarco@libero.it>
Cc: "Demetrio Carini" <dcarini@regione.lazio.it>
Ogg: R: Conferenza dei servizi biodigestore Energia Anagni

Con riferimento alla sua richiesta le evidenzio che non risultano pervenute le osservazioni in argomento. Se mi può indicare indirizzo PEC e data di invio in modo da poter verificare quanto segnalato. In ogni caso potrà partecipare alla conferenza di domani e produrre direttamente le osservazioni che potranno anche essere illustrate in sintesi nell'ambito della stessa, saluti

Da: maddalenamarco@libero.it [mailto:maddalenamarco@libero.it]
Inviato: lunedì 5 giugno 2017 12:33

A: Fernando Olivieri

Oggetto: Conferenza dei servizi biodigestore Energia Anagni

Al responsabile del procedimento biodigestore Energia Anagni, Fernando Olivieri

Buongiorno,

si richiedono le motivazioni dell'esclusione alla partecipazione della Conferenza dei servizi sul progetto del biodigestore proposto ad Anagni da Energia Anagni di domani 6 giugno, di Maddalena Marco e di Vivana Cacciatori che hanno inviato osservazioni a nome di Sinistra Italiana anche via PEC.

In attesa di un riscontro, si porgono cordiali saluti

Dott. Marco Maddalena

segretario provinciale di Sinistra Italiana e consigliere comunale di Ferentino

Cell. 3389779412

--

Inviato da Libero Mail per Android

Alla Regione Lazio
DIREZIONE REGIONALE VALUTAZIONI
AMBIENTALI E BONIFICHE
Area Valutazione di Impatto ambientale
Via del Tintoretto, 432
00142

Oggetto : Osservazioni Impatto Ambientale del procedimento VIA "Realizzazione di un impianto di biodigestione e compostaggio sito in loc. Selciatella , Anagni . Responsabile del Procedimento: Fernando Olivieri Proponente: Energia Anagni SRL

I sottoscritti Viviana Cacciatori in rappresentanza di Sinistra Italiana di Anagni e Marco Maddalena in rappresentanza di Sinistra Italiana della Provincia di Frosinone e come consigliere comunale di Ferentino, in riferimento al procedimento VIA "Realizzazione di un impianto di biodigestione e compostaggio sito in loc. Selciatella , Anagni (Responsabile del Procedimento: Fernando Olivieri - Proponente: Energia Anagni SRL) *chiedono alla Direzione Regionale valutazioni ambientali di esprimere giudizio negativo di compatibilità ambientale* , in base alle seguenti osservazioni :

1. Insufficiente pubblicità ed insufficienza delle informazioni relative al procedimento.

La notizia del procedimento si è appresa solo dal sito della Regione Lazio e casualmente . Per questo, ad oggi, non abbiamo avuto accesso agli atti completi in quanto non adeguatamente pubblicizzata dagli enti locali , oggetto del progetto, Comune di Anagni e Provincia di Frosinone. A conferma di tutto ciò, nell'albo online del Comune di Anagni , per quanto abbiamo potuto accertare via web ad oggi, non è presente l'avviso di cui comma 2 dell'art.20 del D.Lgs 4/2008 e ciò in diritto è motivo sufficiente per il diniego in base alla sentenza della Corte Costituzionale n93/2013e similari

2. Rispetto delle prescrizioni della determinazione n. G00011 del 09/01/2015 della Regione Lazio

Con la Determinazione n. G00011 del 09/01/2015 della *Direzione Regionale: Infrastrutture , ambiente e politiche abitative Area: Qualità dell'ambiente e valutazione impatto ambientale* è stato espresso giudizio di compatibilità negativa per un impianto proposto dalla società Rodesco similare ma di dimensioni inferiori nel Comune di Ferentino, adducendo tra le motivazioni che *" il quadro ambientale della Valle del Sacco risulta compromesso dal punto di vista ambientale tale da impedire la collocazione di ulteriori attività rispetto a quelle già presenti nel comprensorio"*, pertanto si richiede il rispetto del principio e della prescrizione dettata nella determinazione su menzionata anche nel procedimento dell'impianto di biodigestione e compostaggio di Anagni , oggetto, delle osservazioni .

3. Localizzazione del sito in contrasto con le previsioni del PTR ASI per l'attività dichiarata.

L'attività descritta in progetto e sottoposta a VIA è l'attività di trattamento di FORSU per la produzione di compost e di energia . Tale attività è classificata nelle tabelle ATECO 1991 a base della NTA del PTR con codice 90 "trattamento e smaltimento rifiuti" che sono regolate all'interno del N.T.A. del PTR ASI dall'art.24 ed elencate nell'art 8 comma c), invece, la zona oggetto della localizzazione regolata dall'art 16 come "attività produttive". Alla luce di quanto sopra esposto la localizzazione dell'impianto è incompatibile con N.T.A.del PTR ASI di Frosinone pertanto è motivo sufficiente per il rigetto della richiesta.

4. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

Per quanto riguarda la pianificazione di settore, vengono minimamente valutati i criteri di localizzazione, previsti dalla Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

Al contrario, in ragione degli aspetti paesaggistici specifici dell'area di interesse, la localizzazione proposta per l'impianto è riconducibile a uno dei "fattori escludenti" per gli aspetti ambientali individuati nel Piano Rifiuti, ovvero la presenza di ***"Siti in fascia di rispetto di 150 metri da corsi d'acqua torrenti e fiumi"***.

È appena il caso di riportare la definizione relativa ai c.d. fattori escludenti: *"sono quei fattori che precludono la localizzazione di impianti a causa della presenza di vincoli condizionanti o di destinazioni di uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi. Tali fattori hanno la valenza di vincolo e sono determinati sulla base della normativa vigente e degli obiettivi di tutela fissati dagli strumenti pianificatori regionali"*.

5. Incremento rilevante del flusso di rifiuti verso il territorio comunale di Anagni

L'impianto in oggetto è progettato per il trattamento di circa 84.000 t/a di rifiuti, non meglio suddivisi per quantità, tra rifiuti urbani indifferenziati, rifiuti urbani residui (a valle della raccolta differenziata), frazione organica dei rifiuti solidi urbani (da raccolta differenziata) e rifiuti speciali a matrice organica derivanti principalmente da attività industriali del comparto agro-alimentare.

A livello programmatico non viene dichiarato quale è il bacino di utenza dell'impianto: Sembra difficile ipotizzare una produzione di FORSU per il Comune di Anagni altri limitrofi pari ai valori dichiarati in progetto. Quanto appena detto lascia presupporre che la maggior parte dei rifiuti in ingresso saranno costituiti proprio dai rifiuti provenienti da altre province e non argomentati a sufficienza.

Dal punto di vista programmatico, la proposta impiantistica in questione, è evidentemente avulsa dal bacino di riferimento e sembra rispondere unicamente a motivazioni di carattere economico del proponente, elemento che, dato lo specifico contesto ambientale e sanitario, non può che rivestire un'importanza marginale.

In ogni caso, nella proposta in oggetto, non sono stati adeguatamente analizzati i possibili impatti sull'ambiente e sulla salute correlati al notevole incremento del volume di rifiuti da trattare e alla stessa tipologia di trattamento. Tale analisi è, come si è accennato, ancora più doverosa in considerazione della particolare sofferenza ambientale e sanitaria del contesto in cui l'impianto andrebbe a inserirsi.

6. Emissioni in atmosfera

Negli elaborati progettuali, non viene prospettata approfonditamente un'analisi qualitativa e quantitativa delle emissioni in atmosfera derivanti dall'incremento del flusso dei rifiuti da trattare, sia in relazione al traffico veicolare, sia all'attività stessa di stoccaggio e trattamento e delle conseguenti emissioni odorigene.

Non si registra da parte del proponente un'attenta analisi quantitativa in relazione all'emissione di polveri, derivanti, dall'incremento del traffico veicolare, dalla produzione dell'energia necessaria all'alimentazione dell'impianto e dai processi di lavorazione e da combustione di biogas, **in riferimento anche al Piano di Risanamento della Qualità dell'aria della Regione Lazio che pone il Comune di Anagni nella zona più critica la zona A**

7. Presenza abitazioni

Rilevanza degli effetti delle emissioni odorigene in relazione all'ubicazione dell'impianto in progetto, il quale nonostante venga localizzato in zona industriale in un raggio di 500 m sono comunque presenti numerosi insediamenti abitativi e alcune attività produttive artigianali. Mancanza di conformità nei riguardi del Piano regionale dei rifiuti per quanto concerne la presenza di fattori escludenti in quanto risultano

presenti edifici sensibili, in particolare entro un raggio di 1/ 2 km , sono ubicate scuole , il centro abitato Osteria della Fontana e la stazione ferroviaria

8. Contesto ambientale compromesso

Il contesto territoriale è già caratterizzato da consistente insediamento industriale con un rilevante numero di aziende produttive che già impattano in modo rilevante sul ambientale . Effetti cumulativi con altri impianti esistenti nell'area possono aggravare la situazione ambientale e sanitaria. Il quadro ambientale della Valle del Sacco, infatti, risulta già compromesso dal punto di vista ambientale tale da impedire la collocazione di ulteriori attività rispetto a quelle già presenti nel comprensorio. Inoltre la Valle del Sacco (dove è inserita l'area individuata per il progetto dell'impianto di rifiuti) con decreto ministeriale è definito Sito di Interesse Nazionale (SIN) per la bonifica. Da osservare , inoltre, che l'impianto proposto prevede di alimentare con l'energia prodotta un altro progetto impattante a livello ambientale come quello proposto dalla Saxa Gres che prevede l'utilizzo di ceneri di inceneritori per la produzione di piastrelle che ha avuto parere negativo in sede di VIA dalla Regione Lazio, ora, oggetto di sperimentazione. Tutto ciò , "integrato" nel sistema industriale esistente può avere effetti cumulativi insostenibili tali mettere in serio pericolo l'ecosistema e la qualità della vita

9. Gestione dei reflui e degli scarichi

Per quanto riguarda la gestione dei reflui, degli scarichi e dei prelievi e consumi delle acque, il progetto non tiene conto di quanto determinato dal Piano Gestione del Bacino Idrografico dell'Appennino Meridionale, approvato con DPCM del 10 aprile 2013, bacino al quale appartiene il bacino idrografico del fiume Sacco e dei suoi affluenti, il quale evidenzia che la qualità delle acque del bacino del Sacco è di livello "pessimo"

Il depuratore consortile che serve l'area dell'A.S.I., nella quale ricade l'area di progetto, non risulta in funzione e quindi resta omessa ogni depurazione dei reflui industriali, pertanto pur ipotizzando una modesta immissione di reflui dell'attività di cui al progetto, il contesto ambientale e lo stato delle matrici è tale da non consentire ulteriori aggravii ed impatti

10. Aspetti idrogeologici

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici l'area presenta una interferenza con la fascia di rispetto di 150 m da corsi di acque pubbliche, che risulta uno dei fattori escludenti individuati dal Piano Rifiuti Regionale.

Il sito potrebbe presentare problemi di esondabilità ed alluvionabilità per la vicinanza del fosso Rio S. Maria e dai suoi affluenti : gli affluenti di destra sono il Fosso di Bassano, ed il Fosso del Visciolo, mentre quelli di sinistra sono il Fosso di Tufano ed il Fosso Dolaga.


11. Impatto sulla popolazione

Assenza di una adeguata analisi dei possibili impatti sull'ambiente e sulla salute della popolazione in correlazione al rilevante volume di rifiuti da trattare

Anagni, 05/03/2017

Viviana Cacciatori – Sinistra Italiana Anagni

Marco Maddalena – Sinistra Italiana Provincia di Frosinone – Consigliere comunale di Ferentino



Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 05/03/2017 alle ore 21:42:09 (+0100) il messaggio "osservazioni VIA impianto Energia Anagni" proveniente da "marco.maddalena@pec.it" ed indirizzato a "val.amb@regione.lazio.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: opec282.20170305214207.07175.06.1.67@pec.aruba.it

Fernando Olivieri

5.6.2017

Da: consultambiente-psg <consultambiente-psg@pec.it>
Inviato: lunedì 5 giugno 2017 16:02
A: Ciclo Rifiuti; Fernando Olivieri
Oggetto: Osservazioni conferenza dei servizi (V.I.A.) del 6 giugno 2017 - ENERGIA ANAGNI SRL - ANAGNI (FR)
Allegati: Osservazioni VIA conferenza dei servizi del 6 giugno 2017 - ENERGIA ANAGNI SRL - ANAGNI (FR).pdf

Con la presente, le associazioni ambientaliste "Fare Verde Onlus" e "Consulta dell'Ambiente di Piedimonte San Germano" trasmettono, in allegato, le osservazioni per la conferenza dei servizi (V.I.A.) del 6 giugno 2017 - ENERGIA ANAGNI SRL - ANAGNI (FR).

Cordiali saluti.

"Consulta dell'Ambiente di Piedimonte San Germano"
sede legale: Viale Tiziano, 9/b - 03030 - Piedimonte S. Germano (FR)
C.F. 90033680605 - PEC: consultambiente-psg@pec.it - cell: 3711844284
<http://consultambientepsq.wordpress.com/>

Consulta dell'Ambiente di Piedimonte San Germano

Presidente Alessandro Barbieri

Viale Tiziano n.° 9/b - 03030 - Piedimonte San Germano (FR)

consultambiente-psg@pec.it - C.F. 90033680605

<http://consultambiente-psg.wordpress.com/>

Cell. 3711844284



* * *

Fare Verde Onlus

Associazione di Protezione Ambientale riconosciuta ai sensi dell'art. 13 legge 349/86

Sede nazionale: Via Trequanda, 25 - 00146 - Roma (RM)

Tel./Fax +39 06 700 5726 <http://www.fareverde.it/>

Nucleo di Cassino

Salvatore Avella c/o Via G. Parini, 21 - 03043 - Cassino (FR)

cell. 3495134356 - email: fareverdenatura@libero.it



Associazione Ambientalista

Al Dirigente Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti

Regione Lazio

Ing. Fernando OLIVIERI

Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

Via del Giorgione, 129

00147 - ROMA

folivieri@regione.lazio.it

ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART.20 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I. IN MERITO AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) - IMPIANTO DI BIODIGESTIONE E COMPOSTAGGIO SITO IN LOC. SELCIATELLA SNC, ENERGIA ANAGNI SRL - ANAGNI (FR) - Conferenza dei Servizi del 06/06/2017

PREMESSA

Le su citate associazioni ambientaliste, esprimono la propria contrarietà alla realizzazione del suddetto impianto di biogestione e compostaggio sito in località Selciatella in Anagni (FR), depositando in codesta sede di Conferenza di Servizi le proprie osservazioni.

LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

Il sito destinato all'impianto è ubicato in Località Selciatella nel Comune di Anagni (FR) nella zona industriale "Paduni Selciatella". Il territorio di Anagni poggia su di un complesso arenaceo-argilloso, argilloso-calcareo e argilloso-scistoso.

Il progetto argomento di queste osservazioni riguarda la proposta di costruire un impianto che tratti industrialmente mediante digestione anaerobica 84.000 tonnellate annue di materiali così suddivisi: Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani (FORSU) per 60.000 t/anno e sostanza organica ligneo-cellulosica strutturante per 24.000 t/anno, producendo complessivamente circa 7.200 t/anno di rifiuti (plastiche di scarto) pari a circa il 8,5% della quantità di rifiuti in ingresso all'impianto e circa 6.870 t/anno di rifiuti provenienti dai sovvalli (circa il 8,15% sui rifiuti in ingresso totali) che saranno inviati a smaltimento presso impianti terzi esterni.

La premessa necessaria prima di entrare nel merito specifico è fatta di tre ovvietà: La prima afferma che non esiste alcun impianto industriale, per piccolo e raffinato che sia, che possa vantare un impatto nullo sull'ambiente. La seconda ovvietà è quella secondo cui l'ambiente incide in maniera diretta, positiva o negativa che sia, sulla salute di chi in quell'ambiente vive. E di questi due primi punti si trova traccia anche nella documentazione del Proponente il progetto. La terza è la conseguenza razionale delle prime due: devono esistere ragioni cogenti per allestire un impianto industriale, non fosse altro che per rispetto alla Costituzione come sarà chiarito più avanti.

Per comprendere senza malintesi il testo che segue nel suo reale significato occorre essere avvertiti del fatto che non ci si rifará che in piccola parte alle leggi vigenti e agli adempimenti burocratici. L'esperienza comune e facilmente riscontrabile che le leggi e le regole che vigono in campo sia ambientale sia sanitario sono piuttosto variabili nel tempo e nelle loro applicazioni sia territoriali sia occasionali. Ciò risulta particolarmente vistoso per quanto riguarda la scelta dei parametri da considerare, di fatto un'infima proporzione rispetto a quelli che incidono effettivamente su ambiente e salute (di solito le centraline di controllo ne valutano appena una dozzina e, per quanto riguarda le polveri, lo fanno in modo del tutto grossolano), e i loro limiti quantitativi. La Natura si attiene, invece, a regole proprie invariabili e non dipendenti da volontà e decisioni umane. E sono quelle le sole regole seguite senza eccezioni possibili dalla fisiologia del Pianeta, una fisiologia che include, come è facile comprendere, anche quella dell'organismo umano.

Per non fornire che un esempio tra i tantissimi possibili dello iato esistente tra le leggi emanate dall'uomo e la scienza, si consideri come sia attualmente in vigore una regola comunitaria che limita a 40 microgrammi per Normal metro cubo la quantità legalmente tollerabile di PM10 (consentendo, senza peraltro fornire motivazioni sanitarie, 35 sforamenti annui). L'ente comunitario EEA (European Environment Agency), invece, sostiene altro: nel suo rapporto 2/2007 a pag. 9 scrive correttamente dal punto di vista scientifico che non esistono livelli conosciuti di tollerabilità per queste polveri. Dunque, risulta chiaro che legge e scienza sono in contrasto anche nell'ambito di enti che fanno capo allo stesso organismo sovranazionale. Alcune importanti ricerche scientifiche indipendenti resero evidente come le particelle inorganiche derivate da qualunque forma di combustione, indipendentemente dalla sua natura, si comporti in atmosfera sotto molti aspetti a somiglianza di un gas e, alla stregua di un gas, sia inalato e respirato da uomini ed animali che si trovino nel territorio in cui le particelle sono presenti. Uno studio dell'università belga di Lovanio e tutta l'esperienza del nostro gruppo inserita dalla Commissione Europea tra le cento offerte biotecnologiche di punta uscite da progetti comunitari, dimostrano che il particolato di cui si parla è in grado di attraversare la barriera degli alveoli polmonari in poche decine di secondi per passare al torrente sanguigno e, da qui, a qualunque organo o tessuto, organi e tessuti che lo sequestrano senza più possibilità di eliminazione.

In ogni caso quelle particelle sono corpi estranei spesso non biodegradabili e non biocompatibili, e come tali sono percepite dall'organismo che le isola attraverso la formazione di un tessuto infiammatorio di granulazione. Quando le particelle sono relativamente piccole, queste possono entrare spontaneamente all'interno dei nuclei cellulari senza lesioni a carico della membrana e senza che la cellula dia segni apparenti di sofferenza o entri in apoptosi, vale a dire il suicidio con cui la cellula, autoeliminandosi, salvaguarda le cellule sane da influenze patogene. Quelle polveri, però, interferiscono pesantemente con il DNA. Di questo aspetto d'interessamento della cellula si è occupato Progetto Europeo denominato DIPNA di cui ho già detto. Le polveri cadute a terra, inoltre, depositandosi su frutta, verdura, cereali, foraggio, ecc., entrano nelle catene alimentari per uomini e animali. L'introduzione nell'apparato digerente sottopone le polveri ad una sorte analoga a quella subita dalle polveri entrate per inalazione e, perciò, queste sono trasferite al sangue e dal sangue ad organi e tessuti con le conseguenze di cui ho molto brevemente accennato e di cui accennerò ancora poco sotto. Ciò che differenzia in modo particolare per comportamento grossolano le polveri sono le dimensioni: mentre gli alveoli polmonari lasciano passare solo particelle molto piccole, l'apparato digerente è attraversabile anche da particelle di dimensioni molto maggiori che possono arrivare a qualche decina di micron.

Le patologie che possono potenzialmente derivare dal fenomeno molto in sintesi descritto sono parecchie. Una nutrita letteratura medica illustra come le infiammazioni croniche, e quelle causate

dalle polveri non degradabili sono tra quelle, abbiano probabilità di trasformarsi in patologie di natura oncologica. E altrettanto noto è che le particelle contenute nel sangue possano essere origine di trombosi embolizzanti e, dunque, tromboembolia polmonare in ambito venoso, ictus e infarto cardiaco in ambito arterioso. Ma anche non poche altre malattie cardiovascolari, neurologiche e della riproduzione, tra cui aborti spontanei e forme di malformazione fetale, sono sospette, quando non responsabili del tutto accertate, di risalire ad un'origine da micro- e nano polveri.

Le polveri cadute a terra, inoltre, depositandosi su frutta, verdura, cereali, foraggio, ecc., entrano nelle catene alimentari per uomini e animali. L'introduzione nell'apparato digerente sottopone le polveri a una sorte analoga a quella subita dalle polveri entrate per inalazione e, perciò, queste sono trasferite al sangue e dal sangue ad organi e tessuti con le conseguenze di cui ho molto brevemente accennato e di cui accennerò ancora poco sotto. Ciò che differenzia in modo particolare per comportamento grossolano le polveri sono le dimensioni: mentre gli alveoli polmonari lasciano passare solo particelle molto piccole, l'apparato digerente è attraversabile anche da particelle di dimensioni molto maggiori che possono arrivare a qualche decina di micron. Le patologie che possono potenzialmente derivare dal fenomeno molto in sintesi descritto sono parecchie. Una nutrita letteratura medica illustra come le infiammazioni croniche, e quelle causate dalle polveri non degradabili sono tra quelle, abbiano probabilità di trasformarsi in patologie di natura oncologica². E altrettanto noto è che le particelle contenute nel sangue possano essere origine di trombosi embolizzanti e, dunque, tromboembolia polmonare in ambito venoso, ictus e infarto cardiaco in ambito arterioso³. Ma anche non poche altre malattie cardiovascolari, neurologiche e della riproduzione, tra cui aborti spontanei e forme di malformazione fetale, sono sospette, quando non responsabili del tutto accertate, di risalire ad un'origine da micro- e nanoparticelle. Per la loro origine comune queste patologie in apparenza tanto diverse tra loro sono classificate come "nanopatologie", dove il prefisso nano indica una genesi principale da nanopolveri e da micropolveri. Nella maggioranza dei casi le particelle di cui si parla si formano a seguito di processi ad alta temperatura e, a grandi linee, la loro dimensione è tanto più piccola quanto più alta è la temperatura alla quale sono state originate. E più la particella è piccola, più, come intuibile, è capace di penetrare con facilità nei tessuti e nei nuclei cellulari con le conseguenze succintamente già descritte. In ogni caso, anche le più grossolane (poco più di una decina di micron di diametro aerodinamico) sono capaci di percorrere distanze anche di migliaia di chilometri in atmosfera come testimoniato anche da numerosissime fotografie da satellite.

Per quanto è il caso specifico oggetto di questa relazione, quanto mai significativo è il particolato secondario, quello, cioè, che si forma in atmosfera per condensazione catalizzata dalla luce tra alcuni gas (per esempio l'ozono) e i radicali liberi sempre presenti in atmosfera da una parte e, dall'altra, quelli emessi dalla combustione. Si tratta principalmente di ossidi di Carbonio, di ossidi di Azoto e di ossidi di Zolfo oltre ad una quantità di gas organici difficili quando non impossibili da determinare preventivamente, dato che si ignora come sia composto il gas (il cosiddetto biogas) che si sta bruciando, una composizione che varia con il variare delle sostanze che lo originano. Le polveri secondarie rappresentano una frazione molto rilevante del particolato che si trova in atmosfera [*"... il particolato di fondo nella pianura Padana durante la stagione estiva risulta essere di natura prevalentemente secondaria. Circa il 75% delle polveri sottili non è emesso direttamente in atmosfera come tale, ma si forma per reazioni chimiche in aria."* - dott. Sandro Fuzzi - Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (Isac) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) - Bologna] e hanno caratteristiche la cui conoscenza è imprescindibile se si vuole comprendere quale sia il loro potenziale aggressivo nei riguardi di ambiente e salute. La loro formazione non è immediata ma richiede tempi che possono arrivare anche ad alcuni giorni, come le particelle primarie sono capaci di coprire distanze ragguardevoli e, caratteristica cruciale, a loro aderiscono sostanze inquinanti non necessariamente prodotte dall'impianto che ha generato le polveri ma derivate da altre fonti quali, ad esempio, i gas di scarico dei motori a scoppio, gli effluenti di impianti industriali che lavorano ad alta temperatura, i fumi dovuti al riscaldamento delle abitazioni, ecc. In un certo senso fortunatamente, l'impianto sorgerebbe in una zona definita come industriale ma, di fatto, come facilmente constatabile, quasi totalmente votata all'agricoltura e in condizioni ecologiche di non comune pulizia, una situazione nei fatti rarissima che andrebbe preservata con ogni cura. Perciò gli inquinanti trasportati dalle polveri secondarie avrebbero ben scarse probabilità di provenire da

attività industriali o artigianali vicine. Tra le parecchie sostanze inquinanti che viaggiano trasportate dalle particelle secondarie si contano le diossine e i furani diossino-simili, ambedue agenti teratogeni elencati anche tra i cancerogeni dallo IARC (International Agency for Research on Cancer, ente facente capo all'Organizzazione Mondiale della Sanità e, dunque, all'ONU). Si tratta di sostanze relativamente pesanti incapaci di viaggiare per grandi distanze se non avessero un portatore disponibile, portatore rappresentato, appunto, dalle particelle secondarie. Grande incidenza sulla salute hanno gli ossidi di Azoto (per esempio, il monossido di Azoto si fissa all'emoglobina interferendo con l'ossigenazione dei tessuti e il biossido di Azoto può avere effetti mortali) e di questi è importante comprendere il meccanismo di formazione. A prescindere dagli altri gas che costituiscono quote molto minori in questo caso trascurabili, l'aria atmosferica è composta all'incirca da 4/5 di Azoto e da 1/5 di Ossigeno. In condizioni normali questi due gas miscelati non reagiscono reciprocamente, ma, aumentando la temperatura come è il caso di qualunque combustione, si stabiliscono le condizioni adatte per innescare la reazione tra i due elementi con la formazione conseguente degli ossidi d'Azoto. Per rendersi conto del perché si formino quantità enormi di quegli ossidi quando, magari, l'Azoto non è particolarmente abbondante nel combustibile, basta osservare che l'Azoto è disponibile in quantità, per quanto riguarda il fenomeno specifico, di fatto illimitate nell'aria atmosferica e così l'Ossigeno. È importante sottolineare come tra le altre azioni deleterie degli ossidi d'Azoto ci sia anche quella d'indurre, particolarmente nei mesi estivi, la formazione di ozono, forma allotropica dell'Ossigeno che esercita un'azione irritante sulle vie respiratorie fino a diventare un cancerogeno nei casi di esposizione cronica.

Al di là di queste brevi note tecniche introduttive, occorre non dimenticare un aspetto riportato ormai da anni dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, ente istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481. Secondo questo ente garante dello stato la capacità dell'Italia di produrre energia supera molto ampiamente la domanda e, di fatto, il nostro paese non ha bisogno di supplementi. Il dato riferito al 2010 riporta che le centrali a quel tempo in funzione possedevano una potenza massima netta di 106 GW mentre la richiesta massima storica di picco raggiunta nell'estate del 2007 e mai più superata negli anni a seguire fu di 56,8GW. L'anno seguente, ultimo dato disponibile, la potenza massima netta era aumentata raggiungendo circa i 118 GW laddove la richiesta era in diminuzione, una tendenza che continua ancora oggi a causa della crisi economica persistente e grazie pure ad impianti industriali e domestici meno bisognosi di energia, e, forse, ad un'aumentata consapevolezza da parte degli utenti. Dall'altra parte l'offerta di energia è in costante aumento a causa delle ormai numerosissime centrali che si stanno costruendo ovunque in Italia traendo guadagno dagli incentivi concessi. Alla luce di questi fatti controllabili da chiunque consultando i documenti pubblici dello Stato, è impossibile non chiedersi in base a quali considerazioni si parli di "crescente richiesta energetica nel nostro Paese" (Relazione Descrittiva 589-GC-RNP-V-IG-001, pag. 11) quando è ampiamente noto che quella richiesta è in calo da anni con una tendenza che non muta. Diventa allora arduo da spiegare in modo onesto e razionale dove stia l'utilità di continuare ad approntare opere del genere se si prescinde dal profitto di pochi.

* * *

VISTO che il Comune di Anagni, in base alla zonazione sismica (Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003), è stato riclassificato dal 2009 con grado 2B - 250 UAS;

VISTO che in Località Paduni ricadono 7 stabilimenti industriali suscettibili di causare incidenti rilevanti (MATTM - ISPRA, "Stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti", agg. 2011) (All.)

VISTA la Determinazione n. 249 del Comune di Anagni del 05/07/2016 CON CUI si ridefinisce il perimetro del vigente S.I.N. "Bacino del fiume Sacco" (all.);

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione Italiana;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e, in particolare, l'articolo 10 e l'allegato B;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che impone di *"mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi"*;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la DIRETTIVA 2014/52/UE;

le suddette associazioni ambientaliste esprimono la propria **contrarietà** alla realizzazione dell'impianto come in oggetto.

Cassino, li 05/06/2017

Distinti saluti.

Alessandro Barbieri

Salvatore Avella

ENERGIA
ANAGNI
Comune
ANAGNI

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS
152/2006 E S.M.I. PROGETTO IMPIANTO DI BIODIGESTIONE E COMPOSTAGGIO SITO IN LOC.
SELCIATELLA, ANAGNI (FR)'. OSSERVAZIONI

1.3.2017

Da: COMUNE DI ANAGNI <comune.anagni@postecert.it>
Inviato: mercoledì 1 marzo 2017 13:26
A: REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI
Oggetto: COMUNE DI ANAGNI - MSG POSTA NR.[129604] - PROTOCOLLO PARTENZA NUMERO 6134 DEL 01.03.2017
Allegati: PROT. 6134.pdf

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I.
PROGETTO'IMPIANTO DI BIODIGESTIONE E COMPOSTAGGIO SITO IN LOC. SELCIATELLA, ANAGNI (FR)'.
OSSERVAZIONI



CITTA' DI ANAGNI

PROVINCIA DI FROSINONE

tel. 0775/730200

UFFICIO TECNICO - SERVIZIO AMBIENTE

Via S. Giorgetto - Anagni

fax 0775/730220

Prot. n. 6134

Anagni, 01/03/2017

Spett.le

Regione Lazio

Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

PEC: ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

1

Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. progetto "Impianto di biodigestione e compostaggio sito in loc. Selciatella, Anagni m(FR)". Osservazioni

Si fa riferimento allo Studio d'Impatto Ambientale trasmesso da Energia Anagni Srl con nota del 02/01/2017 ed acquisito da questo Comune al prot. n. 51 del 02/01/2017.

Nel merito si rappresenta che questo Comune, anche a causa del riassetto in corso degli Uffici di questo Ente, non sarà in grado di produrre proprie osservazioni entro il termine dei sessanta giorni di cui all'art. 24, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., riservandosi di produrle a stretto giro e comunque in sede di Conferenza di Servizi di cui all'art. 25, comma 3, del citato decreto.

Distinti saluti.



Il Responsabile del Servizio

Arch. Alberto Pulcini

5.6.2017

Da: Per conto di: civis.ferentino@poste-certificate.it <posta-certificata@sicurezzapostale.it>
Inviato: lunedì 5 giugno 2017 15:17
A: ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it; Fernando Olivieri
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Oggetto: Procedimento VIA - impianto di compostaggio e biodigestione della Energia Anagni srl in Comune di Anagni, loc.Selciatella - Integrazioni alle Osservazioni inviate il 03 Marzo 2017 CDS 06.06.2017
Allegati: [dati-cert.xml](#); [postacert.eml](#) (211 KB)

Messaggio di posta certificata

Il giorno 05/06/2017 alle ore 15:16:51 (+0200) il messaggio
"Oggetto: Procedimento VIA - impianto di compostaggio e biodigestione della Energia Anagni srl in Comune di Anagni, loc.Selciatella - Integrazioni alle Osservazioni inviate il 03 Marzo 2017 CDS 06.06.2017" è stato inviato da "civis.ferentino@poste-certificate.it" indirizzato a:
folivieri@regione.lazio.it ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: [opec291.20170605151651.19454.33.1.212@sicurezzapostale.it](#)

Da: civis.ferentino@poste-certificate.it
Inviato: lunedì 5 giugno 2017 15:17
A: ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it; folivieri@regione.lazio.it
Oggetto: Oggetto: Procedimento VIA - impianto di compostaggio e biodigestione della Energia Anagni srl in Comune di Anagni, loc.Selciatella - Integrazioni alle Osservazioni inviate il 03 Marzo 2017 CDS 06.06.2017
Allegati: integrazioni osservazioni 06 giugno.pdf

Oggetto: Procedimento VIA - impianto di compostaggio e biodigestione della Energia Anagni srl in Comune di Anagni, loc.Selciatella.

Integrazioni alle Osservazioni inviate il 03 Marzo 2017 - cds
06.06.2017

Si inviano in allegato alla presente le Integrazioni alle Osservazioni relative al procedimento in oggetto per la CdS del 06.06.2017, alla quale Civis conferma la sua partecipazione.

Distinti Saluti
Associazione Civis



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

Comunicazione PEC

Ferentino, li 05 Giugno 2017

Egr Arch.Fernando Olivieri
Responsabile Procedimento
Direzione Regionale Governo Ciclo Rifiuti
Area Valutazione Impatto Ambientale
Regione Lazio
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it
folivieri@regione.lazio.it

Oggetto: Procedimento VIA - impianto di compostaggio e biodigestione della Energia Anagni srl in Comune di Anagni, loc.Selciatella.

Integrazioni alle Osservazioni inviate il 03 Marzo 2017

L'Associazione CIVIS corrente in Ferentino, in persona del suo Presidente Sig.Alessandro Ciuffarella,

PREMESSO

-che l'associazione CIVIS è intervenuta nel procedimento in oggetto depositando in data 03.03.2017 le Osservazioni previste dall'art.24 DLgs.vo 152/2006;

-che in data 18.05.2017 l'associazione ha ricevuto convocazione per la CdS presso l'Area VIA della Regione Lazio per la data del 06.06.2017;

quanto premesso, con la presente si integrano con ulteriori motivi le Osservazioni suddette.

Integrazione alle Osservazioni del 03 Marzo 2017

1 – Piano di Utilizzo del materiale di scavo – Art.5 comma 1, DM 161/2012

Il progetto prevede una notevole attività edilizia consistente nella realizzazione di nuovi fabbricati ed impianti industriali, e conseguentemente una importante realizzazione di scavi e movimentazione delle terre.

Pertanto, trova applicazione il comma 1 dell'art. 5, DM 161/2012 qui riportato:

Comma 1. Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo è presentato dal proponente all'Autorità competente almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera. Il



CIVIS

Associazione per la tutela dei diritti dei cittadini

proponente ha facoltà di presentare il Piano di Utilizzo all'Autorità competente in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale.

Inoltre, i commi 3, 4 e 5 dell'Art.5 anzidetto, dispongono la verifica circa gli eventuali superamenti delle Concentrazioni Soglia Contaminazione CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni; gli Allegati n.1 e n.2 del DM 161/2016 indicano le modalità e le procedure di caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo e quindi dei suoli interessati dalle opere.

Ne consegue l'obbligo per il proponente di sottoporre all'Area VIA della Regione Lazio il Piano di Utilizzo delle terre di scavo completo della verifica delle CSC sui suoli oggetto dell'intervento.

2 – Obbligo di verifica CSC per il SIN Bacino del fiume Sacco

La verifica sulla potenziale contaminazione dei suoli oggetto dell'intervento, appare ancor più necessaria e stringente in considerazione del fatto che il sito dell'Energia Anagni srl ricade nel perimetro del SIN Bacino del fiume Sacco come definito dal DM 22.11.2016

Infatti, nella Conferenza di Servizi Istruttoria presso il Ministero dell'Ambiente svolta il 04.04.2017, la Direzione III Bonifiche ha ribadito che:

In merito al punto a), l'Ing. D'Aprile precisa che, in presenza di segnalazioni alle autorità competenti di avvenuti superamenti delle CSC nelle matrici ambientali, i soggetti obbligati dovranno trasmettere al MAT'IM il piano di caratterizzazione delle aree interessate. In assenza di evidenze di superamenti delle CSC/notifiche di potenziale contaminazione, l'assenza di criticità dovrà essere accertata mediante indagini ambientali da effettuare sulla base di un protocollo operativo, opportunamente elaborato da ISPRA, con il supporto di ISS e ARPA. Tale protocollo operativo verrà discusso e approvato in sede di Conferenza di servizi.

Ne consegue l'obbligo per il proponente di eseguire tale verifica nell'ambito del procedimento di VIA che ci occupa.

In ogni caso, si richiede sul punto l'acquisizione di parere dell'ARPA Lazio, dell'Area Bonifiche Siti Inquinati della Regione Lazio, e della Divisione III Bonifiche e Risanamento del Ministero dell'Ambiente.

Il Presidente - Alessandro Ciuffarella



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI
AREA DIFESA DEL SUOLO E CONSORZI DI IRRIGAZIONE
SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO REGIONALE

Roma, _____

1890/VIA

Alla DIREZIONE REGIONALE
VALUTAZIONE AMBIENTALI E BONIFICHE
Area Valutazione di Impatto Ambientale
c.a. Arch. Fernando Olivieri
ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it

Oggetto: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto "Impianto di biodigestione e compostaggio sito in località Selciatella, Anagni (FR)", Comune di Roma.

Proponente ENERGIA ANAGNI scrl

Registro elenco progetti n. 1/2017

Convocazione conferenza servizi

In riferimento alla vostra nota prot. n. 251260 del 18/05/2017 relativa a quanto in oggetto, si osserva che questa Area rilascia pareri di tipo geologico su varianti agli strumenti urbanistici e piani attuativi, ai sensi del D.P.R. n. 380/01, e nulla-osta ai fini del Vincolo Idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/23 e R.D. n. 1126/26.

Pertanto, la documentazione progettuale dovrà essere inoltrata a questa Area richiedendo espressamente il parere o il nullaosta specifico tra quelli di nostra competenza secondo le modalità di seguito specificate:

- qualora dovesse essere necessario il parere per la variante, ai sensi del D.P.R. n. 380/01, dovrà essere prodotta idonea documentazione geologica secondo quanto indicato nella D.G.R.L. 2649/99 e ss.mm.ii;
- qualora il progetto ricada anche parzialmente, all'interno di aree soggette a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/23 e R.D. n. 1126/26, l'Area Difesa del Suolo e Bonifiche potrà rilasciare il nulla osta ad eseguire i movimenti di terra, soltanto in presenza di un livello di progettazione tale da



REGIONE
LAZIO

evidenziare con certezza l'entità degli stessi. In caso contrario, il nulla osta potrà essere rilasciato nelle successive fasi di progettazione, poiché il R.D.L. prevede che lo stesso sia ottenuto, prima dell'inizio dei lavori, cioè quando sia stata definita con certezza la progettazione delle opere e dei movimenti di terra.

Tanto si doveva per gli adempimenti di competenza.

Iscrittore
geol. Giampino Catalano

Il Dirigente dell'Area
dott. Paolo Menna

FS 05/2017